

CXVª TORNATA

MARTEDÌ 25 MAGGIO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazione (del senatore Orlando) . Pag. 5606

Oratori :

PRESIDENTE 5606
BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 5607

Congedi 5605

Disegni di legge (Discussione di) :

« Conversione in legge del Regio decreto-legge
13 dicembre 1925, n. 2161, che dà esecuzione ai
seguenti atti internazionali :1º Trattato di commercio e di navigazione
italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre
1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe
sui trasporti ferroviari2º Convenzione fra l'Italia e la Germania,
stipulata in Roma nello stesso giorno, per impe-
dire doppie imposizioni e risolvere altre que-
stioni in materia di imposte dirette » 5609

Oratori :

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 5710
CONTI, *relatore* 5716
SILVESTRI 5708

(Presentazione di) : 5605

Interrogazioni (Annuncio di) 5723

Relazioni (Presentazione di) 5606, 5608

Ringraziamenti 5607

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . 5722

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del pro-
cesso verbale dell'ultima seduta, che è appro-
vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i se-
natori: Battaglieri, di giorni 5; Bellini, di
giorni 10; Bonicelli, di giorni 3; Borsarelli, di
giorni 15; Chimienti, di giorni 10; Grandi, di
giorni 10; Greppi, di giorni 2; Mango, di giorni
10; Pecori Giraldi, di giorni 5; Sanminjatelli,
di giorni 10; Scalori, di giorni 3; Sechi, di
giorni 4; Sitta, di giorni 3; Spada, di giorni 15;
Supino, di giorni 8; Niccolini Pietro, di giorni 8;
Montresor, di giorni 2.Se non si fanno osservazioni, questi congedi
si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario,
Biscaretti di dar lettura dell'elenco dei disegni
di legge e relazioni comunicati alla Presidenza
durante la sosta delle sedute.BISCARETTI, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati :

Ordinamento edilizio del comune di Sal-
somaggiore.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle
colonie, dell'istruzione pubblica, dell'economia
nazionale, ed i sottosegretari di Stato per la
guerra e per gli affari esteri.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 213, che proroga al 31 marzo 1926 il termine utile per la presentazione delle domande di concessione di anticipazioni per la ricostituzione dei beni danneggiati nelle nuove provincie, in conseguenza di prestazioni di guerra austro-ungariche.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'Officina governativa delle carte valori.

Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2536, riguardante la sistemazione ed il trattamento del personale navigante dipendente dalle ferrovie dello Stato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 190, relativo alla integrazione dei fondi nel bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'applicazione del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, circa compensi di costruzione ai cantieri nazionali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, che reca modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, relativo alla costituzione dell'Istituto di assicurazioni e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Convalidazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente la proroga dei termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tranviarie.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, che reca provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Conversione in legge del Regio decreto 4 febbraio 1926, n. 119, contenente disposizioni sul Consiglio superiore della pubblica istruzione ed altri provvedimenti sulla istruzione superiore.

Dal ministro delle finanze :

Stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1926 al 30 giugno 1927.

RELAZIONI

Dalla Commissione di finanze :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 210, che approva la convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926, conclusa con la Società anonima navigazione aerea per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo).

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.

Commemorazione del Senatore Orlando.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli Colleghi,

Fulminea ci è giunta da Livorno la mestissima nuova dell'improvvisa scomparsa, colà ieri avvenuta, dell'ing. Salvatore **Orlando**, che ancora venerdì scorso era tra noi a dare ai nostri lavori la sua consueta, fervida attività.

Nato a Genova il 25 maggio 1856, da famiglia siciliana, benemerita non solo per tradizionale patriottismo, ma ancora per l'opera data all'incremento delle costruzioni navali, volle seguire l'esempio dei suoi maggiori, cui era dovuto l'impianto del grande cantiere navale di Livorno. Conseguita nel 1877 la laurea in ingegneria e dopo essersi perfezionato negli studi prediletti presso la Scuola Superiore Navale di Genova, divenne collaboratore prezioso degli amati vecchi zii suoi, che gli affidarono la direzione del Cantiere di Livorno. Ai problemi delle costruzioni navali e dei trasporti marittimi egli dedicò tutta la sua valentia e il suo sapere, assieme alle risorse dell'ingegno fervido e coraggioso, pronto a tutte le iniziative che potessero portare contributi all'incremento del Paese.

Egli diresse la costruzione ed il varo della *Lepanto*: e sui suoi piani vennero costruite nuove e potenti macchine per le corazzate,

come per la *Vittorio Emanuele II*; diresse anche la costruzione delle prime torpediniere italiane. Dopo lunghi studi vinse il concorso internazionale per la costruzione dell'incrociatore *Adamastor*, la prima nave da guerra che l'Italia approntò per l'estero.

Pubblicò anche importanti lavori scientifici e monografie industriali.

Alieno da tutto ciò che era estraneo ai suoi prediletti studi e al suo assorbente lavoro, non aspirò alla politica, ma fu costretto a parteciparvi, poichè gli elettori livornesi lo vollero loro rappresentante alla Camera dei deputati per la ventiduesima legislatura, e fu poi confermato per le due successive fino al 1919. Vi raccolse la stima e la simpatia più cordiali dei colleghi; fu attivissimo in seno alle Commissioni e portò anche in Parlamento il contributo della sua grande esperienza e del suo vivido ingegno alle questioni marittime e navali. La fiducia del Governo lo chiamò nel 1919 a reggere la carica di Commissario generale per le costruzioni della marina mercantile e poi, contemporaneamente, quella di sottosegretario di Stato per i trasporti; ma quando gli parve di non potere, per molteplici ragioni politiche e finanziarie, dare alla marina mercantile l'impulso sperato, volle, con onesta coerenza, ritornare agli studi prediletti di ingegneria navale.

Il 3 ottobre 1920 fu nominato senatore e fu a noi tutti carissimo ed apprezzato collega; membro di importanti Commissioni, relatore per più anni del bilancio della marina mercantile, attivissimo sempre e soprattutto quando si discuteva dei problemi marinari.

Troppo presto la morte ha voluto colpirlo, ancora nel vigore dell'ingegno e nel fervore dell'attività.

Grave è la perdita che colpiscè la marina mercantile ed il Senato. Piangiamo l'amatissimo collega rapitoci, e porgiamo alla famiglia desolata e alla città di Livorno le nostre profonde condoglianze. (*Approvazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. La notizia che il Presidente del Senato ha portato in questa aula della scomparsa im-

provvisa dell'ingegnere senatore Salvatore Orlando mi commuove profondamente. Avevo la fortuna di conoscere l'ingegnere Orlando da ben 25 anni, e sono forse in grado di apprezzare, meglio che altri, il contributo grandissimo di opera e di intelligenza che il senatore Orlando ha portato nella tecnica navale italiana.

L'ingegnere Orlando non era conosciuto soltanto in Italia; egli, tecnico valorosissimo in materia di marina, era assai conosciuto anche all'estero. Ricordo ancora le letture che egli faceva, sempre applaudito ed ammirato, in tutti i Congressi e ricordo particolarmente quello degli'ingegneri navali inglesi a Londra. Notevolissime sono le memorie apparse col suo nome sui giornali tecnici inglesi, specialmente su quelli che trattavano la materia navale.

La scomparsa d'un uomo così eminente è un lutto grave per tutta la tecnica navale italiana. A nome del Governo mi associo alle parole di cordoglio pronunziate dall'illustre Presidente, e mando di cuore alla famiglia dell'estinto e alla città che lo vide nascere l'espressione del massimo cordoglio. (*benissimo*).

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che il ministro guardasigilli, assente da Roma per ragioni d'ufficio, prega di rinviare ad altro giorno lo svolgimento dell'interrogazione dei senatori Cornaggia, Greppi e Gavazzi, alla quale egli si ripromette di rispondere appena di ritorno in Roma.

Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che dalla famiglia del defunto senatore Reynaudi, ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le condoglianze ad essa inviate:

« Roma, 21 maggio 1926.

« Eccellenza,

« A nome e per incarico di mia zia N. D. Luisa Boarelli Reynaudi, vedova del compianto

ammiraglio senatore Carlo Leone Reynaudi, nonchè dei nipoti tutti dell'estinto, porgo alla E. V. vivissime espressioni di ringraziamento per le parole pronunziate in Senato nell'annunziarne la morte, e prego di volersi rendere interprete presso l'Alto Consesso, così degnamente presieduto da V. E.; dei grati sentimenti di tutta la famiglia per le condoglianze inviate.

« Con profondo ossequio,

« F.to G. CERRINA FERONI ».

Dal sindaco del comune di Pisa ho ricevuto la seguente lettera:

« Pisa, 20 maggio 1926.

« A Sua Eccellenza

« l'on. Presidente del Senato,

« Ringrazio vivamente l'E. V. e l'onor. Alto Consesso da Lei degnamente presieduto delle condoglianze rivolte alla città di Pisa per la perdita del suo illustre figlio senatore professore Vittorio Puntoni.

« Con profondo ossequio,

« IL SINDACO ».

Infine dal sindaco di Bologna ho ricevuto la seguente lettera:

« 20 maggio 1926.

« Bologna, che, dell'opera colta, tenace, illuminata del senatore prof. Vittorio Puntoni si avvantaggiò, sia nel lustro al proprio antico Ateneo, sia nell'incremento e nell'appoggio a civiche istituzioni e che volle affermati solennemente i legami di gratitudine che l'avvincevano all'insigne maestro conferendogli la cittadinanza onoraria, riceve conforto dalla degna manifestazione di cordoglio e di omaggio che il Senato si è compiaciuto tributare all'egregio scomparso, esaltandone le virtù civili ed i meriti patriottici.

« Ne ringrazio vivamente l'E. V., pregandola di rendersi interprete presso l'Alto Consesso dei sentimenti di deferente grato animo di questa Amministrazione.

« Con profonda osservanza,

« P. il Sindaco

« F.to R A V A ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Brusati Ugo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BRUSATI UGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle altre forze armate dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1926, n. 663, che modifica la misura dell'indennità militare istituita per gli ufficiali della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Brusati Ugo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Prego l'onorevole Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Rava a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Conversione in legge del R. decreto 7 gennaio 1926 n. 135 col quale sono esonerati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche gli studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, di Gorizia, Gradisca, d'Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese e nella Dalmazia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Della Noce a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DELLA NOCE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare una relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto legge 31 marzo 1926, n. 539 col quale è data facoltà al ministro della guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, numero 1267 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Della Noce della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Pironti a recarsi alla tribuna a presentare una relazione.

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Estensione dell'Istituto del Podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 con popolazione superiore ai 5 mila abitanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pironti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata seduta nella tornata di venerdì 21 corrente.

Prego l'onorevole senatore, segretario Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2161, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali:

« 1° Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

« 2° Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette » (N. 377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione del Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, numero 2161, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali:

« 1° Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

« 2° Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni a risolvere altre questioni in materia di imposte dirette ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 13 dicembre 1925, n. 2161, che dà piena ed intera esecuzione ai seguenti atti internazionali:

1° Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

2° Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.

VITORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per le finanze, per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali:

1° Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

2° Convenzione fra l'Italia e la Germania stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.

Art. 2.

Questo decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai riguardi del Trattato di commercio e di navigazione il giorno successivo a quello

dello scambio delle ratifiche e per la convenzione in materia d'imposte il 1° gennaio dell'anno che segue quello dello scambio delle ratifiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO —

Per il ministro delle finanze
(Regio decreto 10 ottobre
1925, n. 1956) MUSSOLINI —
CIANO — ROCCO.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE

FRA

L'ITALIA E LA GERMANIA

SUA MAESTA' il RE d'ITALIA e il PRESIDENTE del REICH GERMANICO, animati dal comune desiderio di stringere viepiù le relazioni commerciali fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati, a tale effetto, come loro Plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

S. E. BENITO MUSSOLINI, Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ;

IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO

S. E. il Barone COSTANTINO VON NEURATH, Ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia,

SIG. GUGLIELMO DENHARD, Direttore Ministeriale,

I QUALI, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti :

Art. 1.

Vi sarà reciproca libertà di commercio e di navigazione fra le Parti contraenti.

I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, nel territorio della altra, di uguali diritti, privilegi e favori di ogni specie relativamente al commercio, all'industria e alla navigazione, che spettano o spetteranno ai nazionali o ai sudditi della Nazione più favorita. Restano salve le disposizioni di legge e di regolamento, nonchè le altre ordinanze che, nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti, in materia di commercio, di industria e di polizia, siano applicabili ai sudditi di ogni altro Paese.

In conseguenza i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti potranno, purchè osservino le leggi del paese, liberamente entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi nel territorio dell'altra, nonchè lasciarlo liberamente in ogni tempo, senza essere sottoposti a restrizioni o imposizioni generali o locali, di qualsiasi natura, diverse o più gravose di quelle alle quali sono o saranno sottoposti i nazionali o, in quanto esistano disposizioni speciali per gli stranieri, i sudditi della Nazione più favorita, restando salvo, in questo caso, il disposto dell'articolo 7 per quanto riguarda le imposte. Inoltre, essi avranno, nel territorio

dell'altra Parte, piena libertà di esercitare, come i nazionali, nei limiti fissati dalle leggi del paese, ogni specie di commercio, industria o professione, in quanto la qualità di sudditi dello Stato non sia, secondo le leggi stesse, una condizione assoluta per l'esercizio di una professione.

Art. 2.

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a far profittare l'altra di tutti i favori e immunità che abbia accordati ad un terzo paese riguardo all'importazione, all'esportazione ed al transito ed in generale a tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria. In ispecial modo i prodotti del suolo e dell'industria di ciascuna delle Parti contraenti all'importazione nel territorio dell'altra o all'esportazione verso il territorio dell'altra, godranno, per quanto riguarda l'ammontare, la riscossione e la garanzia dei dazi e dei diritti, compresi tutti i diritti accessori, quelli addizionali, i coefficienti, gli aumenti, nonchè riguardo al deposito, all'importazione o esportazione temporanea, alla reimportazione o riesportazione e a tutte le altre formalità doganali, dello stesso trattamento di cui godono i prodotti della Nazione più favorita, o destinati alla Nazione più favorita.

Così pure tutti i favori e le immunità della specie suddetta, che una delle Parti contraenti accorderà in avvenire ad un terzo paese, saranno estesi immediatamente, senza compensi e per questo solo fatto, all'altra Parte.

Art. 3.

I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno piena libertà di possedere beni mobili e immobili nel territorio dell'altra e di acquistarvene la proprietà a titolo di compravendita, donazione, successione testamentaria o legittima o ad ogni altro titolo, nei limiti dei quali, secondo le leggi dello Stato in cui i beni si trovano, sia permesso o possa essere permesso il possesso o lo acquisto della proprietà ai sudditi di qualsiasi altro Stato, e potranno disporre alle medesime condizioni che valgono o varranno per questi ultimi.

Nessuna delle Parti contraenti è, però, obbligata a concedere, in tale materia, ai sudditi dell'altra, facoltà o diritti maggiori di quelli dei quali i propri sudditi siano ammessi di fatto a godere nel territorio della stessa altra Parte contraente.

Art. 4.

I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, sul territorio dell'altra, lo stesso trattamento dei nazionali in quanto riguarda la protezione legale e giudiziaria delle loro persone e dei loro beni.

A questo fine, i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, senza alcuna distinzione nei riguardi della loro residenza, come pure le persone giuridiche e le Società commerciali, di cui all'articolo 8 del presente trattato, avranno nel territorio dell'altra Parte, il diritto di stare in giudizio, sia per intentare un'azione, sia per difendersi, sotto il loro nome o sotto la loro ditta o ragione sociale.

Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di altre persone, ammesse dalla legge del paese, che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno, nei rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 5.

I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti saranno esenti, sul territorio dell'altra Parte, da ogni servizio militare, nell'esercito, nell'armata e nella aeronautica, nonchè nella milizia nazionale. Essi saranno del pari esenti da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa, o municipale, da ogni requisizione o prestazione militare e da tutte le prestazioni in denaro o in natura che vengano imposte per l'esonero da prestazioni di servizi personali, nonchè da prestiti forzosi e da contribuzioni.

Saranno tuttavia eccettuati gli oneri connessi col possesso o con la locazione di beni immobili, come pure le prestazioni e le requisizioni militari, alle quali i nazionali possano essere chiamati a concorrere come proprietari o locatari di beni immobili.

Art. 6.

Nel caso delle requisizioni di cui si tratta all'articolo precedente, come pure nel caso di espropriazioni per ragioni di pubblica utilità nel territorio di una delle Parti contraenti, i sudditi dell'altra non saranno trattati in modo meno favorevole dei nazionali o dei sudditi della Nazione più favorita.

Art. 7.

I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, sia per la loro persona, sia per i loro beni, diritti ed interessi, godranno, sotto ogni rapporto, sul territorio dell'altra, rispetto ai tributi (tasse e imposte, compresi i dazi), ai diritti in quanto abbiano carattere di tributo, e ad altri simili oneri, dell'identico trattamento e dell'identica tutela presso le autorità e le giurisdizioni finanziarie di cui godono i nazionali.

Art. 8.

Le Società per azioni e le altre Società commerciali, comprese quelle industriali, finanziarie, di traffico e di trasporto e di assicurazioni, le quali, essendo state validamente costituite nel territorio di una delle Parti contraenti vi hanno la loro esistenza legale, saranno riconosciute come aventi l'esistenza legale anche nel territorio dell'altra Parte. Esse potranno esercitare in questo territorio la loro attività commerciale e industriale con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle leggi in vigore, e vi potranno far valere tutti i loro diritti.

In ogni caso le dette Società godranno, nei territori dell'altra Parte contraente, degli stessi diritti che sono o saranno accordati alle Società similari del paese più favorito sotto questo riguardo.

Alle Società stesse sono analogamente applicabili tutte le disposizioni di carattere tributario comprese nel presente trattato.

Nei riguardi delle prestazioni forzose e requisizioni militari trovano applicazione anche per le Società commerciali le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 9.

L'eliminazione di doppie imposizioni e la concessione della tutela giuridica e dell'assistenza legale in materia d'imposte sono regolate da apposita Convenzione, stipulata in data di oggi.

Art. 10.

Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire il commercio reciproco con divieti di importazione o di esportazione.

Eccezioni a questa regola, in quanto esse siano applicabili a tutti i paesi, o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, potranno aver luogo nei casi seguenti :

- a) per motivi di sicurezza pubblica ;
- b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi ;
- c) in rapporto alle armi, munizioni o materiale di guerra e, in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto altro sia necessario per la guerra ;
- d) in rapporto alle merci che nel territorio di una delle Parti contraenti formano o formeranno oggetto di monopolio di Stato, e allo scopo di applicare a merci estere ogni altra proibizione o restrizione che sia o sarà sancita dalla legislazione interna per la produzione, lo smercio, il trasporto o il consumo di merci similari di produzione nazionale.

Art. 11.

Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la libertà di transito attraverso il loro territorio.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovano in condizioni identiche, potranno aver luogo nei casi seguenti :

- a) per motivi di sicurezza pubblica ;
- b) per motivi di polizia sanitaria o per la difesa di animali o di piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi ;
- c) in circostanze eccezionali, in rapporto a quanto sia necessario per la guerra.

Le Parti contraenti si impegnano a non percepire alcun diritto di transito.

Esse si obbligano altresì a non sottoporre il transito a formalità o altre misure tali da ostacolarlo, salvo il diritto di prendere le misure necessarie per assicurarsi che le merci, e specialmente quelle che formano oggetto di monopolio statale, nonchè i veicoli, siano realmente in transito.

Queste disposizioni avranno valore tanto per le merci in transito diretto, quanto per quelle che, durante il transito, siano scaricate o ricaricate, reimballate o depositate.

Art. 12.

Le disposizioni del presente trattato, in quanto concerne la reciproca concessione del trattamento della nazione più favorita, non sono applicabili :

- a) ai favori speciali che sono o saranno accordati da una delle Parti contraenti a Stati limitrofi per favorire il traffico fra le zone di frontiera di una estensione massima di 15 chilometri da ciascuna parte della linea di confine ;
- b) agli obblighi contratti da una delle Parti contraenti, in virtù di una unione doganale già conclusa o che fosse conclusa in avvenire ;
- c) ai favori, che una delle Parti contraenti conceda mediante convenzione ad un altro Stato, allo scopo di contemperare le tassazioni interna ed estera e, in special modo, per impedire una doppia tassazione e per assicurare la tutela giuridica e l'assistenza legale in materia d'imposte o di applicazione delle relative sanzioni penali.

Art. 13.

I prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia, indicati nella annessa tariffa *A*, saranno ammessi, alla loro importazione in Germania, alle condizioni stabilite in questa tariffa.

I prodotti del suolo e dell'industria della Germania, indicati nell'annessa tariffa *B*, saranno ammessi, alla loro importazione in Italia, alle condizioni stabilite in questa tariffa.

Art. 14.

I prodotti del suolo e dell'industria della Germania, i quali saranno importati in Italia attraverso il territorio di altri paesi, e i prodotti del suolo e della industria dell'Italia, che saranno importati in Germania attraverso il territorio di altri paesi, come pure i prodotti del suolo e dell'industria di altri paesi, i quali saranno importati attraverso il territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, non dovranno essere sottoposti, alla loro importazione, a nessun altro o maggiore dazio o diritto che se fossero importati direttamente dal paese di origine.

Questa disposizione avrà valore tanto per le merci in transito diretto, quanto per quelle che, durante il transito, siano state scaricate e ricaricate, reimballate o depositate.

Per quanto riguarda le merci che siano sottoposte a diverso trattamento secondo il loro paese di origine, sono applicabili, anche nei casi sopraindicati, le disposizioni sui certificati di origine in vigore in ciascuno dei due Stati.

Art. 15.

I diritti interni che nel territorio di una delle Parti contraenti gravano o graveranno, sia per conto dello Stato, sia per conto dei Comuni o di altri enti, sulla produzione, sulla fabbricazione o sul consumo di un prodotto, non dovranno colpire, sotto alcun pretesto, i prodotti dell'altra Parte, nè in misura più elevata nè in modo più oneroso, che i prodotti similari indigeni.

Art. 16.

I prodotti fabbricati sotto il regime dell'importazione temporanea nel territorio di una delle Parti contraenti saranno trattati come quelli provenienti dal libero traffico di questa Parte alla loro importazione nel territorio dell'altra.

Art. 17.

I Governi delle due Parti contraenti si impegnano ad emanare le norme necessarie affinchè gli esportatori di ciascuno dei due Paesi possano, prima di importare le loro merci nell'altro Paese, e purchè queste siano esattamente identificate, ottenere dalle competenti autorità di quest'ultimo Paese informazioni impegnative sulla classificazione doganale delle merci stesse e sui dazi ad esse applicabili.

Art. 18.

Salvo i maggiori vantaggi che derivano dal trattamento della nazione più favorita, i commercianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Parti contraenti, che provino, mediante una carta di legittimazione, rilasciata dalle

autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, ed osservando le formalità prescritte, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Parte, presso commercianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producano queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni presso i commercianti o le altre persone, nella cui industria trovino impiego le merci del genere offerto, avranno diritto di portare campioni e modelli, ma non merci e non saranno sottoposti per l'attività indicata in questo comma ad alcuna imposta o tassa.

Le carte di legittimazione dovranno essere conformi al modello che è stabilito dalla Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923 : per esse non è richiesto alcun visto consolare o di altro genere.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle industrie ambulanti, al commercio ambulante ed alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè commercio nè industrie. Le Parti contraenti si riservano a questo riguardo la piena libertà della loro legislazione.

Art. 19.

Gli oggetti sottoindicati saranno ammessi, da ciascuna delle Parti contraenti, alla importazione ed esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita, a condizione che siano riesportati o reimportati entro un termine stabilito e che ne sia provata l'identità :

a) oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione ;

b) utensili, strumenti e attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, allo scopo di far ivi eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione o altri simili, sia che detti oggetti siano importati mediante spedizione o introdotti dal personale stesso ;

c) botti e barili di legno, di ferro, di grès o di altre materie, damigiane, sacchi, cesti, casse e altri recipienti simili importati vuoti dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte contraente, per essere riempiti e poscia riesportati o che vengono reimportati vuoti dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte, dopo essere stati esportati pieni da questo territorio, sempre che tutti questi recipienti sieno marcati ed usati ;

d) merci, eccettuati i commestibili, le bevande ed i generi di monopolio statale, che sono portate a fiere o mercati, dal territorio dell'una nel territorio dell'altra Parte contraente e che vengono riesportate invendute.

Nei riguardi dei campioni e modelli le Parti contraenti applicheranno le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali, firmata a Ginevra il 3 novembre 1923. Il termine per la riesportazione viene fissato a 12 mesi.

Art. 20.

All'importazione dei prodotti di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non sarà, di regola, richiesta la presentazione di certificati di origine.

Tuttavia, se una delle Parti contraenti sottopone i prodotti di un terzo

paese a diritti più elevati di quelli applicabili agli stessi prodotti dell'altra Parte, o, se assoggetta i prodotti di un terzo paese a proibizioni e restrizioni d'importazione non applicabili agli stessi prodotti dell'altra Parte, essa avrà facoltà, se necessario, di far dipendere l'applicazione dei diritti più ridotti ai prodotti provenienti dall'altra Parte, o la loro ammissione all'entrata, dalla presentazione di certificati di origine.

Le Parti contraenti s'impegnano a provvedere a che il commercio non sia ostacolato da superflue formalità nel rilascio dei certificati di origine.

I detti certificati di origine potranno essere rilasciati dall'ufficio di dogana del luogo di spedizione, all'interno o alla frontiera, ovvero dalla Camera di commercio e industria competente. I due Governi potranno stipulare accordi per deferire ad altra autorità oltre quelle sopraindicate, o anche ad associazioni economiche di uno dei due Paesi, la facoltà di rilasciare certificati di origine da accettarsi dalle dogane dell'altro Paese. Nel caso che i certificati non siano rilasciati da un'autorità governativa, a ciò autorizzata, il Governo, del Paese importatore potrà esigere che essi siano vidimati dalla propria autorità diplomatica o consolare competente per il luogo dal quale le merci sono spedite. I due Governi si accorderanno sulla misura massima dei diritti, che potranno essere percepiti per l'eventuale vidimazione.

I certificati di origine potranno essere redatti sia nella lingua del paese di destinazione delle merci, sia in quella del paese esportatore; in quest'ultimo caso gli uffici doganali del paese di destinazione potranno esigerne la traduzione.

Qualora prodotti di terzi paesi vengano importati attraverso il territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità doganali di questa accetteranno anche i certificati di origine emessi, nelle forme di cui sopra, dalle autorità doganali dell'altra Parte, purchè dagli stessi certificati risulti che i prodotti sono rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale.

Nel caso di dubbio sull'origine di un prodotto quale risulta dal certificato d'origine o in generale sulle altre indicazioni di questo, il paese di destinazione potrà chiedere che siano esperite sul territorio del paese di esportazione le indagini necessarie per accertare la regolarità del certificato. In tal caso l'inchiesta sarà effettuata dagli organi a tal fine designati dal Governo del Paese esportatore, d'accordo con la competente autorità del Paese di destinazione.

Art. 21.

Quando una delle Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce, all'importazione, da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualità, allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre condizioni analoghe, i due Governi esamineranno insieme se le formalità di controllo alla frontiera per verificare se la merce soddisfi alle condizioni prescritte possano essere semplificate mediante la presentazione di certificati rilasciati in debita forma dalle autorità competenti del paese di esportazione.

Qualora i due Governi siano su ciò d'accordo, stabiliranno insieme la procedura per la constatazione delle condizioni richieste. Inoltre designeranno le autorità autorizzate al rilascio dei certificati, determineranno i requisiti di questi, le norme da seguire per il loro rilascio, le formalità con le quali sarà garantita l'identità delle merci e, eventualmente, anche la procedura per il prelevamento dei campioni.

È inteso che anche quando la presentazione dei certificati sia stata ammessa,

in virtù degli accordi previsti nel presente articolo il paese di destinazione avrà il diritto di verificarne l'esattezza e di assicurarsi della identità delle merci.

Art. 22.

Nel trasporto dei viaggiatori e dei loro bagagli sulle strade ferrate delle Parti contraenti, non sarà fatta, a condizioni eguali, alcuna differenza, fra i sudditi dell'una e quelli dell'altra, nè riguardo ai prezzi ed al modo di trasporto, nè riguardo alle tasse e imposte relative.

Art. 23.

Le merci spedite dall'Italia a destinazione di una stazione germanica o in transito sul territorio della Germania non saranno assoggettate sulle ferrovie germaniche, per ciò che concerne il prezzo e il modo di trasporto, nonchè le tasse e imposte relative, a un trattamento meno favorevole di quello fatto per trasporti similari di merci spedite fra le stazioni germaniche, nella stessa direzione e sullo stesso percorso.

La stessa norma vale per le ferrovie italiane nei riguardi delle merci spedite dalla Germania a destinazione di una stazione italiana od in transito sul territorio dell'Italia.

Le disposizioni precedenti non si estendono alle riduzioni di prezzi di trasporto per scopi di beneficenza, o in favore di opere di istruzione o educazione pubblica, nè alle riduzioni accordate ai trasporti di persone o di merci in casi di pubbliche calamità, nè a quelle concesse ai trasporti militari, o applicabili ai pubblici funzionari ed agenti, al personale delle ferrovie, e a simili altre categorie di persone, come alle loro famiglie.

Art. 24.

Le Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate, sono o saranno in vigore, nella stessa direzione e sullo stesso percorso, per i trasporti similari in provenienza da un terzo Stato o destinati a un terzo Stato.

La stessa norma vale per i prezzi di trasporto sulle vie di navigazione interna, in quanto si tratti di tariffe combinate con quelle ferroviarie, oppure di tariffe di trasporto su vie di navigazione interna, delle quali il Governo dello Stato rispettivo abbia il controllo.

Art. 25.

Le navi di una delle Parti contraenti, saranno, nei porti dell'altra, trattate sotto ogni rapporto come le navi nazionali. Ciò vale anche per il libero accesso al porto, la sua utilizzazione e il completo uso degli impianti messi a disposizione delle navi e delle loro operazioni commerciali.

Art. 26.

Per quanto riguarda tasse e diritti di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o analoghi diritti e tasse di qualsivoglia denominazione, che vengano percepiti in nome o per conto dello Stato, di pubblici funzionari, di privati, di corporazioni o istituti di qualsiasi specie, le navi di ciascuna delle Parti contraenti nei porti dell'altra godranno dello stesso trattamento concesso alle navi nazionali.

Art. 27.

Tutte le navi che, secondo il diritto italiano, sono considerate come navi italiane e tutte quelle che, secondo il diritto germanico, sono considerate come navi germaniche, saranno, agli effetti di questo trattato, considerate rispettivamente come navi italiane e navi germaniche.

Le norme e prescrizioni della legislazione nazionale circa l'armamento, l'allestimento e le condizioni di sicurezza delle navi di una delle Parti contraenti, saranno riconosciute valide anche nei porti dell'altra per quanto riguarda il trasporto di merci.

L'accordo tra l'Italia e la Germania del 17 febbraio e 1^o aprile 1907, sul riconoscimento dei certificati di stazza, è richiamato in vigore.

Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza che sia stata rilasciata una dichiarazione di dismissione di bandiera dall'autorità dello Stato al quale appartengono.

Art. 28.

Tutte le merci, qualunque ne sia la natura e la provenienza, di cui l'importazione, l'esportazione, il transito o il deposito, possano aver luogo, nel territorio di una delle Parti contraenti, se siano trasportate da navi nazionali, potranno egualmente esservi importate, esportate, passarvi in transito o esservi depositate, se siano trasportate da navi dell'altra Parte. In questi casi le merci godranno degli stessi benefici e non saranno sottoposte ad altri o più elevati diritti o tasse, nè ad altre o più forti restrizioni di quelli in vigore per eguali merci trasportate da navi nazionali.

Questa norma vale analogamente per i passeggeri che sbarcano da navi provenienti dall'estero o che s'imbarcano su navi in partenza per l'estero. In quest'ultimo caso, le navi devono corrispondere alle prescrizioni legislative, che sono state o saranno emanate per le navi destinate al trasporto di passeggeri, da quella delle Parti contraenti, nel cui territorio si trova il porto di partenza.

Art. 29.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili al trattamento speciale che una delle Parti contraenti concede all'importazione nel suo territorio per il pesce pescato dagli equipaggi delle navi nazionali. Nondimeno il pesce pescato dagli equipaggi delle navi di una Parte sarà trattato, all'importazione nel territorio dell'altra Parte, non meno favorevolmente del pesce pescato dagli equipaggi delle navi di un terzo paese.

Art. 30.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti potranno, alla loro entrata in un porto dell'altra Parte, sia allo scopo di completare il carico destinato all'estero, sia per lo scarico di una parte del carico proveniente dall'estero, anche mediante trasbordo diretto, tenere a bordo o riesportare, con l'osservanza delle leggi e delle prescrizioni del Paese, quella parte del carico destinata ad un altro porto dello stesso o di un terzo Stato, senza essere tenute a pagare, per detta parte del carico, diritti di sorta, eccetto quelli di vigilanza. Questi ultimi non potranno peraltro essere più elevati di quelli applicati alle navi proprie o alle navi di un terzo Stato.

Esse potranno passare, alle medesime condizioni, da un porto dell'altra

Parte contraente ad un altro porto della stessa per sbarcarvi passeggeri provenienti dall'estero o per imbarcarvi passeggeri che si recano all'estero.

Art. 31.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalità e disposizioni alle quali sono sottoposte le navi, il loro equipaggio e il loro carico, non sarà accordato alle navi nazionali o a quelle di un terzo Stato, alcun privilegio, nè alcun favore, che non sia egualmente accordato alle navi dell'altra Parte.

Queste disposizioni non limitano, però, la libertà delle autorità competenti di applicare le misure che giudicassero convenienti per l'amministrazione e la gestione del porto, semprechè sia rispettato il principio della eguaglianza di trattamento fra le navi dell'una e quelle dell'altra Parte contraente.

Art. 32.

Le tariffe, le riduzioni dei prezzi di trasporto o altri favori, la cui applicazione sia fatta dipendere dalla condizione che le merci siano, in precedenza o in seguito, trasportate con navi di una determinata impresa di navigazione statale o privata, o su una determinata linea di navigazione marittima o interna, verranno, nel territorio della Parte contraente in cui siano adottate, applicate senz'altro, nella medesima direzione e per il medesimo percorso, anche a favore delle merci che giungano in porto o che dal porto siano inoltrate altrove, con navi dell'altra Parte.

Art. 33.

L'assimilazione delle navi di una delle Parti contraenti e del loro carico, alle navi dell'altra e loro carico, non si estende:

a) all'applicazione delle speciali leggi sulla marina mercantile nazionale, in quanto riguardano incoraggiamenti per le nuove costruzioni e per l'esercizio della navigazione, mediante premi o altre facilitazioni speciali;

b) ai favori concessi a società per il diporto nautico;

c) all'esercizio del servizio marittimo nei porti, nelle rade e sulle spiagge. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza ed il salvataggio marittimi;

d) all'esercizio della pesca;

e) all'emigrazione e al trasporto di emigranti. In questa materia restano impregiudicate le disposizioni legislative di ciascuno dei due Stati.

Quanto al cabotaggio, ciascuna delle Parti contraenti avrà diritto, per le sue navi, a tutti i favori e privilegi che l'altra ha accordato od accorderà, a questo riguardo, ad una terza Potenza, a condizione che essa accordi alle navi dell'altra Parte gli stessi favori e privilegi nel suo territorio.

Art. 34.

Alle navi di una delle Parti contraenti, le quali, a causa di maltempo o d'infortunio, siano costrette a cercare rifugio in un porto dell'altra Parte, sarà permesso di provvedere, nel porto stesso, alle riparazioni, di avvalersi di tutti i mezzi a ciò necessari e di riprendere il mare, senza essere tenute a pagare diritti

di nessuna specie, oltre quelli che, nelle stesse circostanze, sarebbero dovuti dalle navi nazionall.

Nel caso, però, che il comandante della nave in riparazione si vedesse costretto a disporre di una parte del carico per sostenere delle spese, egli sarà tenuto a ottemperare alle prescrizioni e alle tariffe in vigore nel luogo d'approdo.

Art. 35.

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisse naufragio, avaria o altro sinistro marittimo sulle coste o sui territori dell'altra Parte, sarà data ai naufraghi ogni sorta di assistenza e di agevolazioni. Inoltre la nave, le sue parti e i relitti, i suoi strumenti e ogni altra cosa di sua pertinenza, i documenti delle nave trovati a bordo come pure i beni e le merci ed altri oggetti che siano stati posti in salvo, compresi quelli che, gettati in mare siano stati recuperati, oppure, nel caso che siano stati venduti, il ricavato della vendita, saranno integralmente restituiti ai rispettivi proprietari, su loro domanda o su domanda di loro agenti a ciò debitamente autorizzati. In tutti questi casi non si dovranno pagare che le spese di salvataggio, di conservazione, o, in generale, gli stessi diritti che sarebbero tenute a pagare, in simili casi, le navi nazionali.

Gli avanzi, le merci e gli oggetti recuperati dal sinistro saranno però esenti dal pagamento di diritti doganali solo in quanto non vengano passati al consumo interno.

Nel caso che i detti proprietari o i loro agenti autorizzati non si trovino sul posto, la nave, le sue parti e quant'altro qui sopra indicato, in quanto siano di proprietà di un suddito dell'altra Parte contraente, saranno dati in consegna all'autorità consolare di questa stessa Parte contraente, nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. La consegna però deve essere richiesta entro il termine stabilito dalle leggi dello Stato in cui si verificò il sinistro. Qualora la nave, le merci e gli altri oggetti dessero luogo, in occasione del sinistro, ad un'azione legale, la decisione della vertenza spetterà all'autorità giudiziaria competente del luogo del sinistro.

Art. 36.

I provvedimenti dell'autorità amministrativa o finanziaria, come quelli di polizia generale, di polizia sanitaria, di controllo, la visita doganale, che siano adottati da una delle Parti contraenti nei riguardi degli emigranti di transito non dovranno essere, per gli emigranti destinati ai porti o ad altra parte del territorio dell'altro Stato, diversi o più onerosi di quelli stabiliti dalla stessa Parte contraente, per gli emigranti destinati ai propri porti o ad altra parte del proprio territorio.

Art. 37.

I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari di ciascuna delle Parti contraenti, regolarmente nominati e ammessi all'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altra, vi godranno di tutti i diritti, facoltà, esenzioni, immunità e di tutti gli oneri e privilegi di cui godano e godranno in avvenire i funzionari consolari, di eguale grado, della nazione più favorita.

È, tuttavia, convenuto che nessuna delle Parti contraenti potrà invocare, in base al trattamento della nazione più favorita, per i propri funzionari consolari, diritti, facoltà, esenzioni, immunità, oneri e privilegi, più estesi di quelli da essa accordati ai funzionari consolari dell'altra Parte contraente.

Art. 38.

Qualora sull'interpretazione o l'applicazione di questo trattato sorgesse una controversia e una delle Parti contraenti domandasse che essa fosse sottoposta alla decisione di un Tribunale arbitrale, l'altra Parte dovrà consentirvi, e ciò anche riguardo alla questione pregiudiziale se la controversia sia di tal natura da dovere essere deferita al Tribunale arbitrale.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito, per ogni controversia, in modo che ognuna delle Parti nomini arbitro uno dei suoi sudditi e che le due Parti scelgano per terzo arbitro un suddito d'un terzo Stato amico. Se le Parti contraenti non si accordassero sulla scelta del terzo arbitro, esse chiederanno concordemente al Presidente della Corte permanente di Giustizia Internazionale all'Aja di nominarlo.

Le Parti contraenti si riservano di intendersi, anticipatamente e per un determinato periodo di tempo, intorno alla persona da designare come terzo arbitro.

Art. 39.

Il presente trattato, redatto in doppio originale uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore per cinque anni a partire dallo stesso giorno. Nel caso che nessuna delle due Parti contraenti abbia notificato, sei mesi prima della scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il detto trattato resterà obbligatorio fino allo scadere di sei mesi a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti contraenti l'avrà denunciato.

Tuttavia se, una delle Parti contraenti avesse a sostituire una nuova tariffa doganale a quella che si trova attualmente in vigore, ciascuna di esse avrà facoltà di far decadere la validità del presente trattato, mediante denuncia da notificare tre mesi prima, restando inteso che tale denuncia non potrà farsi per una data anteriore a quella del 1° agosto 1927.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari l'hanno firmato e munito dei loro sigilli.

Fatto a Roma, il 31 ottobre 1925.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) C. VON NEURATH.

(L. S.) WILHELM DENHARD.

TARIFFA A

DAZI ALL'IMPORTAZIONE IN GERMANIA

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi de l Reich)
10	Riso, non pulito	2,50
ex 13	Semi di senapa	3 —
18	Semi di trifoglio rosso e violetto; semi di erba medica	3,50
	Altri semi di trifoglio	6 —
ex 23	Patate fresche: nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio	1,50
ex 28	Canapa greggia, pulita, macerata, gramolata, scotolata, sgommata	esente
	Nota. — <i>La stoppa di canapa è esente.</i>	
	Nota al n. 29. — <i>Le riduzioni di dazio che la Germania concedesse ad un terzo Paese per le foglie di tabacco di un determinato tipo e provenienza, che entrano sotto il n. 29 della tariffa generale, saranno applicate parimenti alle foglie di tabacco similari di produzione italiana.</i>	
ex 33	Ortaggi da cucina, freschi: carciofi e finocchi meloni rabarbaro asparagi: nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno pomodori: nel periodo dal 1° maggio al 15 giugno nel periodo dal 16 giugno al 30 settembre cavolfiori: nel periodo dal 1° novembre al 31 maggio nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre carote e sedani	2 — 3 — 6 — 10 — 2 — 1,50 2,50 5 — 5 —

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
<i>Segue</i> ex 33	piselli:	
	nel periodo dal 16 aprile al 15 luglio	5 —
	fagiolini:	
	nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre	4 —
	insalata verde:	
	nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo	3 —
	cetrioli:	
	nel periodo dal 16 aprile al 15 settembre	5 —
	cipolle	1 —
	agli:	
	nel periodo dal 1° luglio al 31 gennaio	2 —
	nel periodo dal 1° febbraio al 30 giugno	7 —
	altri ortaggi, non nominati nè in tariffa generale nè qui sopra	6 —
ex 34	Foglie di alloro; foglie di salvia, asperula ed altre foglie ed erbe, che servono ad aromatizzare gli alimenti ed i commestibili, secche, ad eccezione del tè del Paraguay (<i>mate</i>)	4 —
36	Carciofi, cocomeri, funghi, rabarbaro, asparagi, pomodori sminuzzati, mondati, compressi, seccati al forno o altrimenti, cotti o fritti o preparati in altro modo semplice:	
	carciofi, cocomeri, rabarbaro	20 —
	funghi, asparagi	25 —
	pomodori	5 —
	<p>Nota. — Il dazio ridotto per i pomodori preparati in modo semplice, compresi nella voce 36, si applica anche alle conserve di pomodori preparate in modo semplice, in quanto non siano in recipienti chiusi ermeticamente.</p> <p>Gli ortaggi che entrano nella voce 36, comprese le conserve di pomodori, si considerano come preparati in modo semplice anche nel caso che siano stati salati o conservati in acqua salata.</p>	
ex 37	Ortaggi, in salamoia, in barili di peso superiore a 10 kg:	
	cavolfiori	6 —
	cetrioli	8 —

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 38	Alberi, vitigni, arbusti, frutici, polloni da trapiantare e altre piante vive, con o senza piote aderenti alle radici, anche in vasi, mastelli o casse; innesti: piante in vasi: palme 30 — alberi d'alloro 20 — araucarie e aspidistrie 60 — piante senza piote: alberi fruttiferi 23 — altri 40 — rosai 42 — altri, non nominati in tariffa generale: palme con piote, anche in casse o mastelli 20 — alberi di alloro con piote, anche in casse o mastelli 15 — araucarie e aspidistrie con piote, anche in casse o mastelli 30 — azalee indiane, dai cui boccioli non si può ancora riconoscere il colore dei fiori, con piote, anche in casse o mastelli, nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 25 —	
41	Fiori, corolle, petali e boccioli per fare mazzi o per adornamento, freschi: nel periodo dal 1° dicembre al 30 aprile 100 — nel periodo dal 1° maggio al 30 novembre 130 —	
42	Foglie, erbe, rami (compresi quelli con frutti), per fare mazzi o per adornamento, freschi: foglie e rami di alloro, e foglie di magnolia 25 — altri, nel periodo dal 1° dicembre al 31 marzo 75 —	
44	Fiori, foglie (anche le palme e le foglie di palma tagliate per ventagli), corolle, petali, erbe, musco marino, boccioli, rami (anche con frutti), per fare mazzi o per adornamento, secchi, imbevuti (impregnati) o altrimenti preparati per aumentarne la durevolezza, anche tinti 40 — Nota. — <i>Prodotti del n. 44, secchi, imbianchiti, imbevuti o altrimenti preparati per aumentarne la durevolezza, destinati allo stabilimento della ditta che li deve lavorare o trasformare, in base a permesso rilasciato secondo istruzioni più particolari del Ministro delle Finanze del Reich.</i>	esenti

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 45	Uva, fresca (da tavola): importata in pacchi postali di peso fino a 5 chilogrammi inclusivamente, nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre importata in altro modo: in recipienti del peso di 15 chilogrammi o meno, nel periodo dal 1° agosto al 30 novembre	5 — 7 —
ex 46	Noci e nocciole, immature (verdi) e mature, anche sgusciate, macinate o altri- menti sminuzzate o preparate in modo semplice	2 —
ex 47	Mele, fresche: non imballate: nel periodo dal 25 settembre al 31 dicembre nel periodo dal 1° gennaio al 24 settembre imballate: in sacchi di almeno 50 chilogrammi (peso lordo), nel periodo dal 25 set- tembre al 31 dicembre in altro imballaggio Pere e cotogne, fresche: non imballate: nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno imballate: in sacchi di almeno 50 chilogrammi (peso lordo), nel periodo dal 1° set- tembre al 30 novembre in altro imballaggio	2 — 4,50 2,50 7 — 4,50 2 — 6 — 2,50 7 —
<p><i>Nota. — Le mele, le pere e le cotogne, fresche, sono trattate come non imballate quando si importano alla rinfusa in veicoli. Tale trattamento non resta modificato dal fatto di essere i veicoli suddivisi in scomparti- menti, soltanto mediante pareti verticali, purchè il numero degli scomparti- menti in vagoni di ferrovie, non sia superiore a cinque e dal fatto che il fondo e le pareti dei veicoli, come pure la parte superiore delle frutta, siano coperti con paglia, carta o materie simili da imballaggio.</i></p>		

Numero delle tariffe germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
	Albicocche e pesche, fresche	5 —
	Ciliegie e visciole, fresche	4 —
	Mirtilli e coccole di ginepro, freschi	3 —
ex 51	Aranci e mandarini, freschi	3,25
	Limoni, freschi	esenti
	Cedri e aranci amari, freschi	2 —
ex 52	Fichi:	
	in recipienti del peso di 5 chilogrammi o meno	8 —
	in altri recipienti	4 —
	Nota. — Sotto questa posizione si classificano anche i salami di fichi secchi.	
ex 54	Mandorle secche, con o senza guscio	4 —
ex 55	Carrube, anche macinate	2 —
	Pignoli, maturi (secchi); pignoli, maturi e immaturi, sgusciati, macinati o altrimenti sminuzzati; castagne commestibili (marroni), anche sbucciate, macinate o altrimenti sminuzzate	4 —
56	Limoni tagliati in pezzi o sbuccati, importati in acqua di mare o in acqua salata	4 —
ex 57	Aranci amari, immaturi (verdi o gialli, sbuccati o non sbuccati) anche conservati in acqua salata	2 —
58	Scorze di frutta del Mezzogiorno (scorze carnose di frutta del genere <i>Citrus</i>) fresche (anche conservate in acqua salata), secche, macinate; cedri, tagliati in pezzi e importati in acqua di mare o in acqua salata	2 —
ex 59	Sugo di limone, non contenente etere nè alcool, non cotto o cotto senza aggiunta di zucchero, anche sterilizzato	1 —
ex 66	Peperoni freschi (verdi o anche di altro colore)	esenti
ex 77	Legno di erica, greggio o in pezzi tagliati	esente
93	Legno di quabrancho ed altri legni per concia in tronchi, anche macinati, raspati o altrimenti frantumati	esenti
94	Algarovilla, babla, dividivi, cupole di ghianda, noci di galla, galloni, marabolani, sommacco, vallonea, nonchè altre materie per convia non nominate altrove nella tariffa generale, anche macinate; catecù bruno e giallo (<i>gambier</i>), greggio o depurato; kino	esenti

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 99	Manna (anche mammitè)	esente
ex 107	Pollame di ogni sorta ed altri animali volatili domestici vivi, escluse le oche Nota ad ex 114. — <i>Le concessioni che fossero fatte dalla Germania alle specialità di carni di bestiame, insaccate, di un terzo Stato saranno estese ai salami, mortadelle, cresponi, zamponi e cotechini di produzione italiana.</i>	6 —
ex 117	Pesci semplicemente preparati, con aceto, olio o droghe, in barili Nota. — <i>Si classificano sotto il n. ex 117 anche le cosiddette anguille marinate, preparate mediante cottura e salamoia di aceto e sale.</i>	12 —
ex 135	Formaggio, escluso quello in forme con recipienti immediati, pesanti, compreso il recipiente, kg. 2 ¹ / ₂ o meno: stracchino, gorgonzola, fontina, grana (parmigiano, reggiano, lodigiano), caciocavallo, provolone, montasio e pecorino tipo Relpaese Nota. — I. <i>Nel caso in cui un dazio inferiore a quelli stabiliti per i formaggi compresi sotto il n. ex 135 fosse accordato dalla Germania a un terzo Stato qualsiasi, per qualunque altro genere o specialità di formaggio, lo stesso dazio sarà applicato ai formaggi italiani sopraindicati secondo che si tratti di formaggi di pasta molle o di pasta dura.</i> II. <i>Nella visita doganale per stabilire il tipo di formaggio non debbesi tener conto soltanto della forma o dell'apparenza esterna del prodotto.</i>	20 — 25 —
ex 136	Uova di animali volatili domestici, crude o solamente cotte col guscio, anche tinte, dipinte o altrimenti decorate	5 —
ex 159	Spugne (spugne di mare) lavorate (lavate o imbianchite), anche montate su latta o in modo simile (spugne per lavagna)	50 —
163	Riso, pulito	2,50
(ex 166-167)	Oli grassi:	
ex 166	in fusti: . olio di oliva, puro, olio lavato e olio al solfuro; olio di ricino Nota. — <i>L'olio di oliva puro con un contenuto in acidi grassi liberi (calcolati in acido oleico) di non oltre 20 per cento è esente da dazio.</i>	esenti
ex 167	in altri recipienti: olio di oliva, puro olio di ricino: in stagnoni pesanti chilogrammi 15 o meno, stagnone compreso in altri stagnoni	10 — 8 — 4 —

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
(ex 178-179).	Spiriti:	
ex 178	in recipienti della capacità di 15 litri o più:	
	distillato di marasca (Marascasprit)	500 —
ex 179	in altri recipienti:	
	Maraschino di Zara, in bottiglie originali di capacità non superiore a un litro	600 —
	distillato di marasca (Marascasprit)	500 —
	Note ad ex 178-179.	
	I. — <i>L'applicazione dei dazi convenzionali stabiliti per il distillato di marasca (Marascasprit) e per il Maraschino di Zara è subordinata alla condizione che ogni spedizione sia accompagnata da un certificato rilasciato dalle autorità e con le indicazioni che saranno stabilite d'accordo fra i due Governi e che l'importazione si effettui per le dogane che saranno a ciò debitamente autorizzate d'intesa fra gli stessi Governi.</i>	
	II. — <i>Il dazio di marchi 500, stabilito per il distillato di marasca (Marascasprit) sotto i nn. ex 178-179, è applicabile fino alla concorrenza di un quantitativo complessivo di ettolitri 150 di alcool per anno solare.</i>	
	III. — <i>Le agevolazioni che la Germania accordasse per una qualunque specialità di liquori di un terzo Stato saranno estese ai seguenti liquori italiani: « Maraschino, Mandarinetto, Fernet e Strega ».</i>	
ex 180	Vino e mosto fresco di uva, anche sterilizzati:	
	in recipienti della capacità di 50 litri o più:	
	con contenuto d'alcool naturale; mosto fresco:	
	rosso	32 —
	bianco	45 —
	con contenuto d'alcool rinforzato:	
	Marsala con contenuto in alcool di non meno di 140 gr. e non più di 180 gr. per litro	32 —
	in altri recipienti, con contenuto d'alcool rinforzato:	
	Marsala con contenuto in alcool di non meno di 140 gr. e non più di 180 gr. per litro	55 —
	Note. — I. <i>Le riduzioni di dazio che la Germania concedesse a un terzo Stato per qualsiasi tipo di vini con contenuto di alcool naturale saranno applicate anche ai vini similari con contenuto di alcool naturale di produzione italiana.</i>	
	II. <i>Le riduzioni di dazio che la Germania concedesse a un terzo Stato per vini da taglio saranno applicate anche ai vini similari da taglio di produzione italiana.</i>	
	III. <i>Le riduzioni di dazio che la Germania concedesse ad un terzo Stato per vini, con contenuto di alcool rinforzato, di speciale tipo e provenienza, saranno applicate anche al vino Marsala, considerato sopra.</i>	

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 181	Mosto di uva, cotto con o senza zucchero o altrimenti concentrato (sciropo di uva), senza alcool, sterilizzato, in bottiglie	80 —
ex 182	Vermut, con non meno di 18 gr. di estratto secco libero da zucchero e non più di 180 gr. di alcool, per litro:	
	in recipienti della capacità di litri 15 e più	25 —
	in altri recipienti	35 —
ex 192	Cascami di riso (provenienti dalla mondatura e dalla pulitura del riso), anche macinati, adatti esclusivamente all'alimentazione del bestiame	esen
ex 193	Residui solidi della fabbricazione di olii grassi, anche macinati od in forma di panelli (panelli oleosi)	esenti
ex 200	Paste alimentari (taglierini e altri prodotti simili non cotti, di farina, di semolino, di glutine)	25 — oltre il dazio sul grano
ex 202	Castagne e altre frutta di ogni specie, comprese le frutta del mezzogiorno, e scorze di frutta del mezzogiorno, candite (<i>glacées</i>)	100 —
ex 208	Polvere di latte intero, senza aggiunta di zucchero	40 —
313	Sughi di frutta (eccettuato il sugo d'uva) e di piante, non contenenti etere né alcool, con aggiunta di zucchero o di sciroppo o cotti con aggiunta di zucchero o sciroppo, comprese le marmellate e le gelatine vegetali; sugo di lampone misto ad aceto (<i>Himbeeressig</i>)	60 —
ex 216	Olive, anche conservate in aceto, olio o salamoia; pomodori e cavolfiori preparati per usi fini da tavola; capperi; cetriolini in fusti, salati o riposti nell'aceto con aggiunta di droghe di cui ai numeri 66 e 67 della tariffa, anche con aggiunta di altri ortaggi	30 —
	Carciofi preparati per usi fini da tavola	40 —
	Mostarda di frutta intere o sminuzzate, riposte in sciroppo con aggiunta di glucosio e di senapa	60 —
	Frutta in conserva con zucchero	80 —
ex 219	Generi alimentari e di consumo in recipienti chiusi ermeticamente, in quanto non cadano sotto dazi più alti:	
	Olive conservate in aceto, in olio o in salamoia; sardine e acciughe, compresi i filetti, conservate in olio, anche con piccola aggiunta di capperi; sardine conservate in altro modo che in olio; tonno conservato	30 —
	Conserva (salsa) di pomodori	15 —
	Frutta d'ogni specie, conservate senza zucchero	50 —
ex 225	Pomice e tripolo, greggi, macinati, o lavati, non preparati per la vendita al minuto:	
	in mattonelle	0,25

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
<i>Segue</i> ex 225	altri:	
	greggi	esenti
	macinati o lavati	0,25
ex 231	Talco greggio, anche macinato	esente
ex 233	Ardesia in tavole e lastre, greggie	0,90
ex 234	Marmo ed alabastro, greggi o semplicemente sgrossati, anche segati, ma su non più di tre lati, o in lastre non spaccate, non segate (tagliate); anche macinati	esenti
	<i>Nota. — Le pietre della specie sopra indicata sono trattate come semplicemente sgrossate, anche quando, oltre lo sgrossamento fatto per renderle atte al trasporto, siano state lavorate soltanto con la piccozza o con lo scalpello a punta in guisa tale da mostrare forme regolarmente squadrate con superfici appianate, cioè liberate da cavità e prominenze notevoli, e con spigoli regolarmente diritti.</i>	
ex 236	Altre terre e materie minerali greggie, non nominate, nè comprese altrove in tariffa generale, anche calcinate, lavate, macinate, o depurate	esenti
265	Mercurio e sue leghe (amalgame)	esenti
ex 270	Zolfo, greggio o raffinato, anche polverizzato	esente
	<i>Nota. — Il fiore di zolfo è compreso sotto il n. ex 270.</i>	
275	Acido borico e borace (borato di sodio idrato)	3 —
ex 279	Acido citrico	10
ex 317 V	Citrato di calcio	esente
ex 353	Oli volatili (essenze) dei frutti del genere <i>Citrus</i> (essenza di arancio, di limone, di bergamotto, di mandarino, ecc.)	20 —
368	Fiammiferi di stearina, di cera, e di simili materie	50 —
ex 384	Estratti tannici, non nominati altrove in tariffa generale:	
	liquidi	2 —
	solidi	4 —
ex 385	Sugo di liquirizia:	
	con aggiunta di zucchero, di miele, di essenza di anice, di sale ammoniaco o di altri condimenti o sostanze medicinali oppure preparato per la vendita al minuto	60 —

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
<i>Segue</i> ex 385	altro greggio o depurato, anche in cannelli, semplicemente imballati sciolti	esente
	<p><i>Nota. — Si considerano come imballati sciolti solo i cannelli lisci, imballati semplicemente in casse, o in altri recipienti più grandi, che si usano direttamente per la spedizione, e ciò anche quando siano divisi l'uno dall'altro da fogli di carta o simili, al solo scopo di impedire che si attacchino insieme. I cannelli che sono divisi mediante intaccature, tagli o simili, in pezzi a bocconi, o che si importino in uno speciale involucro di carta o in piccoli recipienti, si devono daziare come sugo di liquirizia preparato per la vendita al minuto.</i></p>	
ex 391	<p>Seta greggia, non tinta:</p> <p>non torta o torta una volta</p> <p>torta due volte</p>	<p>esente</p> <p>150 —</p>
	<p><i>Note. — I. Come torta due volte si classifica anche la seta torta più di due volte.</i></p> <p><i>II. L'organzino (seta greggia destinata a formare l'ordito e costituita da due o più fili di seta greggia accoppiati in una operazione dopo essere stati ritorti singolarmente) e le trame (seta greggia usata per ripieno e costituita da due o più fili di seta greggia non ritorti, ma che hanno ricevuto una leggera torsione) sono considerati come seta greggia torta una volta.</i></p>	
ex 394	Seta artificiale non torta o torta una volta, non tinta	60 —
ex 395	Seta artificiale torta due volte, non tinta	120 —
396	Cascami di seta, non pettinati	esenti
ex 397	Cascami di seta, pettinati, non tinti	esenti
	<p><i>Nota. — La filusella pettinata proveniente da cascami di seta tinta è esente da dazio.</i></p>	
ex 398	<p>Filati di cascami di seta, semplici od a più capi, anche torti, non commisti con altre materie tessili o filati:</p> <p>non tinti</p>	<p>esenti</p>
	<p><i>Nota. — I filati di cascami di seta artificiale non tinti sono esenti da dazio.</i></p>	
ex 440	<p>Filati di cotone, semplici, greggi:</p> <p>fino al n. 11 inglese</p> <p>oltre il n. 11 fino al n. 17 inglese</p> <p>oltre il n. 17 fino al n. 22 inglese</p>	<p>10,80</p> <p>14,40</p> <p>19,80</p>

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
	oltre il n. 22 fino al n. 32 inglese	25,20
	oltre il n. 32 fino al n. 47 inglese	32,40
	<i>Nota. — I dazi convenzionati per i filati del n. ex 440 saranno applicati entro i limiti di un quantitativo annuo di tali filati, che sarà stabilito di comune accordo fra i due Governi e da importare per le dogane che saranno a ciò autorizzate d'intesa fra gli stessi Governi.</i>	
ex 445	Tessuti fitti di cotone per mobili e addobbi (ad eccezione del velluto e della felpa, dei tessuti vellutati e felpati), tinti, stampati, operati, a colori:	
	importati in pezza per essere venduti a misura	350 —
ex 457	Fazzoletti stampati, di tessuto di solo cotone avente nel quadrato di 5 mm. di lato, fra catena e trama, da 30 fino a 44 fili, con lato non superiore a 50 cm. e con orli semplici:	
	del peso di 80 grammi o più per ogni metro quadrato	175 —
	del peso di 40 grammi o più, ma di meno di 80 grammi per ogni metro quadrato	255 —
	<i>Nota. — Per i fazzoletti del numero ex 457 non si riscuote il sopraddazio del 15 % per l'orlatura, stabilito dal n. 10 delle note generali alla 5^a categoria della tariffa generale.</i>	
ex 470	Canapa, pettinata	esente
ex 475	Filati di canapa e filati di stoppa di canapa:	
	semplici, greggi:	
	fino al n. 6 inglese	10,50
	oltre il n. 6 fino al n. 10 inglese	12 —
	oltre il n. 10 fino al n. 16 inglese	13,50
515	Crino di cavallo (della criniera o della coda), preparato:	
	pettinato, strato, imbianchito, tinto	esente
	arricciato, anche misto con peli di altri animali o con materie filamentose vegetali	5 —
ex 519	Scarpe grossolane di tessuto di cotone, con soles cucite formate di trece di filati di canapa riunite mediante cucitura, anche cucite con pelle non verniciata per protezione degli occhielli	70 —
(537-538)	Cappelli da uomo, di feltro (esclusi quelli verniciati):	
537	di feltro di pelo:	ciascuno
	non guarniti	1,30
	guarniti	1,80

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
568	di feltro di lana:	ciascuno
	non guarniti	0,60
	guarniti	0,80
540	Campane di feltro, ridotte totalmente o in parte in forma di cappelli:	
	di feltro di pelo	1 —
	di feltro di lana	0,40
ex 541	Cappelli di paglia:	
	da donna, non foggiate come quelli da uomo:	
	non guarniti	0,70
	guarniti	1,20
	altri:	
	non guarniti	0,80
	guarniti	1,20
	Cappelli di truciolo:	
	con trecce di larghezza superiore a 7 millimetri:	
	non guarniti	0,20
	guarniti	0,40
	altri:	
	non guarniti	0,60
	guarniti	0,90
	Cappelli di trecce di canapa (compresi quelli di fagol), anche misti con altre fibre vegetali:	
	non guarniti	0,60
	guarniti	1,20
ex 556	Sandali di pelle, con suola di cuoio, pesanti grammi 600 o meno al paio	per quintale 180 —
562	Guanti, interamente o in parte di pelle (esclusi i guanti ricoperti o foderati di pelliccia ed i guanti imbottiti da scherma)	600 —
	<i>Nota. — Nel daziamento dei guanti, interamente o in parte di pelle, non si tiene conto delle guarnizioni, comprese quelle di pelliccia o di piuma, dei ricami, dei fiocchi nè di altri abbellimenti.</i>	

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 563	Pelli di coniglio conciate per la fabbricazione di pellicce, preparate mediante taglio e tintura ad imitazione delle pelli fini da pellicceria	esenti
ex 574	Camere d'aria di gomma elastica, per cerchiare ruote di veicoli	125 —
ex 578	Gomme piene per ruote di veicoli	100 —
	Copertoni di protezione per le camere d'aria da ruote di veicoli, di tessuto imbevuto o spalmato di gomma elastica o in strati riuniti con gomma elastica	125 —
587	Trecce di truciolo:	
	non tinte	1 —
	tinte	2 —
588	Trecce di paglia, libro, radici di albero, giunco, ginestra, erba, lana di legno, foglie di palma, alghe, o di altre materie vegetali da intreccio:	
	non imbianchite, non tinte	esenti
	imbianchite, tinte	8 —
(590-591)	Lavori da panierajo ed altri lavori d'intreccio:	
590	grossolani, greggi o tinti, trattati con mordenti, verniciati:	
	di truciolo, di canna comune, di bacchette non scortecciate, nè spaccate, o di canna nobile non lavata, non scortecciata, nè spaccata	4 —
	di bacchette scortecciate, spaccate, anche piallate	12 —
	di canna nobile lavata, scortecciata, spaccata, anche piallata	16 —
	di altre materie da intreccio	16 —
591	altri non grossolani, specialmente quelli laccati, puliti, bronzati, dorati, argentati	48 —
(ex 596-597)	Scope, altre che quelle di stipa, e spazzole:	
ex 596	grossolane, anche in unione con legno, canna o ferro non laccati nè puliti:	
	di materie vegetali o di succedanei di fibre vegetali; radazze con manico ed oggetti analoghi per pulire	3 —
ex 597	grossolane, in unione con legno, canna o ferro laccati o puliti	24 —

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 607	Coralli rossi lavorati (strofinati, levigati, forati):	
	non montati	180 —
	non montati, inflati su fili di materie tessili o su cordoncini, per scopo di imballaggio e di trasporto	300 —
ex 611	Bottoni di corno, stampati, torniti o fresati, esclusi quelli di unghia, con o senza gambo	200 —
	Bottoni di unghia, stampati, corrispondenti ai campioni depositati	70 —
	Nota. — <i>La facoltà di sdoganamento dei bottoni di unghia al dazio di marchi 70 è limitata alle dogane che saranno designate d'intesa fra i due Governi.</i>	
ex 622	Manici da frusta:	
	greggi	3 —
	grossolani, lavorati	10 —
ex 631	Lavori di legno fini (esclusi i bastoni) anche in unione con altre materie, in quanto per effetto di tale unione non siano soggetti a dazi più alti:	
	Teste di pipe e pipe, di radica o legno d'ericca, queste ultime anche con bocchino, di osso, di corno o di ebano, anche in unione con metallo comune	45 —
	Mobili e loro parti, scolpiti o intagliati	60 —
	Mobili e loro parti, con lavoro d'intarsio, in quanto per la materia costituente l'intarsio non siano soggetti a dazio più alto, o anche finemente dipinti, dorati, argentati o bronzati	72 —
ex 640	Pettini e forcelle di celluloidi, in quanto per l'unione con altre materie non ricadano sotto dazi più elevati o non siano da considerare come imitazioni di lavori soggetti a maggior dazio	250 —
ex 646	Bottoni di corozo (avofio vegetale), anche in unione con altre materie, purchè questa unione non li assoggetti a dazi più alti	100 —
ex 674	Libri in tutte le lingue, stampati o manoscritti, anche con illustrazioni di ogni sorta nel testo, fuori testo o semplicemente inserite; carta manoscritta; carta stampata, esclusa quella nominata nella sezione undicesima della tariffa generale: musica, tutti questi lavori anche rilegati	esenti
677	Quadri (dipinti a mano) su tessuti di materie tessili vegetali, su legno, metalli comuni o leghe di metalli comuni, carta o pietra; disegni, anche rilegati o incollati su carta, cartone, tessuti o simili	esenti
ex 680	Alabastro e marmo, segati su più di tre lati, greggi o semplicemente sgrossati sui lati non segati	0,25
	Nota. — <i>Nel trattamento del marmo e dell'alabastro non si considerano come segati, ma greggi, i lati tagliati col filo elicoidale, quando le tracce di questo siano riconoscibili o l'uso del filo elicoidale venga provato dall'importatore.</i>	

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
(ex 682-683)	Lastre:	
ex 682	segate (tagliate) o spaccate, non levigate, nè piellate, pulite o smaltate:	
	di alabastro, di marmo, di serpentino	3,50
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lava porosa o compatta	3 —
	di altre pietre (ad eccezione della pietra calcarea, suscettibile di pulitura, dell'ardesia e della mica)	2,50
	<i>Nota. — Le lastre di marmo, di alabastro di spessore superiore a 16 centimetri, si classificano sotto il n. ex 680.</i>	
ex 683	levigate, piellate, pulite o smaltate:	
	di alabastro, di marmo, di serpentino	20 —
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure	15 —
684	Blocchi e lastre di ardesia, segati (tagliati) su uno o più lati (canti), non piellati, nè levigati, nè puliti	3 —
(ex 685-686)	Lavori da scalpellino, non levigati, non piellati, anche in unione con legno o ferro non laccati nè puliti, esclusi i lavori di pietra calcarea suscettibile di pulitura:	
ex 685	semplici, non profilati, nè torniti, nè ornati:	
	di alabastro, di marmo, di serpentino	2,50
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lava porosa o compatta	1,25
ex 686	profilati, in tutto o in parte torniti o ornati:	
	di alabastro, di marmo, di serpentino	5 —
	di granito, di porfido, di sienite o di simili pietre dure; di lava porosa o compatta	5 —
	di altre pietre (esclusa l'ardesia)	3 —
690	Lavori da scultore o da intagliatore fatti di pietre di ogni sorta, in quanto siano oggetti artistici, compresi i lavori punteggiati	esenti
	<i>Nota. — Le statue di marmo e di altre pietre sono considerate come oggetti artistici, senza tener conto della loro esecuzione artistica e tecnica, della loro destinazione o grandezza. Si considerano come statue le riproduzioni dell'intero corpo umano o animale, comprese quelle simboliche e stilizzate ed i busti.</i>	

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 691	Lavori di pietre, non compresi in altri numeri della tariffa generale, non uniti con altre materie o uniti soltanto con legno o con ferro, eccettuati gli oggetti di lusso: di alabastro, di marmo, di serpentino <i>Ad 692. — Non si considerano come oggetti di lusso agli effetti del n. 692 della tariffa generale le coppe da lampade, di alabastro, pesanti più di kg. 5 e delle quali la superficie sia liscia o soltanto tornita, profilata o scanalata.</i>	30 —
ex 695	Pietre da affilare, naturali (pietre coti), oltre che quelle che rientrano nel n. 694 della tariffa generale, non commiste con altre materie	0,50
759	Lastrine di vetro; perle di vetro, perline di vetro forate e scaglie di vetro anche inflatate su fili di materie tessili unicamente a scopo di imballaggio e di trasporto; goccioline di vetro (lagrime di vetro, lacrime bataviche); granelli di vetro (palline di vetro; gocce di vetro massicce): bianchi o colorati dipinti, dorati o argentati	2 — 15 —
ex 760	Coralli di vetro, non montati, anche infilati su fili di materie tessili unicamente a scopo di imballaggio e di trasporto, greggi	30 —
ex 761	Perle di vetro, vetrificazioni imitanti le pietre preziose, pietre da gioielli di vetro e coralli di vetro, cuciti o infilati su fili di materie tessili, cordoncini o fili metallici e adoperabili senza altro come ornamento	120 —
ex 764	Dipinti su vetro; mosaici di vetro	40 —
ex 767	Lavori di vetro o di smalto, in unione con altre materie, in quanto non siano nominati particolarmente in altre voci della tariffa generale o per la loro unione con altre materie non vadano soggetti a dazi più alti: dipinti, dorati, argentati o fregiati di disegni a colori applicati a freddo o fissati a fuoco altri	100 — 80 —
ex 879	Apparecchi per la preparazione del caffè in bevanda (macchine per caffè espresso), di rame, tombacco o ottone, anche dorati o argentati a falso, colorati o nichelati, in quanto per la loro unione con altre materie non vadano soggetti a dazi più alti: del peso ciascuno: di più di 20, ma meno di 150 chilogrammi di 20 chilogrammi o meno	50 — 70 —
ex 907	Motori generatori elettrici, esclusi le dinamo per illuminazione ed accensione per automobili, i motori d'avviamento per motori a combustione, del peso netto: di 15 chilogrammi o meno di più di 15 fino a 150 chilogrammi	40 — 23 —
<i>Nota ad 907. — Si classificano sotto il n. ex 907 come motori elettrici, anche i ventilatori elettrici aventi la ruota di ventilazione posta direttamente sull'albero del motore elettrico.</i>		

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
ex 912 C	Apparecchi per la preparazione del caffè in bevanda (macchine per caffè espresso) di metallo comune, anche nichelate, con riscaldamento elettrico del peso netto ciascuno:	
	di più di 3 chilogrammi	50 —
	di 3 chilogrammi o meno	70 —
ex 915	Automobili, del peso netto:	
	1. di più di 2 1/2 fino a 5 quintali:	
	fino al 30 giugno 1926	250 —
	dal 1° luglio 1926	225 —
	dal 1° gennaio 1927	200 —
	dal 1° luglio 1927	150 —
	dal 1° gennaio 1928	100 —
	dal 1° luglio 1928	75 —
	2. di più di 5 fino a 9 quintali:	
	fino al 30 giugno 1926	175 —
	dal 1° luglio 1926	175 —
	dal 1° gennaio 1927	175 —
	dal 1° luglio 1927	150 —
	dal 1° gennaio 1928	100 —
	dal 1° luglio 1928	75 —
	3. di più di 9 fino a 12 quintali:	
	fino al 30 giugno 1926	180 —
	dal 1° luglio 1926	180 —
	dal 1° gennaio 1927	180 —
	dal 1° luglio 1927	150 —
	dal 1° gennaio 1928	100 —
	dal 1° luglio 1928	75 —

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero della tariffa germanica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio per quintale (marchi del Reich)
	4. di più di 12 fino a 22 quintali:	
	fino al 30 giugno 1926	200 —
	dal 1° luglio 1926	190 —
	dal 1° gennaio 1927	175 —
	dal 1° luglio 1927	150 —
	dal 1° gennaio 1928	100 —
	dal 1° luglio 1928	75 —
ex 941	Strumenti ad arco ed a pizzico:	
	chitarre, mandolini e mandole ?	30 —
ex 942	Strumenti musicali a fiato:	
	flauti e clarini	60 —
ex 944 B	Armoniche a mantice	60 —

TARIFFA B.

DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA.

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
22	Condimenti per brodi e per minestre, in recipienti o in involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro):			
a	fino a 1 chilogramma	quintale	50 —	—
b	di più di 1, fino a 25 chilogrammi	id.	45 —	—
c	di più di 25 chilogrammi	id.	30 —	—
ex 105	Birra:			
a	in fusti	ettolitro	15 —	—
	<i>Ad 105. — La birra germanica non sarà sottoposta a dazi diversi o più alti di quelli che siano applicabili alla birra più favorita di qualsiasi altra provenienza.</i>			
ex 168	Tele di lino e di canapa:			
c	smerigliate	quintale	50 —	—
ex 181 ex a/1	Cotone per nitrocellulosa	id.	3. —	—
189	Reti di cotone	id.	Aumento di 10 % sul dazio dei filati di cui sono composte.	—
	<i>Ad 196. — Seguono il trattamento di questa voce i panni da filtro (tessuti imbevuti con creosoto, oli pesanti derivanti dalla distillazione del petrolio, idrato di rame), anche forati o con lati cuciti.</i>			
197	Tessuti di cotone incerati	id.	60 —	0,8
ex 198 b	Tessuti di cotone smerigliati	id.	50 —	—
eu 199	Cinghie e tubi, di cotone:			
b	altri	id.	70 —	0,1
ex 200	Velluti di cotone:			
e a	comuni:			
	4. stampati	id.	275 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 201	Calze di cotone:			
ex b	foggiate:			
	ex 1. intere, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina:			
	β) più di 400, fino a 500 grammi	quintale	300 —	—
	γ) fino a 400 grammi	id.	450 —	0,1
ex 205	Tulli di cotone:			
ex b	apparecchiati, imbianchiti o tinti, pesanti più di 300 grammi per metro quadrato, e aventi nello spazio di un centimetro di larghezza o di lunghezza:			
	1. fino a 9 fori	id.	450 —	—
	2. più di 9, fino a 12 fori	id.	525 —	—
ex 207	Galloni e nastri di cotone:			
b	altri:			
	1. lisci	id.	125 —	0,3
	2. operati o broccati	id.	200 —	0,4
211	Lane:			
ex e	pettinate:			
	1. non tinte	id.	15 —	0,8
ex 213	Crino animale:			
c	arricciato	id.	20 —	—
ex 217 ex a	ex 1. Filati di lana, altri, semplici, greggi, che misurano per chilogramma:			
	α) fino a 10 mila metri	id.	45 —	0,4
	ex β) più di 10 mila, fino a 20 mila metri	id.	55 —	0,3
238	Galloni e nastri, di lana	id.	240 —	0,2
239	Passamani, di lana	id.	300 —	0,3

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
243	Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1000 grammi per metro quadrato	quintale	120 —	—
ex 262	Maglie di seta artificiale:			
ex a	calze:			
	1. tagliate	chilogr.	12 —	0,5
	2. foggiate	id.	16 —	0,5
	NOTE GENERALI ALLA CATEGORIA XVI. — (Vestimenta, biancheria e altri oggetti cuciti non compresi in altre categorie).			
	1. Nella classificazione degli oggetti cuciti nominati nel trattato, il tessuto o altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione, sarà preso come base solo nel caso in cui questo tessuto o altro prodotto di materia tessile superi il decimo della superficie dell'oggetto cucito. Se tale condizione non si verifica, si prenderà come base il dazio della materia tessile di cui gli oggetti sono principalmente formati.			
	2. Nella classificazione degli oggetti cuciti non si tien conto dei bottoni.			
	3. Gli oggetti con orli a giorno di ogni specie fatti con la macchina da cucire sistema Gegauf, o altre, non si considerano come ricamati; essi sono sottoposti al dazio convenzionale del tessuto, aumentato del sovraddazio di 10 per cento. A nulla influisce la circostanza che in detti oggetti siano stati tolti dei fili di trama e di catena. Gli stessi oggetti con orli a giorno combinati sono ammessi al dazio convenzionale del tessuto, aumentato di 20 per cento. Negli oggetti di biancheria (da letto o da tavola, asciugamani e fazzoletti) e nelle tende semplicemente orlate, gli angoli muniti di punti a festone o tela di ragno (araignées) non sono considerati come ricami e non se ne deve tener conto nel computo del dazio.			
	4. La sopratassa di cucitura per i fazzoletti, le tende semplicemente bordate o orlate, anche con orli a giorno, e altri oggetti simili è fissata nella misura di 10 per cento del dazio convenzionale del tessuto.			
ex 270	Oggetti cuciti di canapa, lino, juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:			
b	biancheria da letto e da tavola, asciugamani e altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati		Aumento di 10 % sul dazio del tessuto.	

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiora- zione
(Segue) ex 270				
e	busti per donna e per ragazzi:			
	1. lisci	ciascuno	0,50	0,5
	2. ricamati o guarniti	—	Aumento di 10 % sul da- zio del tessuto.	0,2
d	altri	—	Aumento di 40 % sul da- zio del tessuto.	—
ex 272	Oggetti cuciti di lana, crino e peli:			
ex b	altri:			
	Mantelli di lana, per signora e bambini	—	Aumento di 40 % sul da- zio del tessuto.	—
	<i>Ad 272. — I tappeti in pezza da vendere a metro, nono sottoposti alla sopratassa per la cucitura, quando presentano le estremità cucite per evitare lo sfilacciamento del tessuto.</i>			
	<i>La sopratassa per la cucitura dei tappeti di lana fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati o bordati lungo i due lati sprovvisti di cimose, è fissato a 10 per cento.</i>			
	<i>Negli altri casi i tappeti di lana semplicemente orlati o bordati sono soggetti, per la cucitura, alla sopratassa del 20 per cento.</i>			
ex 273	Oggetti cuciti di seta:			
b	altri	—	Aumento di 50 % sul da- zio del tessuto.	—
ex 281	Leghe ferro-metalliche, allo stato greggio:			
b	ferro-cromo, contenente in cromo più di 10, fino a 90 per cento	quintale	8 —	0,4
e	ferro-molibdeno, contenente in molibdeno più di 5, fino a 90 per cento	id.	18 —	0,3
h	ferro-tungsteno, contenente in tungsteno più di 5, fino a 90 per cento	id.	18 —	0,2
i	ferro-vanadio, contenente in vanadio più di 5, fino a 90 per cento	id.	18 —	—
j	altre, non nominate	id.	18 —	0,3
284	Acciai in lingotti:			
a	comuni	id.	3 —	0,3
b	speciali	id.	6 —	0,4

ex 287	Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie:			
	I. Aventi in sezione lato o diametro di 8 millimetri o meno	—	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio degli acciai comuni laminati a caldo, in barre o verghe secondo la sezione.	—
	II. Tonde, ovali, quadre, piatte, piatte arrotondate, angolari, esagonali, ottagonali, a T, a Z, non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	—	Aumento di lire 2 il quintale sul dazio degli acciai comuni laminati a caldo, in barre o verghe.	—
289	Ferri e acciai, battuti in barre a sezione costante, non altrimenti lavorate	—	Aumento di lire 1.50 il quintale sul dazio dei ferri ed acciai, secondo la specie, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, secondo la sezione.	—
291	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo:			
a	con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e della grossezza:			
	1. di un millimetro o più	quintale	15 —	0,5
	2. di meno di 1, ma più di mezzo millimetro	id.	17 —	0,5
	3. di mezzo millimetro o meno	id.	18 —	0,5
b	con resistenza di 75 chilogrammi o più per millimetro quadrato di sezione e della grossezza:			
	1. di un millimetro o più	id.	20 —	0,5
	2. di meno di 1, ma più di mezzo millimetro	id.	22 —	0,5
	3. di mezzo millimetro o meno	id.	25 —	0,5
ex 292 ex a	ex 2. Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadra, greggi o soltanto lucidati, con resistenza di 130 chilogrammi o più, ma meno di 150 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	β) di millimetri 1 e mezzo o meno, ma più di millimetri 0,5	id.	23 —	0,2

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 295	<p>γ) di millimetri 0,5 o meno, ma più di millimetri 0,3</p> <p>Cavi e corde, di filo di ferro o di acciaio, di cui ai numeri 292 a-2 α e a-3 β anche rivestiti di materia tessile o con nucleo di materia tessile</p> <p>Ad 295. — <i>Nella determinazione del dazio dei cavi e delle corde, di ferro o di acciaio, fatti con fili i quali, pur avendo la stessa sezione e lo stesso diametro, presentano tuttavia una resistenza differente per millimetro quadrato di sezione, non si tien conto dei fili aventi maggiore resistenza nel caso in cui il loro peso non ecceda il 10 per cento del peso dei rispettivi cavi e corde o del peso dei fili che hanno il medesimo diametro.</i></p>	quintale	35 —	0,2
298	Acciai speciali, laminati a caldo, in lamiera piane, anche ricotte, greggie	id.	Aumento di lire 8 il quintale sul dazio dei fili di cui sono formati.	—
299	Lamiere piane di ferro o di acciaio, laminate a freddo, anche imbianchite, ma non ulteriormente lavorate	id.	Aumento di lire 4 il quintale sul dazio dei ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiera piane, secondo la grossezza.	—
ex 300	Lamiere di ferro o di acciaio, lavorate:	id.	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati a caldo in lamiera piane, secondo grossezza.	—
ex g	piombate, zincate	id.	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
i	stagnate	id.	Aumento di lire 4 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
j	laccate o finemente verniciate	id.	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
k	nichelate	id.	Aumento di lire 6 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—

LEGISLATURA XXVII. — 1^a SESSIONE 1924-26. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
l	brunite	quintale	Aumento di lire 16 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie.	—
ex 303 a	Tubi di ferro o di acciaio, lavorati con sole operazioni di carattere meccanico:			
	ex 1. con filettatura esterna cilindrica, senza manicotto	id.	Aumento di lire 0.75 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	—
	Ad 304. — Sono classificate sotto la voce 304-a le capsule di chiusura per i tubi (lappi e cuppe per tubi). Sono classificati sotto la voce 304-b i giunti a vite cosiddetti olandesi.			
309	Materiali fissi per ferrovie e tramvie, non nominati, esclusi quelli elettrici:			
a	per ferrovie portatili o aeree	id.	18 —	0,5
b	per ferrovie ordinarie o tramvie:			
	1. prevalentemente di ghisa	id.	16 —	0,5
	2. prevalentemente di ferro o di acciaio	id.	20 —	0,5
ex 310	Tubi di ghisa:			
a	greggi o solo intestati:			
	1. con parete di grossezza superiore a 7 millimetri:			
	α) dritti	id.	6,50	0,3
	β) altri	id.	7 —	0,3
	2. con parete della grossezza di 7 millimetri o meno	id.	10 —	0,3
b	grossolanamente verniciati o incatramati	id.	Aumento di lire 0.50 il quintale sul dazio dei greggi.	—
ex 311	Ghisa non malleabile, in getti non nominati:			
a	greggi:			
	temprati (induriti per fusione in conchiglia), pesanti per pezzo:			
	α) 100 chilogrammi o più	id.	8 —	0,6

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	β) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	8,50	0,6
	γ) meno di 10 chilogrammi	id.	11 —	0,6
	2. altri, pesanti per pezzo:			
	α) 100 chilogrammi o più	id.	6 —	0,6
	β) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	id.	6,50	0,6
	γ) 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	id.	8,50	0,6
	δ) meno di 1 chilogramma	id.	12 —	0,6
b	piallati, torniti o in altro modo lavorati:			
	1. temprati (induriti per fusione in conchiglia), pesanti per pezzo:			
	α) 100 chilogrammi o più	id.	12 —	0,6
	β) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	id.	13 —	0,6
	γ) 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	id.	15,50	0,6
	δ) meno di 1 chilogramma	id.	20 —	0,6
	2. altri, pesanti per pezzo:			
	α) 100 chilogrammi o più	id.	9 —	0,6
	β) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	id.	10 —	0,6
	γ) 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	id.	12 —	0,6
	δ) meno di 1 chilogramma	id.	16 —	0,6
ex g	nichelati	id.	Aumento di lire 6 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex h	smaltati:			
	ex 2. altri:			
	vasche da bagno e lavabi	quintale	28 —	—
ex 312	Ghisa malleabile, in getti:			
ex a	greggi, pesanti per pezzo:			
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	20 —	0,3
	6. grammi 100 o più, ma meno di 1 chilogramma	id.	25 —	0,3
	7. meno di grammi 100	id.	32 —	0,45
ex b	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo su piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:			
	5. chilogramma 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	24 —	0,3
	6. grammi 100 o più, ma meno di 1 chilogramma	id.	30 —	0,3
	7. meno di grammi 100	id.	38 —	0,45
ex 314	Ferri e acciai in pezzi fucinati o stampati a caldo non nominati:			
ex a	greggi, pesanti per pezzo:			
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	id.	16 —	0,4
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	id.	19 —	0,4
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	24 —	0,4
	6. grammi 100 o più, ma meno di 1 chilogramma	id.	28 —	0,4
	7. meno di grammi 100	id.	35 —	0,4
ex b	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo su piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:			
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	id.	19 —	0,4

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	quintale	22 —	0,4
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	27 —	0,4
	6. grammi 100 o più, ma meno di 1 chilogramma	id.	32 —	0,4
	7. meno di grammi 100	id.	42 —	0,4
315	Ferri e acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, lavorati su tutta o larga parte della loro superficie:			
a	con sole operazioni di carattere meccanico (piallati, limati, bucati, ecc.) pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5000 o più	id.	19 —	0,4
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000	id.	20 —	0,4
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	id.	25 —	0,4
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	id.	30 —	0,4
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	35 —	0,3
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 1	id.	42 —	0,3
	7. meno di grammi 100	id.	58 —	0,3
b	grossolanamente verniciati	id.	Aumento di lire 0.50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	—
c	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati, piombati o alluminati	id.	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	—
d	zincati	id.	Aumento di lire 3.50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
e	stagnati	quintale	Aumento di lire 4.50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	—
f	nichelati o commisti con altre materie	id.	Aumento di lire 9 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	—
g	bruniti	id.	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	—
h	dorati o argentati	id.	70 —	—
	<p>Ad 311 a 315. — <i>Gli oggetti compresi nelle voci 311 a 315 si considerano come greggi, anche se dopo il getto, la fucinazione o la stampatura, siano stati asportati in qualunque modo i pezzi di colata o materozze, le sbavature, la sabbia della forma o l'ossido di fusione, purchè dette operazioni non costituiscano un vero lavoro sulla superficie dell'oggetto. È indifferente che le dette operazioni siano state eseguite a mano o a macchina, come ad esempio, mediante botte rotativa o tamburo di liscivatura o getto di sabbia.</i></p>			
	<p><i>Nella classificazione dei ferri o acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, non si tiene conto della spalmatura o della colorazione, fatta con grasso, minio, catrame, grafite o asfalto o con altre simili sostanze al solo scopo di preservarli dalla ruggine.</i></p>			
ex 316	Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, e dadi per bulloni:			
a	fucinati o stampati a caldo, anche parzialmente lavorati, aventi in sezione un diametro:			
	4. inferiore a 5 millimetri	id.	30 —	0,1
b	altri	id.	35 —	—
321	Rondelle, piastrine e briglie (flange) di ferro o di acciaio per tubi, greggie o lavorate, con uno o più fori, della grossezza:			
a	di 12 millimetri o più	id.	17 —	0,3

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) 321				
b	di 5 millimetri o più, ma meno di 12 millimetri	quintale	20 —	0.3
c	di 1 millimetro o più, ma meno di 5 millimetri	id.	25 —	0.3
d	inferiore a 1 millimetro	id.	30 —	0.5
ex 322	Saracinesche, di ghisa, di ferro o di acciaio:			
ex a	non commiste con altri metalli, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	id.	17 —	0.5
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di chilogrammi 50	id.	21 —	0.5
	3. di chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	26 —	0.5
ex b	commiste con altri metalli, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	id.	22.50	0.5
	2. di chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 50	id.	28.50	0.5
	3. di chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	id.	39 —	0.5
ex 323	Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio:			
ex a	greggie:			
	2. ad anelli di ferro o di acciaio, tondi o quadri, bolliti o saldati, aventi gli anelli di lunghezza interna uguale o inferiore a tre volte e mezzo la grossezza del ferro impiegato	id.	Dazio delle catene ad anelli di lunghezza interna superiore a tre volte e mezzo la grossezza del ferro impiegato.	—
	ex 2. catene e catenelle smontabili e loro parti, di ghisa malleabile, greggie:			
	I. Con elementi pesanti ciascuno meno di grammi 100	id.	32 —	—
	II. Altre	id.	25 —	—
	ex 4. a piastrene con rulli, pesanti, per metro lineare:			
	e) 1 chilogramma o più, ma meno di 5 chilogrammi	id.	88 —	0.2

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) ex 323 ex a)	9) 100 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	100 —	0.1
ex 324	Molle di acciaio:			
a	a balestra, del peso per pezzo:			
	1. di 55 chilogrammi o più	id.	22 —	0.2
	2. di meno di 55 chilogrammi	id.	26 —	0.2
d	di qualsiasi altra specie, del peso per pezzo:			
	1. di più di 10 chilogrammi	id.	22 —	0.4
	2. di più di chilogrammi 2 fino a chilogrammi 10	id.	30 —	0.4
	3. di più di 100 grammi, fino a 2 chilogrammi	id.	50 —	0.2
	4. di più di 20 grammi fino a 100 grammi	id.	150 —	—
	5. fino a 20 grammi	id.	400 —	—
ex d	per cinture da ernie	id.	80 —	—
ex 325	Mobili di ferro o di acciaio:			
a	per operazioni chirurgiche o per uso clinico	id.	50 —	0.6
326	Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piombate, zincate, stagnate o con accessori d'altre materie	id.	28 —	0.5
327	Recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti, pesanti:			
a	75 chilogrammi o più	id.	36 —	0.4
b	più di 35 chilogrammi, ma meno di 75 chilogrammi	id.	39 —	0.4
c	35 chilogrammi o meno	id.	42 —	0.4
330	Serrature e loro parti: di ferro o di acciaio, anche brunite, verniciate, nichelate, dorate, argentate o commiste con altri metalli:			
a	semplici	id.	50 —	0.2
b	altre	id.	90 —	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
331	Guarniture di ghisa, di ferro o di acciaio, per mobili e per porte o finestre (cremonesi, chivistelli, ganci, cerniere, bocchette, ecc.):			
a	greggie	quintale	30 —	0.3
b	lavorate:			
	1. commiste con altri metalli	id.	50 —	0.2
	2. altre	id.	40 —	0.2
	Ad 331-b). — Seguono il trattamento della voce 331-b) gli attaccapanni e i cappellinai, le mensolette ed i porta-asciugamani.			
ex 332	Aghi di ferro o di acciaio, compresi i recipienti o gli involucri immediati:			
a	diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricami e simili, compresi i ferri da calze	id.	20 —	0.6
b	torti, da uncinetto e simili, anche con manico di altra materia	id.	50 —	0.6
c	da cucire e per macchina da cucire, della lunghezza:			
	1. di 5 centimetri e più	id.	150 —	—
	2. inferiore a 5 centimetri	id.	250 —	—
ex 338	Forbici di ferro o di acciaio:			
ex a	tosatrici a pettine da parrucchiere e per uso casalingo, pesanti meno di 350 grammi per pezzo	cento	60 —	—
ex b	non a pettine:			
	1. per uso industriale o agricolo	quintale	50 —	—
	ex 2. non nominate:			
	β) altre	id.	70 —	0.2
ex 343	Lavori non nominati fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio:			
b	grossolanamente verniciati	id.	Aumento di lire 0.75 al quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie.	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 344	Ganci curvi a vite, viti a occhio, ganci a punta.	quintale	32 —	—
ex 347	Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiera di ferro o di acciaio:			
a	semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati o ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati, di lamiera di grossezza:			
	1. di più di 10 millimetri:			
	α) con diametro o dimensione massima superiore a 1 metro	id.	16 —	0.4
	β) altri	id.	15 —	0.4
	2. di 4 millimetri o più, ma meno di 10 millimetri	id.	15 —	0.6
	3. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	id.	18 —	0.6
	4. di meno di 1 millimetro e mezzo	id.	21.50	0.6
b	altri, greggi, di lamiera di grossezza:			
	1. di 4 millimetri o più	id.	17 —	0.6
	2. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	id.	20 —	0.6
	3. di meno di 1 millimetro e mezzo	id.	23 —	0.6
ex e	— vasche e secchi zincati	id.	30 —	—
g	stagnati	id.	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi secondo la specie.	
k	dorati o argentati	id.		70 —
ex 353	Fili di rame e sue leghe, anche avvolti su filati di materie tessili:			
ex a	greggi:			
	ex 1. di sezione circolare, del diametro:			
	γ) di millimetri 0,2 o più, ma meno di millimetri 0,5	id.	38 —	—
	ε) inferiore a millimetri 0,2	id.	55 —	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex b	stagnati	quintale	Aumento di lire 7 il quintale sul dazio dei fili greggi.	—
ex 355	Tubi di rame e sue leghe, greggi:			
ex b	di altra sezione:			
	I. Del diametro esterno di 35 millimetri o più, ma non superiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	36 —	—
	β) inferiore a 1 millimetro e mezzo	id.	47 —	—
	II. Del diametro esterno inferiore a 35 millimetri o superiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	α) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	id.	47 —	—
	β) inferiore a 1 millimetro e mezzo	id.	69 —	—
	Ad 355. — <i>I tubi scanalati si classificano sotto la lettera b).</i>			
ex 356	Tubi di rame e sue leghe, verniciati o nichelati	id.	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio dei greggi.	—
	Tubi di rame e sue leghe di sezione diversa dalla circolare o ovale lucidati anche scanalati, con parete di grossezza inferiore a due millimetri e mezzo	id.	Aumento di lire 5 il quintale sul dazio convenzionale dei greggi di altra sezione, secondo il diametro e la grossezza della parete.	—
362	Pernotti e ribadini, di rame e sue leghe	id.	30 —	—
363	Chiodi e bullette, di rame e sue leghe:			
	I. Fucinati o stampati	id.	45 —	—
	II. Altri	id.	75 —	0,03
ex 369	Lavori di rame e sue leghe non nominati:			
ex a	ornamentali, non dorati nè argentati:			
	Accessori per mobili (bocchette per serrature, pomelli, cerniere e simili) e per porte e finestre	id.	90 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 372 a	Tini di fermentazione, serbatoi e recipienti di pressione, ad uso delle fabbriche di birra, di alluminio, anche con accessori di altra materia (esclusi i manometri)	quintale	80 —	—
ex 382 a	Lavori di piombo e sue leghe, non nominati: verniciati, dorati o argentati	id.	40 —	0,3
ex 387 ex b	Lavori di zinco e sue leghe: non nominati: 1. ornamentali o verniciati:			
	I. ambrogette impresse, verniciate	id.	50 —	—
	II. altri	id.	75 —	0,3
	ex 2. lamiere di zinco nichelate, ramate, ottionate, ossidate, con processo elettrolitico	id.	25 —	—
ex 388 ex c	Metalli e leghe metalliche, non nominati: in lavori di qualsiasi sorta non dorati nè argentati:			
	I. Di elettrometallo (di magnesio)	id.	120 —	—
	II. Altri	id.	130 —	—
ex 392 ex a	Coltelli: da tasca e temperini:			
	ex 1. con manico di corno	id.	125 —	0,1
	2. con manico di altra materia, compresi i metalli comuni, non dorati nè argentati	id.	125 —	0,1
393 a	Rasoi: comuni e loro parti	id.	160 —	—
b	di sicurezza, loro parti e loro lame, compreso l'astuccio:			
	I. Con lame pesanti, incavate, taglienti da una parte sola e col dorso dello spessore di non meno di millimetri 2,5 e loro lame sciolte	id.	160 —	—
	II. Rasoi comuni, con pettine di sicurezza	id.	160 —	—
	III. Altri	id.	300 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 394 ex a	Cucchiai e forchette di un sol pezzo: di ferro o di acciaio: 2. zincati o stagnati	quintale	35 —	0,2
<i>Ad 394. — I cucchiai e le forchette o altri simili oggetti di posateria di metallo comune (ad eccezione della coltelleria), seguono il trattamento convenzionale del n. 394 anche quando il manico (impugnatura), pur essendo dello stesso metallo di cui è formata la restante parte dell'oggetto, vi sia applicato mediante saldatura in modo da dare all'oggetto stesso l'aspetto di quelli fatti di un sol pezzo.</i>				
ex 396 ex a	Macchine motrici: a moto alternativo: 2. a combustione interna, del peso: α) di più di 1000 quintali β) di più di 500, fino a 1000 quintali γ) di più di 200, fino a 500 quintali δ) di più di 100, fino a 200 quintali ε) di più di 50, fino a 100 quintali ζ) di più di 25, fino a 50 quintali η) di più di 10, fino a 25 quintali θ) di più di 5, fino a 10 quintali ex-ι) di più di 3, fino a 5 quintali, esclusi i motori per automobili e per aviazione ex-κ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali, esclusi i motori per automobili e per aviazione ex-λ) fino a 1 quintale e mezzo, esclusi i motori per automobili e per aviazione	id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.	18 — 20 — 23 — 25 — 30 — 35 — 45 — 60 — 70 — 90 — 100 —	0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 — — —
ex b	a moto rotativo:			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	ex 2. idrauliche, del peso:			
	α) di più di 200 quintali	quintale	15 —	0,4
	β) di più di 100, fino a 200 quintali	id.	16 —	0,3
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali	id.	17 —	0,3
ex 397	Locomobili:			
ex a	a vapore, pesanti più di 30 fino a 150 quintali	id.	25 —	0,4
ex 398	Caldaje generatrici di vapore:			
c	altre, comprese le Cornovaglia, anche con riscaldatori e bollitori	id	18 —	0,1
ex 400	Economizzatori, soprariscaldatori e condensatori:			
a	interamente o in massima parte di rame e sue leghe	id.	35 —	0,3
ex b	economizzatori e soprariscaldatori: interamente di ghisa	id.	10 —	0,4
ex c	economizzatori e soprariscaldatori: altri	id.	30 —	0,4
ex 403	Macchine - utensili:			
a	non automatiche, del peso:			
	1. di più di 100 quintali	id.	16 —	0,6
	2. di più di 50 fino a 100 quintali	id.	18 —	0,6
	3. di più di 10 fino a 50 quintali	id.	24 —	0,6
	4. di più di 1 fino a 10 quintali	id.	32 —	0,6
	5. fino a 1 quintale	id.	45 —	0,6
b	automatiche, del peso:			
	1. di più di 50 quintali	id.	Aumento di 10 % sul dazio delle non automatiche.	—
	2. di più di 10 fino a 50 quintali	id.	id.	—
	3. fino a 10 quintali	id.	id.	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 403	Macchine per tagliare la carta o il cartone (in quanto non rientrano sotto il n. 409) e macchine per fare buste e sacchetti di carta: del peso di più di 10 quintali	quintale	24 —	—
ex 406	Macchine cernitrici (escluse quelle a spirale) . <i>Ad 406. — Le seguenti macchine si classificano sotto il n. 406: Pulitrici aspiratrici; separatori a tamburo e a disco; buratti; Plansichter e pulitrici da semola e farinaccio (dunst).</i>	id.	20 —	0,5
ex 407	Macchine agrarie:			
ex a	aratri e altre macchine per la lavorazione del suolo e loro parti:			
	I. Aratri Brabant a voltaorecchi	id.	10 —	—
	II. Aratri altri, pesanti più di 2 fino a 10 quintali	id.	18 —	0,2
	III. Zappatrici	id.	12 —	—
	IV. Altre macchine per la lavorazione del suolo, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	14 —	0,3
	2. di più di 10 fino a 30 quintali	id.	16 —	0,3
b	trebbiatrici del peso:			
	1. di più di 30 quintali	id.	14 —	—
	2. di più di 10 fino a 30 quintali	id.	16 —	0,3
	3. fino a 10 quintali	id.	18 —	0,3
ex c	parti staccate di falciatrici e mietitrici (esclusi i coltelli e le lame dei coltelli) .	id.	10 —	—
ex e	parti staccate di spandifeno, di rastrelli semplici e di rastrelli con scarico laterale, anche con spandifeno	id.	7 —	—
ex g	non nominate e loro parti:			
	1. fatte prevalentemente di legno	id.	14 —	0,3
	ex 2. seminatrici di peso superiore a quintali tre e mezzo	id.	12 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 408	I. Macchine non nominate, per mulini . . .	quintale	16 —	—
	II. Macchine non nominate, per brillatoi da riso	id.	18 —	0,5
409	Macchine per la fabbricazione della carta e dei cartoni	id.	15 —	—
	<i>Ad 409. — I buratti, lupi o battistracci, tagliastracci, lisciviatori (non comprese le caldaie per la cottura della pasta chimica), le pile, le tagliatrici, gli sfibratori, i raffinatori, i classatori e i pressapasta seguono il trattamento convenzionale di questa voce.</i>			
411	Macchine per legare e rilegare i libri e i registri	id.	20 —	0,5
ex 412	Macchine per le industrie grafiche, escluse quelle per fondere caratteri e comporre:			
a	macchine rotative per la stampa dei giornali (ivi compresi i relativi apparecchi di stereotipia)	id.	15 —	—
ex b	altre, del peso:			
	1. di più di 50 quintali	id.	18 —	0,5
	2. di più di 20, fino a 50 quintali	id.	20 —	0,5
	3. di più di 10, fino a 20 quintali	id.	24 —	0,3
	4. di più di 5, fino a 10 quintali	id.	28 —	0,3
417	Telai per fare tulli, pizzi, guipures e per ricamare, del peso:			
a	di più di 30 quintali	id.	18 —	—
b	di più di 10, fino a 30 quintali	id.	30 —	—
c	di più di 3, fino a 10 quintali	id.	35 —	—
d	fino a 3 quintali	id.	40 —	—
418	Macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali, del peso:			
a	di più di 50 quintali	id.	13 —	0,3
b	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	15 —	0,3

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) 418				
c	di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	18 —	0,3
d	fino a 5 quintali	id.	22 —	0,3
ex 419	Macchine per l'estrazione e la lavorazione dei minerali (esclusi gli escavatori a secco), del peso:			
a	di più di 50 quintali	id.	13 —	0,4
b	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	15 —	0,4
c	di più di 5, fino a 10 quintali	id.	18 —	0,4
d	fino a 5 quintali	id.	22 —	0,4
420	Macchine per la lavorazione di colori e di materie affini, del peso:			
a	di più di 10 quintali	id.	15 —	0,4
b	di più di 5, fino a 10 quintali	id.	18 —	0,4
c	di più di 1, fino a 5 quintali	id.	21 —	0,4
d	fino a 1 quintale	id.	25 —	0,4
422	Macchine per la lavorazione del latte:			
a	scrematrici	id.	35 —	—
b	altre, del peso:			
	1. di più di 3 quintali	id.	20 —	0,2
	2. di più di 50 chilogrammi, fino a 3 quintali	id.	25 —	0,2
	3. di più di 10, fino a 50 chilogrammi	id.	30 —	0,2
	4. fino a 10 chilogrammi	id.	50 —	—
424	Macchine per riempire e lavare bottiglie e altri recipienti:			
	I. di peso superiore a 2 quintali	id.	15 —	—
	II. altre	id.	20 —	0,5

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
425	Macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere e imbianchire fibre e materie tessili e relativi manufatti, del peso:			
a	di più di 10 quintali	quintale	25 —	0,4
b	di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali . .	id.	27 —	0,4
c	fino a 2 quintali e mezzo	id.	30 —	0,4
ex 426	Macchine per cuciture speciali e da ricamo:			
a	senza sostegno	id.	40 —	—
b	con sostegno	id.	35 —	—
	<i>Ad ex 426. — S'intendono per macchine per cuciture speciali quelle destinate a compiere esclusivamente cuciture a punto a catenella, a punto a ricci (occhielli), a punto piatto, a punto a giorno e punto a croce; nonchè quelle per fare asole o per ricamare con applicazioni di passamani o di perline. Sono escluse dal trattamento convenzionale le altre macchine da cucire che possano compiere le suddette lavorazioni mediante l'applicazione di speciali dispositivi. Le macchine da ricamare sono ammesse al trattamento convenzionale anche se munite di manovella per il movimento della stoffa.</i>			
427	Macchine per conterie e per la lavorazione delle pelli, del peso:			
a	di più di 100 quintali	id.	15 —	0,5
b	di più di 50, fino a 100 quintali	id.	18 —	0,5
c	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	22 —	0,6
d	di più di 1, fino a 10 quintali:			
	I. macchine per montare le calzature . .	id.	24 —	—
	II. altre	id.	30 —	0,6
	fino a 1 quintale:			
	I. macchine per montare le calzature . .	id.	30 —	—
	II. altre	id.	40 —	0,6
	<i>Ad 427. — Sotto questa voce si classificano tutte le macchine che servono per la lavorazione meccanica della calzatura, come: macchine per cimare e lavorare col punzone cuoio e pellami; per abbellire e</i>			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	<i>modellare la tomaia; per spaccare ed eguagliare la pelle e il cuoio; per smussare pelli e cuoio; per applicare occhielli e ganci; per scalfire la suola e il fondo della calzatura; per fresare il cuoio o il fondo delle calzature e per lavorare comunque o finire suola e tacco.</i>			
ex 431	Pompe mosse meccanicamente o a mano:			
ex a	alternative:			
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	quintale	16 —	0,5
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	18 —	0,5
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	22 —	0,5
	ex 2. altre, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	20 —	0,6
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	23 —	0,6
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	28 —	0,7
ex b	rotative:			
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	20 —	0,4
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	24 —	0,4
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	30 —	0,4
	ex 2. altre, del peso:			
	α) di più di 10 quintali	id.	28 —	0,5
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	id.	35 —	0,5
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	40 —	0,7
	Ad 431. — <i>Nei casi in cui, per classificare le pompe fra quelle di ghisa, di ferro o di acciaio sia necessario accertare che non siano di altro metallo lo stantuffo, il cilindro o la parte rotante, saranno riconosciute valide, a tale effetto, le attestazioni risultanti da certificati rilasciati dalle autorità del luogo di spedizione a ciò debitamente autorizzate, secondo accordi da prendere fra i due Governi.</i>			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 433	Aspiratori non nominati e ventilatori, mossi meccanicamente o a mano:			
ex a	a moto rotativo:			
	ex 1. di ghisa, di ferro e di acciaio:			
	I. con corpo di ghisa, del peso:			
	α) di più di 3 quintali	quintale	14 —	—
	β) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	16 —	—
	γ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	20 —	—
	δ) fino a 25 chilogrammi	id.	23 —	—
	II. altri, del peso:			
	α) di più di 3 quintali	id.	15 —	0,4
	β) di più di 1, fino a 3 quintali	id.	18 —	0,4
	γ) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	22 —	0,6
	δ) fino a 25 chilogrammi	id.	25 —	0,6
ex 436	Laminatoi, mangani e calandre, per qualsiasi uso (esclusi i mulini a cilindro), del peso:			
a	di più di 100 quintali	id.	15 —	0,5
b	di più di 50, fino a 100 quintali	id.	18 —	0,5
c	di più di 10, fino a 50 quintali	id.	22 —	0,5
ex d	torcitori di uso domestico per spremere l'acqua dalla biancheria e dai tessuti, del peso di più di 1, fino a 10 quintali	id.	30 —	0,3
ex e	torcitori di uso domestico per spremere l'acqua dalla biancheria e dai tessuti, di peso fino a 1 quintale	id.	40 —	—
ex 437	Macchine e apparecchi frigoriferi o da ghiaccio; macchine e apparecchi per la torrefazione del caffè, del cacao e dei cereali; caldaie e tini con agitatori, filtri per mosto, rinfrescatoir e apparecchi di raffreddamento per birrifici:			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiora- zione
(Segue) ex 439	1. di ghisa o di lamiera di ferro, greggi o lavorati con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura, del peso:			
	α) di più di 1 quintale	quintale	15 —	0,4
	β) di più di 10 chilogr., fino a 1 quintale	id.	20 —	—
	γ) fino a 10 chilogrammi	id.	25 —	—
	2. di ghisa o di lamiera di ferro, altri, del peso:			
	α) di più di 1 quintale	id.	17 —	0,5
	β) di più di 10 chilogr., fino a 1 quintale	id.	25 —	0,5
	γ) fino a 10 chilogrammi	id.	30 —	0,5
	<i>b</i> a liquidi combustibili o ad elettricità:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, greggi o lavorati con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura, del peso:			
	α) di più di 10 chilogrammi	id.	35 —	0,5
	β) fino a 10 chilogrammi	id.	40 —	0,5
	2. altri del peso:			
	α) di più di 10 chilogrammi	id.	40 —	0,5
β) fino a 10 chilogrammi	id.	50 —	0,5	
Ad ex 439. — <i>Le cucine e gli apparecchi per cuocere o riscaldare vivande, di ferro o di lamiera di ferro, seguono il trattamento convenzionale del n. ex 439 anche se sono fatti con aggiunta di altre materie e anche se sono smaltati o nichelati.</i>				
443	Stufe per riscaldare ambienti, anche fornite di fori, con anelli scalari o coperti per l'introduzione di recipienti:			
<i>a</i>	completamente di ghisa, o con soli accessori usuali di ferro, anche verniciati, smaltati o nichelati	id.	10 —	0,4
<i>b</i>	di ferro, di acciaio o di ghisa commista con ferro o acciaio:			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	1. a legna o a carbone:			
	α) greggie o lavorate con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura	quintale	20 —	0,4
	β) altre	id.	25 —	0,4
	2. a gas, a elettricità o a liquidi combustibili, del peso:			
	α) di più di 10 chilogrammi	id.	30 —	0,3
	β) fino a 10 chilogrammi	id.	50 —	0,3
ex 446	Gru, escluse quelle montate su carro ferroviario:			
a	di ferro o di acciaio	id.	20 —	0,3
449	Binde e martinetti:			
a	a vite semplice o a dentiera	id.	20	0,4
b	altre	id.	30 —	0,2
ex 451	Bilance:			
a	automatiche, della portata:			
	1. di più di 150 chilogrammi	id.	45 —	—
	2. di più di 25, fino a 150 chilogrammi	id.	50 —	0,5
	3. di più di 5, fino a 25 chilogrammi	id.	55 —	0,5
	4. fino a 5 chilogrammi	id.	60 —	0,5
ex b	non automatiche, della portata:			
	1. di più di 50 chilogrammi	id.	40 —	0,5
	2. di più di 5, fino a 50 chilogrammi	id.	45 —	0,5
ex 457	Apparecchi non nominati, per l'applicazione dell'elettricità, e loro parti:			
	I. Regolatori di tensione, apparecchi di avviamento, resistenze, interruttori, commuta-			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) ex 457	tori, <i>controllers</i> , regolatori di velocità, valvole di sicurezza, apparecchi di sicurezza parafulmini; tutti questi oggetti in quanto siano senza avvolgimenti di fili isolati, del peso:			
	a) di più di 2 quintali e mezzo	quintale	40 —	—
	b) di più di 25 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	50 —	—
	c) di più di 5, fino a 25 chilogrammi	id.	65 —	—
	d) di più di 1, fino a 5 chilogrammi	id.	80 —	—
	e) fino a 1 chilogramma	id.	100 —	—
	II. Regolatori di tensione, interruttori automatici, anche con movimenti d'orologeria, <i>controllers</i> , regolatori di velocità, apparecchi di sicurezza parafulmini; tutti questi oggetti con avvolgimenti di fili isolati, del peso:			
	a) di più di 2 quintali e mezzo	id.	40 —	0,2
	b) di più di 25 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	50 —	0,2
	c) di più di 5, fino a 25 chilogrammi	id.	65 —	0,2
	d) di più di 1, fino a 5 chilogrammi	id.	80 —	0,2
	e) fino a 1 chilogramma	id.	100 —	0,2
	III. Apparecchi per l'elettrolisi	id.	40 —	—
	IV. Ferri da stiro	id.	70 —	—
	V. Candele d'accensione	id.	120 —	—
	VI. Separatori elettrici e magnetici	id.	40 —	—
	VII. Apparecchi per rinnovazione dell'aria della specie del campione annesso al trattato	id.	75 —	—
	VIII. Lampade per saldare, saldatori, docce ad aria calda e fredda	id.	120 —	—
	IX. Altri, pesanti:			
	a) di più di 2 quintali e mezzo	id.	40 —	0,5
	b) di più di 25 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	id.	50 —	0,5

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	c) di più di 5, fino a 25 chilogrammi	quintale	65 —	0,5
	d) di più di 1, fino a 5 chilogrammi	id.	80 —	0,5
	e) fino a 1 chilogramma	id.	100 —	0,5
ex 460	Macchine per battere e spazzolare sacchi, molazze, palmenti e macchine per mescolare; macchine per sminuzzare la carne e insaccarla; macchine per modellare ad uso delle fonderie; macchine per pulire le strade a trazione animale; battipali (escluso il motore); torchi (ad esclusione dei torchi idraulici e di quelli per frutta e da olio ed esclusi i filtri-presse):			
a	di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	1. di più di 100 quintali	id.	24 —	0,3
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	id.	27 —	0,3
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	id.	36 —	0,3
	4. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	46 —	0,3
	5. fino a 1 quintale	id.	58 —	0,3
b	altre, del peso:			
	1. di più di 100 quintali	id.	30 —	0,3
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	id.	35 —	0,3
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	id.	44 —	0,3
	4. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	55 —	0,3
	5. fino a 1 quintale	id.	70 —	0,3
ex 465	Alberi a gomito:			
ex a	torniti, altrimenti lavorati su tutta o sulla maggior parte della superficie, del peso:			
	3. di più di 40 chilogrammi fino a 1 quintale	id.	32 —	0,6
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	40 —	0,6
	5. fino a 10 chilogrammi	id.	50 —	0,6

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex b	altri, esclusi quelli greggi, del peso:			
	3. di più di 40 chilogrammi fino a 1 quintale	quintale	22 —	0,5
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	27 —	0,5
	5. fino a 10 chilogrammi	id.	32 —	0,5
ex 465 ter	Sfere sciolte, completamente rifinite, cuscinetti del diametro:			
d	di più di 3, fino a 6 millimetri	id.	2,75	0,2
e	fino a 3 millimetri	id.	8 —	—
ex 466	Ganasce e bocche da maciullatori, piastre e parti di cilindri per frantumatori, palle ed altre parti operanti di mulini, di disintegratori e di simili macchine per la frantumazione e la macinazione grossa di ossa, pietre, terre, cementi, ed altre materie dure in getti non greggi:			
	I. di gh'sa anche con accessori di altri metalli, del peso ciascuno:			
	1. di più di 10 quintali	id.	10 —	0,3
	2. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	11 —	0,3
	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	12 —	0,3
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	13 —	0,3
	5. di più di 1, fino a 10 chilogrammi	id.	15 —	0,3
	6. di più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	id.	20 —	0,3
	7. fino a 500 grammi	id.	25 —	0,3
	II. di altri metalli comuni del peso ciascuno:			
	1. di più di 10 quintali	id.	22 —	0,3
	2. di più di 1, fino a 10 quintali	id.	26 —	0,3
	3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale	id.	32 —	0,3
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	id.	40 —	0,3
	5. di più di 1, fino a 10 chilogrammi	id.	50 —	0,3

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
<i>(Segue)</i> ex 466	6. di più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	quintale	70 —	0,3
	7. di più di 100, fino a 500 grammi	id.	100 —	0,3
	8. di più di 20, fino a 100 grammi	id.	140 —	0,3
	9. fino a 20 grammi	id.	200 —	0,3
ex 468	Lime e raspe:			
ex a	mezzo tonde, tonde, triangolari, della lunghezza:			
	1. di più di 30 centimetri	d.	26 —	1 —
	2. di più di 15, fino a 30 centimetri	id.	40 —	0,5
	3. di più di 8, fino a 15 centimetri	id.	80 —	—
ex b	altre, della lunghezza:			
	1. di più di 30 centimetri	id.	20 —	0,8
	2. di più di 15, fino a 30 centimetri	id.	30 —	0,8
	3. di più di 8, fino a 15 centimetri	id.	40 —	0,8
ex 469	Lame da seghe:			
ex a	a disco:			
	1. dello spessore di più di 4 millimetri:			
	α) a denti riportati	id.	70 —	—
	β) altre	id.	20 —	0,6
	ex 2. dello spessore fino a 4 millimetri, aventi un diametro:			
	α) di più di 40 centimetri.	id.	30 —	0,5
	β) di più di 10, fino a 40 centimetri.	id.	50 —	0,4
ex b	a nastro continuo, della larghezza:			
	2. fino a 30 millimetri	id.	35 —	0,5

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) ex 469 ex c	altre, anche montate, della larghezza:			
	3. di più di 20, fino a 30 millimetri . . .	quintale	75 —	—
	4. fino a 20 millimetri	id.	100 —	—
ex 470	Alesatori, maschi, filiere e punte elicoidali, del peso per pezzo:			
ex b	di più di 2, fino a 4 chilogrammi	id.	100 —	0,5
ex c	di più di 400 grammi, fino a 2 chilogrammi .	id.	150 —	0,5
ex d	maschi e filiere del peso per pezzo di più di 200, fino a 400 grammi	id.	300 —	0,4
ex 471	Lame da macchine trinciapaglia	id.	15 —	—
472	Badili, vanghe, zappe, picconi, pale, sarchielli, vomeri ed altri simili strumenti per la lavorazione del suolo, forche, forconi e rastrelli di ghisa, di ferro e di acciaio:			
	I. vomeri	id.	20 —	—
	II. altri	id.	20 —	0,2
473	Scuri, ascie, piccozze e punte da vomeri:			
	I. punte da vomeri	id.	15 —	—
	II. altri	id.	25 —	—
474	Coltelli e trincetti, per arti e mestieri e per l'agricoltura	id.	30 —	0,2
476	Utensili e strumenti, per arti e mestieri e per l'agricoltura, non nominati, e loro parti (esclusi quelli di legno):			
a	comuni, del peso per pezzo:			
	1. di più di 10 chilogrammi	id.	20 —	0,4
	2. di più di 3, fino a 10 chilogrammi	id.	27 —	0,4
	3. di più di 1, fino a 3 chilogrammi	id.	35 —	0,4
	4. fino a 1 chilogramma	id.	50 —	0,4
b	fini, del peso per pezzo:			
	1. di più di 10 chilogrammi	id.	35 —	0,4

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
<i>(Segue)</i> 476				
b	2. di più di 3, fino a 10 chilogrammi	quintale	45 —	0,4
	3. di più di 1, fino a 3 chilogrammi	id.	60 —	0,4
	4. fino a 1 chilogramma	id.	80 —	0,4
	<i>Ad 476-b). — I coltelli di macchine per lavorazione del ferro, dei metalli, del legno, della carta, del cartone, del cuoio, delle materie tessili, dei prodotti di ceramica e del tabacco, seguono il trattamento convenzionale del numero 476-b).</i>			
ex 476	Filettratrici, con mascelle e madremiti, in assortimenti:			
	I. Su legno o in cassetta di legno (compreso il legno o la cassetta)	id.	160	
	II. Fissati su cartone (compreso il cartone).	id.	200 —	—
477	Strumenti per chirurgia (compreso l'astuccio).	id.	400 —	0,3
478	Aghi per chirurgia e medicina:			
a	per suture	id.	180 —	—
b	per iniezioni ipodermiche	chilogr.	50 —	
	<i>Ad 478. — Il dazio si riscuote senza detrazione del peso dei recipienti o involucri immediati.</i>			
479	Apparecchi ortopedici e loro parti anche greggie.	quintale	150 —	0,8
ex 480	Apparecchi per medicina di peso superiore a 500 grammi	id.	100 —	0,5
ex 481	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica (compreso l'astuccio):			
ex b	elettromedicali:			
	I. Tubi Röntgen, intensimetri, schermi di rinforzo e schermi fluorescenti	id.	80 —	—
	II. Altri (esclusi i trasformatori per apparecchi radiologici)	id.	160 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) ex 481 ex c	altri:			
	I. Livelle a bolla d'aria:			
	1. ordinarie, di legno o di ferro	quintale	80 —	—
	2. altre	id.	200 —	—
	II. Pile elettriche a secco	id.	80 —	—
	Nota. — <i>Si classificano come pile a secco anche quelle a elementi metallici che abbisognano di poca sostanza liquida per il loro funzionamento.</i>			
	III. Altri non nominati	id.	200 —	0,3
482	Macchine fotografiche, con o senza obiettivo (compreso l'astuccio)	id.	350 —	—
	<i>Ad 481, 482 e 483. — I sostegni importati insieme con gli apparecchi o le macchine, considerati sotto i numeri 481, 482 e 483 quando non ne facciano parte integrante e indispensabile per il funzionamento, si tassano separatamente secondo il trattamento loro proprio.</i>			
ex 484	Binocoli e monocoli, da teatro e da campo:			
a	a prisma	ciascuno	15 —	0,2
ex 485	Lenti lavorate:			
c	altre, anche montate	quintale	300 —	0,5
ex 486	Occhiali con vetri anche colorati, non concavi nè convessi, con lamine di mica, celluloido o altra materia simile, e in special modo occhiali per protezione degli occhi, e occhiali da automobilisti e per la neve:			
a	con montatura di metallo comune	id.	250 —	—
b	altri, esclusi quelli con montatura di metallo prezioso	id.	300 —	—
ex 489	Strumenti da disegno:			
ex a	compassi ordinari a matita, conforme ai campioni depositati	id.	150 —	—
ex 490	I. Barometri, indicatori di pressione e di livello di acqua	id.	200 —	0,5
	II. Manometri del peso:			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di miglioramento
	I. Fino a 1 chilogramma	quintale	200 —	0,5
	II. Di più di 1 chilogramma	id.	200 —	0,4
491	Amperometri e altri strumenti di misura elettrica, esclusi i contatori di elettricità e i registratori grafici	id.	200 —	—
ex 492	Misuratori di velocità per locomotive (tachimetri)	id.	200 —	—
ex 493	Contatori:			
a	di gas e loro parti staccate	id.	30 —	0,4
b	di elettricità	id.	200 —	0,3
ex 494	Registratori grafici (compresa la custodia):			
	I. Di peso superiore a 5 chilogrammi	id.	300 —	0,2
	II. Altri	id.	300 —	0,4
ex 496	Strumenti da misura non nominati:			
a	con aste di vetro, costituenti la parte essenziale dello strumento e graduazione (compreso l'astuccio e la tavoletta)	id.	100 —	0,6
b	per verifiche ad uso dei meccanici	id.	150 —	0,4
ex c	altri:			
	I. Stazze e misure a nastro	id.	100 —	—
	II. Metri snodati di metallo comune	id.	160 —	—
	III. Comparatori e altri strumenti o macchine, anche con parti di ottica, per registrare, regolare e verificare i calibri, per dividere, per misurare o fare altre operazioni di controllo nella fabbricazione degli strumenti di precisione	id.	100 —	—
498	Macchine da calcolare	id.	200 —	—
ex 501	Orologi:			
ex b	ex 1. a pendolo, da muro, del peso di più di 500 grammi	id.	300 —	0,3
	Ad 501-b). — <i>Le casse di orologi, di porcellana o fuse in zinco o piombo, quando non portano nessuna parte dell'orologio, seguono il trattamento convenzionale dei lavori della materia di cui sono formate.</i>			

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
511	Polveri piriche:			
a	da mina	quintale	150 —	0,2
b	da caccia	id.	200 —	0,2
515	Micce da minatori	id.	50 — oltre il dazio proprio dell'involucro.	0,2
	<i>Il peso dell'involucro si considera eguale ai due terzi del peso intero sul quale grava il dazio fisso.</i>			
ex 519	Carrozzelle:			
b	per bambini:			
	1. comuni	ciascuna	8 —	0,5
	2. fini	id.	25 —	0,3
ex 520	I. Carriole elettriche	quintale	100 —	—
	II. Trattrici	id.	60 —	—
ex 527	Parti staccate e accessori di velocipedi e di motocicli:			
ex b	raggi di ruote, fanali, pedali, guarnizioni di ruote a catena, ingranaggi per ruota libera, mozzi, manubri, anche con freni, leve da freno e da comando, campanelli da biciclette, e loro parti	id.	125 —	—
ex 528	Locomotive:			
a	stradali	id.	30 —	0,5
533	Assi montati, per veicoli scorrenti su rotaie:			
a	diritti	id.	20 —	0,5
b	a gomito	id.	26 —	0,5
534	Cerchioni da ruote, per veicoli scorrenti su rotaie:			
a	greggi	id.	16 —	0,5
b	lavorati	id.	20 —	0,5

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 567	Materiale refrattario:			
a	di qualità superiore:			
	1 in mattoni:		3 —	0,3
	α) comuni	quintale	4 50	0,3
	β) altri	id.	4 50	0,3
	2. in altri lavori	id.		
ex 574	Terre cotte:			
ex a	d'uso comune:			
	stufe e loro parti	id.	5 —	0,2
ex b	altre:			
a	I. Stufe e loro parti a un sol colore con ornati impressi o a rilievo	id.	16 —	—
c	II. altre	id.	25 —	0,3
ex 575	Grès:			
a	ordinari	id.	8 —	0,5
c	fini:			
	I. anelli Raschig	id.	24 —	—
	II. altri	id.	25 —	0,5
	<i>Ad 575. — I lavori di steatite si classificano come Grès fini sotto il n. 575-c).</i>			
576	Maioliche (lavori di pasta colorata, ricoperta di smalto o con vernice opaca):			
a	bianche o colorate a fondo unito	id.	8 —	0,6
b	variamente colorate o altrimenti decorate	id.	12 —	0,6
577	Terraglie (lavori di pasta bianca):			
a	bianche dolci	id.	15 —	0,5
b	bianche forti:			
	I. articoli igienici (vasche da bagno, lavabi, closet, bidet e simili)	id.	30 —	0,4

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	II. altre	quintale	30 —	0,5
c	colorate, anche a fondo unito o comunque decorate	id.	40 —	0,5
578	Porcellane:			
a	bianche	id.	35 —	0,5
b	colorate, anche a fondo unito o comunque decorate	id.	45 —	0,5
ex 579	Ambrogette:			
ex b	di qualunque altra specie o materia ceramica:			
	ex 1. bianche, anche smaltate, di spessore:			
	α) di più di 12 millimetri	id.	14 —	0,3
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	id.	19 —	0,3
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	id.	24 —	0,3
	ex 2. tinte in pasta, non smaltate, anche con disegni od ornati, ottenuti in pasta, di spessore:			
	α) di più di 12 millimetri	id.	14 —	0,3
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	id.	19 —	0,3
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	id.	24 —	0,3
	ex 3. altre, di spessore:			
	α) di più di 12 millimetri	id.	19 —	0,3
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	id.	25 —	0,3
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	id.	32 —	0,3
ex 582	Lastre da specchi, pulite e stagnate o argentate, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
a	fino a 160 centimetri	id.	45 —	0,8
b	più di 160 centimetri	id.	55 —	0,8
ex 591-bis	Lavori di quarzo fuso non trasparente come l'acqua	id.	40 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
591 ter	Ampolle di vetro o di cristallo per lampadine elettriche ad incandescenza	quintale	14 —	0,5
602	Lavori di grafite	id.	12 —	0,3
ex 603	Mica:			
ex d	in lamine incollate su carta, su cartone e su tessuto (micanite)	id.	40 —	—
ex e	micanite in altri lavori	id.	40 —	—
ex 615 ex a	ex 2. Piani e spalliere per sedili, di legno curvato di betulla, greggi o verniciati, traforati ma senza impressioni o altre decorazioni .	id.	18 —	0,3
en 616	Liste di legno per mobili o per riquadrature di pareti, soffitti e simili:			
	I. greggie	id.	30 —	0,5
	II. scolpite o intagliate	id.	60 —	—
620	Forme per calzature (anche con cerniera) . .	id.	15 —	—
622	Tubetti, spole, fusi e rocchetti, di legno, per la filatura e la tessitura:			
a	con accessori di metallo	id.	20 —	—
b	altri	id.	16 —	—
ex 623	Utensili e lavori non nominati di legno:			
ex a	greggi:			
	I. alberi di legno comune e loro parti, anche forati o congiunti con parti di ferro greggie o anche pulite, stagnate o spalmate di catrame o di altre sostanze	id.	5 —	—
	II. tavole di legno comune, greggie, composte di due fogli esterni incollati su tavola fatta di listelli di legno incollati insieme . . .	id.	7 —	—
	Ad 623. — Si classificano come lavori di legno greggi anche quelli (compresi utensili casalinghi, come cucchiari, frullini, spine, scale, ecc.) commisti con parti di ferro, acciaio, ghisa, greggie o soltanto pulite, stagnate o zincate.			
645	Essenza di trementina	id.	3 —	—
	Ad 645. — Si classificano sotto questa voce il « Cicloesano » ed il « Metilcicloesano ».			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 661	Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati:			
	anetolo, cumarina, eliotropina, eucaliptolo, eugenolo, ionone, iraldeina, terpineolo, timolo	sul valore ufficiale	10 %	—
664	Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio	quintale	10 —	—
ex 672	Acido:			
h	fosforico	id.	5 —	—
674	Potassa caustica	id.	3 —	—
	Ad 674. — <i>I recipienti di lamiera di ferro contenenti potassa caustica sono ammessi allo stesso trattamento della merce che contengono.</i>			
ex 679	Ossido:			
f	di ferro	id	4 —	—
ex 680	Carbonato:			
a	di ammonio	id.	12 —	—
e	di potassio	id.	2 —	—
ex 689	Nitrato:			
c	di bario e di stronzio	id.	15 —	—
f	di potassio	id.	2 —	—
690	Nitriti di potassio e di sodio	id.	10 —	—
ex 692 i	Solfato di sodio	id.	0,80	—
ex 694	Solfuro:			
c	di potassio	id.	5 —	0,5
	Ad 694-c). — <i>I recipienti di ferro contenenti i solfuri di potassio e di sodio sono ammessi allo stesso trattamento della merce che contengono.</i>			
ex 696	Fosfato:			
ex a	di sodio:			
	2, secco	id.	10 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 699	Tiosolfato di sodio	quintale	5 —	—
ex 699	Solfito di sodio e bisolfito di sodio in polvere .	id.	5 —	0,5
704	Perossidi di potassio e di sodio	id.	25 —	—
707	Ferricianuri	id.	15 —	—
ex 711	Sali non nominati:			
a	di antimonio	id.	20 —	—
b	d'argento	Kg.	5 —	0,3
ex e	Prodotti antiparassitari contenenti sali di mercurio in misura non superiore a 50 per cento	quintale	50 —	—
ex 713	Prodotti chimici inorganici non nominati:			
	I. Acido clorosolfonico	id.	10 —	—
	II. Criolite artificiale	id.	10 —	—
	III. Cloruro di zinco	id.	10 —	0,2
	IV. Pirofosfato di sodio	id.	10 —	0,2
ex 717	Acido:			
b	benzoico.	id.	75 —	—
e	formico	id.	20 —	—
h	ossalico	id.	10 —	—
i	salicilico	id.	100 —	—
720	Alcool metilico	id.	10 —	—
ex 727	Acetato di cromo	id.	7,50	—
ex 732	Cloruro di etilene	id.	25 —	—
733	Lattati non nominati	id.	50 —	—
734	Ossalati non nominati	id.	15 —	—
735	Salicilati e benzoati, non nominati:			
	I. salicilati	id.	100 —	—
	II. benzoati	id.	85 —	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 753	Base per bleu solido (dianisidina); base di dianisidina; tolidina.	quintale	200 —	—
ex 756	Base di primulina; acido primulinsolfonico; base per scarlatto solido <i>G</i> (paranitro-ortotolidina); base per scarlatto solido <i>R</i> (metanitroortoisidina); base per rosso solido <i>G L</i> (metanitroparatolidina); base per rosso solido <i>K B</i> (cloroortotolidina) e base per granato solido <i>G C</i> (aminoazotoluolo)	id.	200 —	—
ex 760	Naftolo <i>A S</i> (anilide dell'acido beta-ossinaftoico); Naftolo <i>A S G</i> (diazacetiltolidina); base per nero solido <i>L B</i> (orto-fenetidin-azofenilammina)	id.	200 —	—
ex 761	Paramidofenolo; paranitrofenolo e acido ortamidofenolsolfonico	id.	200 —	—
ex 767	Alcaloidi non nominati e loro sali: Adrenalina, arecolina e suoi sali, atropina, digitalina, emetina e suoi sali, eserina e suoi sali, joimbina, pilocarpina, saponina, scopolamina, stricnina, suprarenina (in polvere e in tavolette), teobromina, teocina e veratrina	val. uffic.	10 %	—
ex 769	Prodotti chimici organici non nominati: I. Alcool butilico II. Urea tecnica III. Prodotti tannici sintetici: Ordoval <i>G</i> ; ordoval 2 <i>G</i> ; neradol <i>N D</i> e conciante sintetico <i>F</i> ; tutti questi prodotti tanto liquidi che solidi <i>Ad 769. — I seguenti prodotti si classificano come «Prodotti chimici organici non nominati» sotto il n. 769: Acetato di adronolo; acetato di butile, impuro; acetato di metile; cicloesanonone; etere etilacetico impuro; metilcicloesanonone.</i>	quintale	30 —	—
		id.	15 —	—
		id.	20 —	—
775	Canfora, compresa la canfora sintetica	—	esente	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 780	Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi:			
	I. Acido acetilsalicilico	Kg.	3 —	—
	II. Acido dietilbarbiturico (Veronal)	id.	5 —	—
	III. Am'dopirina (Piramidone)	id.	10 —	—
	IV. Antipirina	id.	10 —	—
	V. Benzonaftolo	id.	3 —	—
	VI. Bromural	id.	10 —	—
	VII. Cacodilato di sodio	id.	12 —	—
	VIII. Carbonato di guaiacolo	id.	4 —	—
	IX. Elmitolo	id.	15 —	—
	X. Fenacetina	id.	4 —	—
	XI. Glicerofosfati	id.	8 —	—
	XII. Metilarsinato di ferro	id.	12 —	—
	XIII. Metilarsinato di sodio	id.	12 —	—
	XIV. Novocaina in polvere	id.	12 —	—
	XV. Salolo	id.	8 —	—
	XVI. Solfoguaiacolato di potassio	id.	4 —	—
	XVII. Uretano	id.	15 —	—
	XVIII. Urotropina	id.	10 —	—
	<p>Ad ex 780. — Il dazio convenzionale è applicabile anche quando il prodotto è presentato con nome diverso da quello indicato, dovendosi prendere come base per la tassazione dei prodotti ammessi al trattamento di favore, la loro composizione chimica.</p>			
	<p>Ad n. 781. — Fra le preparazioni farmaceutiche semplici si comprendono quelle contenenti una sola sostanza medicamentosa ed uno o due eccipienti i quali non abbiano alcuna azione medicamentosa, ma servano soltanto come materia agglutinante o diluente, quali, sono: alcool, amido, carbonato di magnesio, creta, glicerina, gomma, grasso, licopodio, olio non medicinale, talco, vaselina, zuccheri e simili.</p>			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 782	Specialità medicinali:			
ex a	I. Azzurro metilene medicinale	quintale	250 —	—
	II. Olesal	id.	150 —	—
	III. Salyrgan	id.	150 —	—
	IV. Siero antidifterico	id.	250 —	—
	V. Sieri e preparazioni batteriologiche	id.	250 —	—
	VI. Tumenol	id.	150 —	—
	VII. Violetto di metile medicinale	id.	250 —	—
ex 792	Terre coloranti naturali:			
ex b	terra di Cassel	id.	3,50	—
c	tinte o colorate artificialmente, senza idrato di alluminio	id.	12 —	—
ex 795	Colori organici sintetici:			
b	altri:			
	1. allo stato secco o con meno di 50 per cento di acqua:			
	α) colori al tino e colori di gallocianina	—	esenti	—
	β) altri	quintale	200 —	0,5
	2. in pasta, con 50 per cento o più di acqua:			
	α) colori al tino e colori di gallocianina	—	esenti	—
	β) indaco con più di 78 per cento di acqua	quintale	80 —	—
	γ) altri	id.	100 —	0,5
ex 796	Colori non nominati:			
a	in polvere	id.	15 —	0,5
c	ad olio	id.	25 —	0,2
d	in tubetti e in vescichette, su piattini, conchiglie e simili, o in scatole	id.	35 —	0,2

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
797	Lacche di anilina o di altre sostanze coloranti	quintale	40 —	—
ex 798	Vernici:			
ex a	in bottiglie, latte, tubetti o in altri recipienti, di peso non superiore a 3 chilogrammi (escluse le specialità per arti e per usi domestici):			
	1. a spirito	id.	55 —	—
ex b	in altri recipienti:			
	1. a spirito	id.	40 —	—
ex 799	Matite:			
ex b	senza guaina:			
	2. copiative	id.	200 —	—
	3. altre	id.	50 —	0,5
ex 800	Inchiostro:			
ex a	da stampa:			
	1. nero	id.	12 —	—
804	Specialità per arti e per usi domestici, preparate per la vendita al minuto	id.	50 —	—
ex 809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate:			
ex a	di bue, di vacca ed altre grandi pelli, intiere o a schiappe, tinte o non, anche verniciate, granite, stampate, sbalzate o in altro modo lavorate:			
	ex 3. altre:			
	α) a concia minerale o mista	id.	110 —	—
ex 816	Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio:			
	I. tacchetti (chasse-navettes), per telai da tessere	id.	65 —	—
	II. altri	id.	100 —	—
819	Gambali di pelle o di cuoio	paio	2 —	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 826 ex b	Gomma elastica artificiale (<i>Faktis</i>)	quintale	20 —	—
835	Cinghie di trasmissione, di gomma elastica, miste a tessuti o con inserzione di tessuti	id.	80 —	0,2
ex 844	Ebanite:			
b	in cilindri o in tubi	id.	100 —	0,1
c	in lavori non nominati	id.	150 —	0,2
ex 845	Guttaperca:			
b	in fogli o in piastre, dello spessore:			
	1. di mezzo millimetro o più	id.	60 —	—
	2. inferiore a mezzo millimetro	id.	100 —	—
c	in lavori non nominati	id.	120 —	—
ex 847	Carta:			
ex a/1	bianca o tinta in pasta, non patinata:			
	a) foggiate in buste	id.	22,50	0,2
ex b	I. bianca o tinta in pasta, impressa a secco	id.	30 —	—
	II. carta al carbone e carta azzurra	id.	30 —	—
ex d	ex 2. eliografica	id.	50 —	—
ex i	carta <i>flint</i> (carta ricoperta di quarzo)	id.	7 —	—
ex 848	Cartoni:			
ex a	ordinari:			
	3. lucidati	id.	12 —	0,2
ex b	fini:			
	ex 1. bianchi o tinti in pasta:			
	a) patinati, anche da una sola parte, lucidi od opachi	id.	28 —	—
ex f.	incatramati o induriti con cemento o ricoperti di sabbia:			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
(Segue) ex 848 ex f	I. incatramati per tettoie con o senza sabbia	quintale	4 —	—
	II. non incatramati	id.	5 —	—
849	Tubetti, spole e rocchetti, di carta o di cartone, per la filatura e la tessitura	id.	30 —	—
	Ad 849. — <i>Come tali si classificano anche i tubetti di carta o di cartone di qualunque grandezza per la fabbricazione della seta artificiale.</i>			
ex 850	Buste da lettere aventi nell'interno rigatura e disegni ottenuti a stampa, in litografia o in altro modo qualsiasi allo scopo di evitare la trasparenza	id.	Dazio convenzionale della carta colorita con aumento di lire 10 il quintale.	
ex 854	Lavori di carta e di cartone, non nominati:			
	b con altre guarnizioni, non di carta, nè di cartone	id.	80 —	0,3
861	Musica stampata o litografata:			
	a in fogli o fascicoli sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana	—	esente	—
	b rilegata in altro modo	—	id.	—
ex 862	Libri stampati:			
	b in altre lingue, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana, con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tela e col titolo stampato all'esterno della copertina	—	esenti	—
	Ad 862-a) et b). — <i>Seguono il trattamento convenzionale delle voci 862-a) et 862-b) anche i libri stampati per istruzione o divertimento dei bambini, con illustrazioni, anche a più colori, intercalate nel testo.</i>			
	<i>Gli stessi libri rilegati o non, importati per posta sotto fascia, fino al peso di 2 chilogrammi, sono ammessi in esenzione da dazio.</i>			
863	Registri:			
	a sciolti o legati in cartone	quintale	22 —	0,2
	b altri	id.	40 —	0,2

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 864	Libri litografati, con illustrazioni, anche a più colori, per istruzione o divertimento dei bambini, rilegati o non	quintale	25 —	—
869	Armonium:			
a	semplici:			
	1. con più di un registro e mezzo di voci	ciascuno	80 —	0,3
	2. altri	id.	50 —	0,3
b	con apparecchio interno per suonare meccanicamente	—	Aumento di lire 50 sul dazio dei semplici.	—
ex 871	Armoniche:			
a	a mantice:			
	1. con più di 16, fino a 24 bassi	ciascuna	2 —	—
	2. fino a 16 bassi	id.	1,50	—
873	Strumenti da sala, a cilindri o a dischi (<i>orchestron</i> e simili), pesanti:			
a	chilogrammi 200 o più	quintale	75 —	—
b	meno di 200 chilogrammi	id.	100 —	—
ex 875	Strumenti musicali non nominati:			
ex b	a fiato:			
	organini a fiato (<i>Blasakkordeons</i>) e flauti armoniche (<i>Harmonikaflöten</i>), conformi ai campioni depositati	id.	80 —	—
c	altri	ciascuno	3 —	0,2
ex 877 b	Membrane ed accessori per <i>accordeons</i> e armoniche	quintale	100 —	—
ex 883	Gioielli:			
ex a	d'oro o di platino:			
	3. altri	Kg.	150 —	—
ex b	d'argento, anche dorato:			
	2. con altre pietre preziose	id.	120 —	—
	3. altri	id.	50 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 884	Vasellame e posaterie:			
b	d'argento anche dorato	Kg.	50 —	—
	<i>Ad 885. — I seguenti oggetti semilavorati, di oro, di platino e di argento, si classificano sotto il n. 885 come lavori per usi industriali o di laboratorio: Castoni semplicemente punzonati o cilindrici; capsule per esperimenti di chimica; palline vuote, fatte con tornietto ad aria compressa; strumenti per arti e mestieri; tubi destinati alla fabbricazione di altri lavori.</i>			
886	Oro e platino, in lavori non nominati	id.	200 —	0,2
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati	id.	50 —	—
ex 887	Lavori di vetro o di porcellana, anche colorati, placcati di argento per via elettrolitica	id.	10 —	—
	<i>Ad 884 et 887. — I lavori di metallo comune, placcati in argento con processo elettrolitico, si considerano argentati quando lo spessore dello strato d'argento non supera i 30 micromillimetri. Nella classificazione, però, di cucchiaini, forchette e simili oggetti, argentati con processo elettrolitico, non si tiene conto dello strato che superi i 30 micromillimetri in qualche punto soggetto a più facile logorio.</i>			
ex 890	Pantofole:			
ex b	di tessuto, di feltro, di rete o di qualsiasi altra materia (esclusa la pelle):			
	ex 1. Scarpe di tessuto di pelo di cammello, anche con suola di cuoio	paio	1.50	—
	<i>Ad 896-c). — I pettini di celluloidi e di ebanite, con incisi o impressi in oro o altrimenti, marchi, nomi o ditta del fabbricante, si classificano come «Pettini altri» del n. 896-c), senza tener conto dell'incisione o impressione dei marchi, nomi o ditte.</i>			
	<i>Ad 903. — Le ossature da ombrelli e da ombrellini non sono considerate nichelate quando hanno nichelati soltanto gli accessori, come gli anelli, i calzucoli, le molle, i corsoi, le campane.</i>			
ex 906	Pomi e impugnature per bastoni da ombrelli e da ombrellini o per mazze da appoggio:			
ex b	ex 2. interamente di legno, verniciati e puliti.	quintale	60 —	—
ex 911	Mercerie:			
ex d	di vetro;			

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	ex 1. dorate o argentate, escluse le frange di perline o margheritine	quintale	150 —	—
	2. altre	id.	75 —	—
ex 912	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie):			
a	di cartone o di cartapesta	id.	100 —	0,2
b	di celluloidi	id.	150 —	0,2
c	di gomma elastica:			
	1. greggi	id.	100 —	0,2
	2. coloriti o dipinti	id.	125 —	0,2
g	fatti principalmente di metallo comune, non dorato, nè argentato:			
	1. completamente gettati	id.	100 —	—
	2. altri	id.	150 —	—
h	di qualsiasi materia, con meccanismo	id.	280 —	—
	<i>Ad 912-h). — Si classificano come balocchi con meccanismo quelli azionati solo dal vapore, da molla o dall'elettricità.</i>			
i	altri:			
	1. comuni	id.	120 —	—
	2. fini	id.	200 —	—
ex 913	Bambole di diverse materie:			
ex a	comuni:			
	1 ^a con occhi riportati o con parrucca:			
	α) vestite	id.	250 —	—
	β) svestite	id.	200 —	—
b	fini:			
	1. con occhi riportati o con parrucca:			
	α) vestite	id.	350 —	—
	β) svestite	id.	300 —	—

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1926

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'entrata (in lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. altre:			
	α) vestite	quintale	280 —	—
	β) svestite.	id.	250 —	—
ex 915	Pennelli:			
ex a	per barba:			
	2. con manico di osso, di corno, di celluloido, di ebanite o di simili materie	id.	250 —	0,2
b	altri:			
	1. di pelo fine	id.	200 —	0,1
	2. non nominati	id.	75 —	0,3
ex 916	Penne stilografiche:			
b	con semplici guarnizioni d'oro, di platino o d'argento	ciascuna	4 —	—
ex 921	Amido:			
a	in scatole	quintale	18 —	—
ex 922	Destrina, bozzime e colle a base di fecole e di amidi:			
	bozzime e colle a base di fecole e di amidi	id.	16 —	—

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma del trattato di commercio e di navigazione, concluso in data d'oggi, fra l'Italia e la Germania, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatte le riserve e dichiarazioni seguenti, le quali formeranno parte integrante dello stesso trattato.

Ad Art. 1.

I. — È convenuto che i sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, nel lasciare il territorio dell'altra potranno esportarne liberatamente, purchè osservino le leggi del Paese, i loro beni e le loro merci o il ricavato dalla vendita di essi, senza essere sottoposti, per la loro qualità di stranieri, a restrizioni speciali, e senza essere obbligati a pagare, per tale esportazione, diritti diversi o più elevati di quelli imposti ai nazionali nelle stesse condizioni.

II. — I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti, in base al trattamento di nazione più favorita per quanto concerne il commercio, l'industria e la navigazione, godranno nel territorio dell'altra Parte, per la costituzione di società per azioni e di altre società commerciali, comprese quelle industriali, finanziarie, di assicurazione, di traffico e di trasporti, nonchè per la partecipazione a tali società, gli stessi diritti, privilegi e favori spettanti ai sudditi di qualsiasi altro paese.

III. — Le disposizioni dell'articolo 1 non pregiudicano le norme che siano state o saranno in seguito emanate dalle Parti contraenti per l'impiego di operai stranieri. Questa materia sarà regolata mediante accordi speciali fra le Parti contraenti.

Ad Art. 2.

I. — È inteso che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 2, anche i favori doganali che una delle Parti contraenti abbia accordato o accorderà in avvenire a un terzo paese sotto forma di concessioni limitate a contingenti, possono essere invocati dall'altra, entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata nei riguardi del terzo paese.

II. — Il trattamento di nazione più favorita, stabilito all'articolo 2 per l'importazione e l'esportazione temporanea e per la reimportazione e riesportazione, non si estende al traffico di perfezionamento, eccettuati i casi considerati all'articolo 19, lettera a).

Ad Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 3 del trattato, in quanto subordinano al trattamento ammesso per i sudditi di un terzo Stato la libertà dei sudditi di una

delle Parti contraenti di acquistare e possedere beni mobili o immobili nel territorio dell'altra, non sono applicabili ai beni mobili o immobili dei quali i sudditi medesimi erano, legittimamente, proprietari o possessori al momento della firma del trattato, essendo inteso che i sudditi di una delle due Parti contraenti ora proprietari o possessori di tali beni nel territorio dell'altra continueranno a goderne allo stesso modo e alle stesse condizioni dei nazionali.

Ad Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 8 del trattato sono applicabili anche alle Società alle quali, con provvedimento della competente autorità giudiziaria o amministrativa del Regno d'Italia e pur essendo state costituite fuori del Regno e ivi abbiano ancora la loro sede, sia stata attribuita l'appartenenza allo Stato italiano, in virtù di disposizioni dei trattati che hanno posto fine alla guerra mondiale o di accordi conclusi in dipendenza di questi.

Ad Art. 10.

Resta inteso che, allo scopo di realizzare al più presto nella sua integrità il principio stabilito all'articolo 10 primo alinea del presente trattato, le Parti contraenti non manterranno e non stabiliranno nei loro rapporti reciproci nessuna proibizione o restrizione d'importazione o di esportazione, a meno che ciò non sia assolutamente necessario e fino a tanto che sussisteranno le circostanze eccezionali che ne sono la causa.

I divieti attualmente esistenti nei due Paesi sono stati dalle Parti contraenti reciprocamente comunicati.

Ad Art. 15.

Fra i diritti interni considerati nell'articolo 15 è compresa anche la tassa sugli scambi.

Ad Art. 17.

Le norme necessarie per dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 17 saranno stabilite, di comune accordo, fra i Governi delle Parti contraenti.

Ad Art. 38.

Rispetto alla procedura dell'arbitraggio prevista dall'articolo 38, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Nel primo caso d'arbitraggio, il tribunale arbitrale avrà sede sul territorio della Parte convenuta; nel secondo caso sul territorio dell'altra Parte e così di seguito alternativamente, sul territorio dell'una e su quello dell'altra.

La Parte, sul territorio della quale siederà il tribunale, designerà il luogo della sede e provvederà ai locali, agli impiegati d'ufficio e al personale di servizio, necessari.

Il Tribunale sarà presieduto dal terzo arbitro. Le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Le Parti contraenti s'intenderanno, o di caso in caso o una volta per tutte, sulla procedura del tribunale arbitrale. In mancanza di tale intesa la procedura sarà regolata dallo stesso tribunale. Il procedimento potrà essere svolto per corrispondenza, se nessuna delle due Parti solleva obiezioni.

Per la notificazione di qualsiasi atto e per le Commissioni rogatorie del Tri-

bunale arbitrale le autorità di ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta del Tribunale stesso, rivolta al Governo competente, presteranno la loro assistenza nello stesso modo che per le richieste dei Tribunali civili del paese.

IN QUANTO SI RIFERISCE ALLE TARIFFE *A* E *B*.

I.

È convenuto che le disposizioni contenute nelle tariffe annesse al trattato di commercio e navigazione saranno completate, mediante successivo accordo fra le Parti contraenti, per quanto si riferisce al trattamento doganale applicabile alle « specialità medicinali », alla loro importazione dall'uno nell'altro Stato. A questo fine saranno iniziate negoziazioni fra i Governi delle due Parti contraenti, entro il termine di tre mesi dal giorno dell'entrata in vigore del detto trattato.

È inteso che, nello stabilire, con detto accordo, un nuovo trattamento per l'importazione in Italia delle « specialità medicinali » considerate sotto il n. 782 della tariffa doganale italiana, sarà preso in considerazione anche il regime di tara dei prodotti di cui ai nn. 780 e 780-*bis* della stessa tariffa.

II.

In quanto le tariffe *A* o *B* annesse al presente trattato facciano dipendere l'ammontare del dazio da percepire su una determinata merce dall'ammontare del dazio stabilito per un'altra merce e che vi sieno più misure, generali o convenzionali, del dazio determinante, sarà presa per base, per fissare il dazio dipendente, la meno alta di queste diverse misure di dazi applicabile ai prodotti dell'altra Parte contraente.

L'applicazione delle marche o dei nomi di fabbrica sulle merci non esercita alcuna influenza sul trattamento doganale.

IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA TARIFFA *A* (*Dazi all'entrata in Germania*).

I.

I prodotti soggetti, secondo la tariffa *A*, a dazi d'entrata in Germania differenti secondo determinati periodi dell'anno e che saranno dichiarati e presentati a un ufficio di confine prima che scada il periodo, durante il quale sia applicabile il dazio minore, saranno ammessi a godere di questo dazio anche nel caso in cui lo sdoganamento non fosse ultimato che dopo la scadenza del detto periodo.

Nel caso in cui lo sdoganamento definitivo fosse rimesso a un ufficio posto all'interno i detti prodotti saranno ammessi al trattamento più favorevole qualora nel giorno in cui la bolletta di cauzione sarà emessa dall'ufficio di confine, non sia ancora incominciato il periodo d'applicazione di un dazio più alto.

Ove, all'atto dello sdoganamento, fosse constatato il guasto di ortaggi freschi, frutta fresche o altri prodotti dell'agricoltura egualmente deperibili, soggetti a pagamento di dazio, sarà sempre in facoltà dell'importatore di optare per la distruzione della merce guasta, che sarà fatta sotto la vigilanza della dogana.

II.

Qualora fossero stabilite delle norme per lo sdaziamento degli olii d'oliva alla loro entrata in Germania, con lo scopo di accertare che essi non siano miscelati con altri olii, saranno riconosciuti in Germania i certificati d'analisi, rilasciati dagli istituti scientifici del Regno d'Italia designati di comune accordo fra i due Governi, e gli olii accompagnati dai detti certificati non saranno sottoposti a una nuova analisi, purchè risulti da questi certificati che l'analisi è stata fatta secondo le norme da stabilire di comune accordo fra i due Governi. In caso di dubbio è riservato alle Amministrazioni rispettive il diritto di verificare l'analisi dell'olio importato coi certificati.

III.

È inteso che le designazioni delle specialità italiane di formaggi specificati al n. ex 135 della tariffa A quali « parmigiano, reggiano, lodigiano, ecc » non indicano il luogo di produzione, ma il genere di fabbricazione. Il dazio di marchi 20 è, per conseguenza, applicabile a tutte le specie di formaggio di questo genere di fabbricazione, qualunque sia la regione di dove provengono.

IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA TARIFFA B (*Dazi all'entrata in Italia*).

I.

Nel caso in cui l'importatore chiedesse che la sopratassa sulla birra sia riscossa in base alla ricchezza saccarina e alcoolica constatata, saranno riconosciuti dalle autorità italiane i certificati d'analisi rilasciati da istituti scientifici tedeschi. La birra accompagnata da tali certificati non sarà sottoposta a nuove analisi, purchè risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale è stato constatato secondo la formula prescritta e che nell'analisi sono state osservate le norme che saranno fissate di comune accordo fra i due Governi, anche in vista degli interessi sanitari.

Dal canto suo la Germania riconoscerà, per i vini italiani, i certificati d'analisi rilasciati dagli istituti scientifici del Regno d'Italia, in tutti i casi in cui l'analisi fosse necessaria per lo sdoganamento. In questi casi i vini italiani non saranno sottoposti a nuova analisi, purchè siano accompagnati dai detti certificati e da questi risulti che l'analisi è stata fatta secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo fra i due Governi.

In caso di dubbio, è riservato alle Amministrazioni rispettive il diritto di verificare l'analisi delle birre e dei vini importati coi certificati.

Gli istituti scientifici autorizzati a rilasciare i certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i due Governi.

II.

Le macchine sono ammesse alla tariffa convenzionale anche quando siano importate smontate, e le diverse parti arrivino contemporaneamente o successivamente a diverse riprese e vengano trasportate in uno solo o in diversi vagoni. Questa disposizione è applicabile anche alle macchine incomplete, cioè mancanti di alcune parti necessarie al loro funzionamento o di alcune parti accessorie.

Tutte le spedizioni parziali devono essere dichiarate allo stesso ufficio dogana-

nale, entro un termine che sarà indicato dall'importatore all'atto in cui presenta la prima spedizione e che non potrà sorpassare i tre mesi.

Insieme colla dichiarazione per entrata di una macchina completa introdotta smontata o di una prima spedizione parziale, l'importatore consegnerà all'ufficio di dogana un piano o un disegno d'insieme, nonchè un elenco indicante le parti importanti, la loro natura e il peso approssimativo di ognuna di esse. Si indicherà altresì il peso totale approssimativo delle parti accessorie.

Se, dopo lo sdoganamento di una o più spedizioni parziali, le altre parti della macchina non sono importate entro il termine fissato, si dovrà pagare, per le parti già importate, i dazi stabiliti per le parti staccate di macchine, o, nel caso in cui la tariffa non contenga dazi speciali per queste ultime, i dazi stabiliti a seconda della materia di cui esse sono formate.

È riservata la facoltà all'ufficio di dogana di esigere, fino allo sdoganamento definitivo di tutte le spedizioni parziali una cauzione per i dazi più alti da pagare eventualmente e di munire di un contrassegno di identificazione le parti importate. L'ufficio di dogana ha pure il diritto di accertarsi, mediante una verifica fatta dopo la montatura della macchina, che tutte le spedizioni parziali appartenevano effettivamente alla detta macchina.

Le parti di ricambio e di riserva pagano sempre i dazi loro propri.

Per il pagamento dei dazi d'entrata, nessuna distinzione è fatta riguardo alle materie delle quali le macchine sono formate, in quanto nessuna differenza sia fatta dalla tariffa doganale italiana del 9 giugno 1921.

Le macchine e le parti di macchine possono essere pulite, dipinte, verniciate, o altrimenti lavorate, senza che, per il fatto della speciale lavorazione subita, ne sia mutata la classificazione doganale, fatta astrazione per gli « alberi a gomito » del numero 465 della tariffa italiana.

Le suesposte disposizioni sono applicabili anche agli apparecchi nominati sotto il n. 437 della tariffa italiana.

Il presente Protocollo che sarà considerato come approvato e sanzionato dalle Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche del trattato al quale si riferisce, è stato redatto in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, a Roma, il 31 ottobre 1925.

BENITO MUSSOLINI.

C. VON NEURATH.
WILHELM DENHARD.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il ministro degli affari esteri.
MUSSOLINI.

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE.

SUA MAESTA IL RE D'ITALIA ED IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO, animati dal desiderio di impedire doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette, per conciliare il funzionamento dei due sistemi tributari nei rapporti internazionali, hanno risolto di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno perciò nominati per loro Plenipotenziari:

S U A M A E S T A I L R E D ' I T A L I A

S. E. BENITO MUSSOLINI, Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;

I L P R E S I D E N T E D E L R E I C H G E R M A N I C O

S. E. IL BARONE COSTANTINO VON NEURATH, Ambasciatore di Germania presso S. M. il Re d'Italia;

D. ERBERTO DORN, Consigliere ministeriale e Direttore di Dipartimento nel Ministero delle Finanze del Reich;

I Plenipotenziari, dopo essersi scambiati i pieni poteri e averli riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

La presente Convenzione ha lo scopo di dettare regole limitatamente alla applicazione delle imposte dirette.

Sono considerate imposte dirette, ai sensi della presente Convenzione, quelle che, in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati, vengono prelevate direttamente sui redditi lordi o netti, o sui patrimoni, sia per conto degli Stati contraenti, sia per conto dei Paesi del Reich germanico (Länder), sia per conto delle Provincie ed Unioni di Provincie, Comuni ed Unioni di Comuni, anche sotto forma di addizionali. La presente Convenzione, pertanto, non riguarda le imposte indirette sui trasferimenti e sui consumi.

Le regole della Convenzione sono separatamente dettate per le imposte dirette reali sui redditi (articoli 2 a 10) e per le imposte dirette personali (art. 11).

Sono considerate come reali ai sensi della Convenzione, quelle imposte dirette che vengono prelevate avendo riguardo ai singoli obbiettivi di imposizione ed in base alla loro appartenenza economica al territorio di uno Stato. Sono considerate come personali quelle imposte dirette che vengono prelevate sullo

insieme degli obbietti imponibili — redditi o beni — con riguardo alla persona del contribuente cui spettano e in base alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno della persona stessa.

Quali imposte reali si considerano particolarmente :

1^o) per la legislazione italiana :

- a) l'imposta sui terreni ;
- b) l'imposta sui fabbricati ;
- c) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile ;
- d) l'imposta sui redditi agrari ;

2^o) per la legislazione germanica :

a) la Einkommensteuer (imposta sul reddito), in quanto venga prelevata senza riguardo alla cittadinanza, alla residenza o al soggiorno del contribuente ;

b) la Körperschaftssteuer (imposta sulle corporazioni), in quanto venga prelevata senza riguardo alla sede legale e al centro effettivo dell'impresa ;

- c) le Grundsteuern (imposte sui terreni) ;
- d) le Gebäudesteuern (imposte sui fabbricati) ;
- e) le Gewerbesteuern (imposte sull'industria) ;
- f) le Hauszinssteuern (imposte sulle pigioni).

Art. 2.

L'imposta reale che colpisce il reddito dei beni immobili è applicata soltanto dallo Stato nel quale gli immobili sono situati.

Art. 3.

L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente da un'attività industriale o commerciale di qualsiasi specie, è applicata soltanto dallo Stato nel territorio del quale la impresa ha il suo stabilimento, anche quando essa estenda la sua attività sul territorio dell'altro Stato contraente senza avervi uno stabilimento.

S'intende per stabilimento, ai fini della presente Convenzione, una stabile organizzazione produttiva dell'impresa, nella quale si espliciti in tutto od in parte l'attività dell'impresa stessa.

Se l'impresa ha stabilimenti in entrambi gli Stati contraenti, ciascuno degli Stati applicherà l'imposta sulla parte del reddito prodotto con l'attività degli stabilimenti situati nel territorio rispettivo.

Agli effetti della ripartizione del reddito nei casi previsti dal terzo comma del presente articolo, le autorità finanziarie dei due Stati contraenti potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.

Art. 4.

L'imposta reale che colpisce il reddito dell'esercizio di imprese di navigazione marittima è applicata soltanto dallo Stato nel quale si trova il centro effettivo dell'impresa stessa.

Art. 5.

L'imposta reale che grava sui dividendi di società commerciali, non come redditi del proprietario delle azioni, ma in quanto questi dividendi fanno parte di tutto il reddito industriale o commerciale della società che li distribuisce, è applicata secondo le regole degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

Nel caso che, in uno od in entrambi gli Stati contraenti, esista o venga istituita altra imposta reale oltre quella indicata nel precedente comma, la quale sia destinata a colpire i dividendi come redditi del proprietario delle azioni e non in quanto essi fanno parte del reddito della società, l'imposta stessa sarà applicata soltanto dallo Stato nel quale la società ha la sua sede legale.

Le regole stabilite in questo articolo si applicano anche per i redditi che derivano da altri valori mobiliari i quali abbiano natura analoga a quella delle azioni, ma non per i redditi di altre forme di partecipazioni ad imprese sociali, rispetto ai quali si applicano sempre le regole degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

Art. 6.

L'imposta reale sulle « tantièmes » distribuite da società, che esista o che venga introdotta negli Stati contraenti, è applicata dallo Stato nel quale si trovi la sede legale od il centro effettivo dell'impresa.

Se in uno degli Stati contraenti si trova la sede legale e nell'altro il centro effettivo dell'impresa, le supreme autorità finanziarie dei due Stati si intenderanno di volta in volta per un'equa ripartizione.

Art. 7.

L'imposta reale che colpisce i redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, è applicata soltanto dallo Stato nel territorio del quale è esplicata l'attività personale da cui il reddito proviene. Si ha esercizio di professione libera in un determinato luogo solo quando l'attività professionale abbia in esso una sede fissa.

L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente dalla prestazione di un lavoro presente o passato, in quanto è costituito da stipendi, assegni, pensioni, salari ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, è applicata soltanto dallo Stato al quale appartiene il debitore.

Art. 8.

L'imposta reale che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari è applicata soltanto dallo Stato nel quale il creditore ha la sua residenza, salvo le seguenti eccezioni:

1°) l'imposta che colpisce il reddito dei crediti con una garanzia ipotecaria è applicata soltanto dallo Stato nel quale gli immobili sono situati;

2°) l'imposta che colpisce gli interessi corrisposti sui prestiti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi delle obbligazioni emesse da società e da altre persone giuridiche, è applicata soltanto dallo Stato al quale appartiene il debitore.

Art. 9.

Nel caso che in uno o in entrambi gli Stati contraenti esista o venga istituita una imposta reale sugli interessi dei depositi a risparmio ed in conto corrente presso banche, istituti ed ogni altra impresa che eserciti il credito, l'imposta stessa è applicata soltanto dallo Stato ove l'impresa ha il suo stabilimento.

Se l'impresa che esercita il credito ha stabilimenti in ciascuno degli Stati contraenti, lo Stato che applichi l'imposta reale può prelevarla soltanto sugli interessi dei depositi eseguiti negli stabilimenti che sono nel suo territorio.

Art. 10.

L'imposta reale che colpisce ogni altra specie di reddito non indicato nei precedenti articoli, comprese le rendite vitalizie, è applicata soltanto dallo Stato ove il creditore ha la sua residenza.

Art. 11.

L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente, è applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti :

1°) ai redditi provenienti :

- a) da beni immobili ;
- b) da crediti ipotecari ;
- c) dall'industria o dal commercio, compresi i redditi derivanti dalla industria della navigazione marittima ;

d) dal lavoro, comprese le retribuzioni pagate da enti pubblici ; saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi.

2°) per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni e di altri valori mobiliari che abbiano natura analoga a quella delle azioni, le « tantièmes », gli interessi di prestiti emessi da persone morali pubbliche e da obbligazioni emesse da società ed altre persone giuridiche, e quelli dei depositi presso banche ed altri istituti di credito, la tassazione sarà fatta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.

Art. 12.

L'imposta sul patrimonio, sia continuativa sia prelevata per una volta tanto, e quella sugli incrementi di patrimonio che esistano o che vengano introdotte negli Stati contraenti, saranno applicate, da ciascuno degli Stati stessi, sopra i beni del contribuente che si trovino nel territorio di questo Stato.

Per i patrimoni rappresentati :

- a) da beni immobili ;
- b) da crediti ipotecari ;
- c) da imprese industriali o commerciali, comprese quelle di navigazione marittima ;

L'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio e sugli incrementi di patrimonio è determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione reale dei redditi provenienti da tali beni.

Per ogni altra specie di beni mobiliari, comprese le azioni di società ed altri valori mobiliari aventi natura analoga a quella delle azioni, i prestiti emessi da persone morali pubbliche, le obbligazioni emesse da società ed altre persone

giuridiche, ed i depositi presso banche ed altri istituti di credito, si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Art. 13.

Agli effetti della presente Convenzione, sarà considerata come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia intenzione di conservarla.

Quando il contribuente ha residenza in entrambi gli Stati contraenti, ai sensi della presente Convenzione, le imposte reali gravanti i redditi indicati nella regola dell'articolo 8 e nell'articolo 10 sono applicate soltanto dallo Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza. La stessa regola è osservata nei casi in cui il contribuente non abbia residenza in alcuno dei due Stati contraenti.

Le imposte personali — in quanto secondo la presente Convenzione debbano applicarsi con riguardo alla residenza del contribuente — sono applicate secondo le regole seguenti:

a) quando il contribuente abbia residenza in entrambi gli Stati contraenti, le imposte personali sono applicate da ciascuno dei due Stati in proporzione del soggiorno in ognuno di essi durante l'anno fiscale. Il soggiorno trascorso all'infuori di entrambi gli Stati contraenti, è computato a favore dello Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza;

b) quando il contribuente non abbia la residenza in alcuno degli Stati contraenti, le imposte personali sono applicate dallo Stato in cui il contribuente stesso ha il suo durevole soggiorno. Per durevole soggiorno s'intende la permanenza nello Stato in condizioni tali da far ritenere che questa non sia soltanto occasionale;

c) quando non vi sia neanche durevole soggiorno in alcuno degli Stati contraenti, le imposte personali sono applicate dallo Stato del quale il contribuente ha la cittadinanza.

Ai sensi della presente Convenzione la residenza delle persone giuridiche s'intende esistere nel luogo ove le persone giuridiche stesse hanno la loro sede legale.

Art. 14.

I rappresentanti diplomatici, consolari e speciali di ciascuno degli Stati contraenti, in quanto siano di carriera, come pure gli impiegati addetti al loro Ufficio e le persone che sono al servizio loro e dei loro impiegati, sono esenti dalle imposte dirette nello Stato presso il quale sono accreditati.

L'esenzione è concessa solo in quanto essi siano sudditi dello Stato che rappresentano e in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati, e al di fuori del loro ufficio o servizio, alcuna professione, industria od altra attività lucrative. L'esenzione non si estende alle imposte che colpiscono i beni indicati alle lettere a), b), c), dell'articolo 11 ovvero i loro redditi, nè a quelle imposte che sono prelevate alla fonte (ritenuta diretta e ritenuta di rivalsa).

Art. 15.

Allorchè sia provato che l'azione delle autorità finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potrà reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se il reclamo

è riconosciuto fondato, la suprema autorità finanziaria di questo Stato potrà accordarsi con la suprema autorità finanziaria dell'altro, per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Art. 16.

Per eliminare doppie imposizioni in casi che non siano espressamente regolati nella presente Convenzione, come pure in casi di difficoltà o di dubbi nella interpretazione e nella applicazione della Convenzione stessa, le supreme autorità finanziarie dei due Stati contraenti potranno stipulare accordi speciali.

Art. 17.

Le Parti contraenti si impegnano ad affidare alle supreme autorità finanziarie dei due Stati, l'equa definizione di ogni altra questione che potesse sorgere, sia a causa dei differenti principî che regolano l'applicazione delle imposte in ciascuno dei due Stati, sia a causa delle date decisive fissate o che potranno essere fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, ed in genere per qualsiasi altra questione relativa ad imposte dirette che non trovi esplicita soluzione nella presente Convenzione.

Art. 18.

Le Parti contraenti s'impegnano a prestarsi assistenza reciproca per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una Convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 19.

La presente Convenzione, redatta in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

Essa entra in vigore col 1^o gennaio dell'anno successivo alla data dello scambio delle ratifiche, e vige fino a che non venga denunciata da una delle Parti contraenti.

La denuncia dovrà essere effettuata almeno otto mesi prima dello scadere dell'anno solare; quando detto termine sia osservato, la Convenzione cesserà di aver vigore dal 1^o gennaio dell'anno successivo.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari l'hanno firmata e munita dei loro sigilli.

Fatta a Roma, il 31 ottobre 1925.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) C. VON NEURATH

(L. S.) DR. ERBERT DÖRN.

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma della presente Convenzione oggi conclusa fra l'Italia e la Germania, allo scopo di evitare doppie imposizioni e di regolare, dal punto di vista internazionale, altre questioni in materia di imposte dirette, a scopo di conciliare i due sistemi fiscali, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto le seguenti concordi dichiarazioni che formeranno parte integrante della Convenzione medesima.

* * *

1. — L'indicazione delle imposte dirette vigenti nei due Stati contraenti, contenuta nell'articolo 1 della presente Convenzione, è esemplificativa e non tassativa.

I casi di dubbio verranno chiariti d'intesa tra le supreme autorità finanziarie dei due Stati.

Le supreme autorità finanziarie dei due Stati si scambieranno, alla fine di ogni anno, l'elenco aggiornato delle imposte reali vigenti in ciascun Paese.

2. — La disposizione dell'articolo 2 della presente Convenzione ha valore, sia per il reddito realizzato con la gestione ed il godimento diretti dell'immobile, sia per il reddito realizzato mediante la locazione ed ogni altra forma di godimento dell'immobile stesso.

3. — Per attività industriale e commerciale, secondo l'articolo 3 della Convenzione, va intesa anche quella che sia esplicata da Società di assicurazione, di trasporto, di traffico, finanziarie e di credito, nonchè quella relativa ad esercizio di mestieri, in quanto da questi ultimi non derivino redditi che la presente Convenzione classifica fra quelli di lavoro.

4. — La regola contenuta nel n. 2 del presente protocollo finale, nei riguardi del reddito dei beni immobili, trova analoga applicazione per il reddito derivante da imprese industriali e commerciali.

5. — Sono considerati come « stabilimenti » ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, oltre che la sede sociale ed il centro effettivo dell'impresa, le succursali, le filiali ed agenzie; le fabbriche, le officine, i laboratori; i locali di compra e vendita, i magazzini ed altri esercizi commerciali, aventi carattere di stabile organizzazione produttiva, come pure rappresentanze permanenti.

6. — Le supreme autorità finanziarie dei due Stati contraenti stipuleranno un accordo speciale per regolare, in modo equo, la ripartizione del reddito proveniente dalle imprese industriali o commerciali, nei casi previsti dal comma terzo dell'articolo 3.

7. — Quando in uno dei due Stati esista o venga impiantata una impresa che, pur essendo giuridicamente autonoma secondo le leggi civili, abbia tali

legami e tali rapporti di dipendenza o di compartecipazione con un'impresa giuridicamente autonoma sul territorio dell'altro Stato, da costituire con essa una unità economica, e da essere perciò ritenuta, secondo le leggi fiscali dello Stato in cui essa si trova, uno stabilimento dell'impresa esistente nell'altro Stato, si applicheranno le regole dell'articolo 3, terzo e quarto comma, della Convenzione.

8. — Ai sensi dell'articolo 3, comma quarto, della Convenzione, si considerano :

a) come « bilanci generali » quelli che comprendono i risultati complessivi dell'impresa e che siano compilati e pubblicati a norma delle leggi dello Stato nel quale si trova la sede legale od il centro effettivo dell'impresa stessa ;

b) come « bilanci speciali » quelli che comprendono i risultati della gestione degli stabilimenti nello Stato che applica l'imposta e che siano compilati e pubblicati a norma delle leggi di detto Stato ;

c) come « ogni altro documento », ogni documento riguardante la gestione degli stabilimenti e necessario per l'accertamento dei loro redditi soggetti ad imposizione nello Stato che applica l'imposta.

9. — Fra i valori mobiliari indicati all'articolo 5, comma terzo, della Convenzione, si comprendono anche quelli che, secondo la legislazione germanica, sono costituiti da speciali titoli aventi natura analoga a quella delle azioni sociali, e che sono rappresentati da quote di partecipazioni minerarie (Kuxe) e da certificati di godimento (Genusscheine).

10. — Quali professioni libere, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, si intendono specialmente quelle che si riferiscono all'attività scientifica, artistica, letteraria, dell'insegnamento o educazione, all'attività dei medici, avvocati, architetti, ingegneri.

11. — Interessi di depositi a risparmio ed in conto corrente, nel senso dell'articolo 9 della Convenzione, sono quelli che derivano da investimenti stabili di capitali e non da conti correnti commerciali.

12. — Gli studenti, i quali soggiornano in uno degli Stati contraenti soltanto a scopo di studio, non sono soggetti ad imposizione da parte di questo Stato per gli assegni che essi ricevono dai parenti residenti nell'altro Stato, in quanto tali assegni costituiscano la parte preponderante del necessario per la loro sussistenza ed i loro studi.

13. — Le regole fissate all'articolo 12 della Convenzione non sono applicabili alle imposte straordinarie sul patrimonio da prelevare per una volta tanto e la cui data decisiva sia anteriore alla data della presente Convenzione, quando anche le imposte stesse, per disposizioni delle corrispondenti leggi istitutive, si trovino tuttora in corso di pagamento.

La regola fissata all'articolo 12, comma 1, lettera b) della Convenzione, sul trattamento dei crediti ipotecari, non è applicabile finchè un'imposta sul patrimonio ai sensi dell'articolo 12, non funzioni in entrambi gli Stati contraenti.

14. — Per i contribuenti, i quali dimostrino di aver trasferito definitivamente la loro residenza dall'uno all'altro Stato contraente, l'obbligo della imposta, in quanto si connetta alla residenza o al soggiorno, finisce nel primo Stato col giorno in cui è avvenuto il trasferimento.

15. — Per le persone le quali abbiano la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti e per quelle che non abbiano la cittadinanza di alcuno degli Stati stessi, in tutti i casi nei quali, a' sensi dell'articolo 13 della Convenzione, la cittadinanza è decisiva per la imposizione, le supreme autorità finanziarie prenderanno accordi di volta in volta.

16. — Al fine di evitare eventuali dubbi, si chiarisce che la disposizione dell'articolo 14 non pregiudica il diritto di godere degli eventuali maggiori privilegi od esenzioni, che, in forza delle norme generali del diritto internazionale, fossero già, o potessero in avvenire, essere accordati ai rappresentanti diplomatici e consolari.

17. — Resta inteso che la facoltà conferita con l'articolo 16 alle autorità finanziarie dei due Stati contraenti, ha lo scopo di consentire l'applicazione dei principî fissati nella Convenzione ai casi eventualmente non previsti o non completamente regolati da essa, e non quello di consentire che vengano fissati principî diversi da quelli dalla Convenzione stessa stabiliti.

18. — Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, le Parti contraenti si riservano di concludere un accordo separato.

19. — In quanto le regole della Convenzione si riferiscono, per il Reich Germanico, alle imposte spettanti ai Paesi (Länder), rimane riservata, per quanto occorra, l'approvazione dei Paesi stessi.

Mancando questa approvazione, la Convenzione non è impegnativa neppure per l'altra Parte contraente.

Il presente Protocollo, che sarà considerato come approvato e sanzionato dalle Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della Convenzione alla quale si riferisce, è stato redatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, a Roma il 31 ottobre 1925.

BENITO MUSSOLINI.

C. VON NEURATH.
DR. ERBERT DORN.

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PROTOCOLLO

Nel corso delle trattative per la stipulazione del trattato di commercio e navigazione fra Italia e Germania concluso in data d'oggi è stata considerata l'importanza che per il conseguimento del fine al quale tendono tutte le agevolazioni assicurate dallo stesso trattato agli scambi fra i due Paesi, presenta anche la materia delle tariffe sui trasporti ferroviari.

Le due Parti contraenti pertanto, animate dal comune desiderio di assicurare al trattato tutta la sua efficacia sulle relazioni commerciali fra i due Stati, convengono sulla necessità di evitare che il libero e sicuro svolgimento di queste relazioni favorite dalle disposizioni del trattato, venga ostacolato o comunque turbato da provvedimenti atti a neutralizzare interamente o anche solo in parte, gli effetti delle predette disposizioni, e convengono pure sulla opportunità che per mezzo di adatti provvedimenti ferroviari si possano meglio valorizzare i reciproci vantaggi scaturienti dalle clausole dell'accordo.

1. — A questo fine le Parti contraenti dichiarano che faranno il possibile acciocchè le amministrazioni ferroviarie nella loro politica tariffaria si attengano allo spirito ed alle direttive del trattato di commercio in modo che adottino provvedimenti atti a migliorare le reciproche relazioni commerciali.

2. — In modo speciale s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti necessari affinchè vengano stabiliti più precisi accordi fra le amministrazioni ferroviarie circa il traffico delle merci sia reciproco sia di transito e che vengano proseguite con la maggiore possibile sollecitudine le trattative già iniziate per la istituzione di tariffe dirette, comprese quelle per l'istadamento e l'equa ripartizione del traffico con particolare riguardo a quello spettante ai porti dei due Paesi.

Gli accordi saranno conchiusi nel più breve termine possibile e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del trattato.

Fatto a Roma in doppio esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, il 31 ottobre 1925.

BENITO MUSSOLINI.

C. VON NEURATH.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

Il ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Silvestri.

SILVESTRI. Onorevoli Colleghi, industriale e buon oratore sono due condizioni che raramente si accoppiano. Voi vorrete quindi usare a me molta indulgenza per quello che sto per dire. La mia parola sarà disadorna; speriamo che non sia disordinata.

Quello che intendo dire è abbastanza importante per trattenere la vostra attenzione, e quindi entro senz'altro in argomento.

Non è affatto mia intenzione di incitarvi a non votare il disegno di legge che ci sta dinanzi; desidero soltanto di richiamare la vostra attenzione sopra le circostanze che hanno accompagnato il negoziato che ci viene sottoposto, circostanze nelle quali i due contraenti, si trovavano in condizioni molto differenti. Da parte dell'Italia si aveva una tariffa la quale era stata allestita nel 1921, era passata attraverso al vaglio di numerose contrattazioni, lasciando in ognuna di queste un numero discreto dei suoi valori, mentre da parte della Germania si aveva una tariffa integra, non mai toccata e quindi in condizioni di assoluta superiorità; i nostri negozianti poco potevano dare, avendo già dato a tutti gli altri contraenti, e di logica necessità poco potevano chiedere alla Germania in punto riduzioni a favore della nostra produzione.

Ma oltre questa condizione, un'altra ve ne era della quale giova tener conto. Per circostanze speciali, che non è qui il caso di esaminare, dopo venuto a scadenza il vecchio trattato, e venuti anche a scadenza i cinque anni stabiliti dal trattato di Versailles, durante i quali la Germania non poteva variare le condizioni fatte ante-guerra ai paesi dell'intesa, si credette opportuno da parte del nostro Governo di addivenire ad un *modus vivendi*, ed una delle condizioni del *modus vivendi* fu l'impegno reciproco della concessione della clausola della Nazione la più favorita. Ora per effetto di codesto accordo, noi davamo alla Germania molto di più di quello che la Germania poteva dare a noi, visto e considerato che salvo qualche lievissima concessione alla Spagna, la Germania nulla aveva dato a chic-

chessia perchè non aveva concluso trattati. Quindi noi ci trovavamo, come ho detto, in una condizione di assoluta inferiorità perchè la Germania senza fare alcun sacrificio veniva a godere di tutti quelli che avevamo fatto concludendo altri trattati. Data questa condizione di cose il trattato è ancora riuscito meglio di quello che si sarebbe potuto immaginare; gli sforzi dei nostri negozianti, ai quali do ampia lode, per arrivare a questo risultato, sono stati non lievi nè brevi, e lo prova il fatto che si sono impiegati ben 11 mesi per arrivare ad una conclusione.

Ciò che è di grande importanza è che il trattato della Germania consolida la nostra posizione doganale. Noi col trattato concluso dalla Germania abbiamo fissato per 5 anni, con decorrenza dall'ottobre 1925, la nostra situazione e non ci troveremo più nella possibilità di variarla se non per le conclusioni di altri trattati i quali porteranno successivamente altre riduzioni. Quindi una situazione assai grave soprattutto se la si compara con quella dei nostri contraenti, i quali tutti hanno invece una condizione di cose che permette a loro di agire in difesa delle loro industrie in modo molto più conveniente di quel che possiamo fare noi.

Da che cosa viene questa condizione di disparità? Viene dal sistema di tariffa. Noi abbiamo un sistema di tariffa che non ci consente elasticità. La nostra tariffa del 1921 è composta di 968 voci con 2853 dazi diversi. Nelle contrattazioni che furono fatte, di questi dazi ne sono stati ridotti 2465, dei quali 1640 per riduzioni accordate nelle contrattazioni e 825 per spontanee riduzioni fatte per volontà del Governo o richieste dalla Camera dei deputati. Quindi la nostra tariffa ha subito una minorazione per effetto della quale 2 terzi sono stati alterati in modo non indifferente.

La misura di questa diminuzione non è facile ad essere indicata, perchè un dazio anche ridotto fortemente se contempla voci di scarsa importanza, non ha gran peso, mentre viceversa una riduzione anche piccola, se colpisce un dazio che riguarda l'importazione di molte materie, può avere forti conseguenze.

Però da calcoli accurati, sembra che la riduzione subita dalla nostra tariffa si aggiri sul 35 %, e sul 25 % la riduzione spontanea introdotta dal Governo. Cosicché si può dire che

la nostra tariffa ha subito nei riguardi dei dazi una diminuzione di quasi due terzi.

Questa situazione però rappresenta sempre un miglioramento, perchè, onorevoli colleghi, noi siamo stati per ben 34 anni dal 1887 fino al 1921 in una immobilità quasi assoluta di tariffa doganale, e, indubbiamente, il minor sviluppo che le nostre industrie hanno avuto in confronto di ciò che avrebbero dovuto avere, è dovuto in parte, a questa fissità che non ha permesso l'evoluzione che sarebbe stato logico attendersi delle nostre industrie. Orbene questa condizione di inferiorità viene dal sistema doganale al quale ci siamo attenuti.

Consentite che molto brevemente io vi accenni alla differenza sostanziale che c'è tra i sistemi di tariffe.

I due grandi sistemi, prescindendo dalle tariffe a dazi specifici e *ad valorem*, (perchè quelle si comprende dalla denominazione che cosa indicano) sono il sistema della tariffa generale a trattati ed il sistema della tariffa autonoma. Quello della tariffa generale a trattati consiste in una elencazione delle varie merci che si possono sdaziare, con a fianco una indicazione dei dazi che sono stabiliti per cadauna di queste merci. Mano a mano che si fanno dei trattati si consentono delle diminuzioni su questi dazi, e così si crea un'altra colonna dove sono indicati i dazi convenzionati. Talvolta invece di esserci una riduzione c'è un consolidamento, vale a dire l'obbligo di non variare quel dazio, ma in sostanza, questa seconda colonna indica i dazi che verranno applicati alle merci che entrano in paese, e quando è concessa la clausola della Nazione più favorita il gravame indicato in questa seconda colonna viene applicato a tutti i paesi che hanno diritto a tale trattamento.

La tariffa autonoma, è basata sopra un altro criterio. A fianco all'elencazione delle merci ci sono due colonne: l'una porta dei dazi minori, l'altra dei dazi maggiori, che impropriamente vengono chiamati dazi minimi e dazi massimi. Allorquando fa un trattato di commercio, un paese che ha la tariffa autonoma non vincola specificatamente i dazi che sono indicati nella colonna minima, vincola semplicemente l'obbligo di concedere in ogni caso al contraente la tariffa minima, e conserva il diritto di elevarla se egli crede opportuno di farlo. Ed è così che

noi abbiamo vista la Francia, un mese fa, alzare del 30 % i propri dazi. È dunque chiaro che il nostro sistema, il quale ha anche molti altri inconvenienti, non ha, oltre a molti altri, l'enorme vantaggio di essere sommamente elastica consentendo la variazione dell'ammontare dei dazii

In Europa due soli paesi prima della guerra avevano la tariffa a sistema autonomo; la Francia e la Norvegia; oggi gli Stati che hanno la tariffa a sistema autonomo sono dodici, e le variazioni delle tariffe doganali si susseguono in modo veramente tumultuoso. Dal primo gennaio del '25 ad oggi noi abbiamo avuto 32 Stati che hanno radicalmente modificate le loro tariffe, e ne abbiamo 17 dove le modificazioni delle tariffe sono allo studio; il quale soprattutto si ispira al concetto di rendere le tariffe sensibili ai bisogni che hanno le industrie del rispettivo paese e questo perchè si riconosce da tutti che le condizioni odierne sono tali che non giova avere dei dazi fissi, inalterabili.

Prescindiamo da quelle che sono le questioni di valuta, che vedremo poi, ma ad ogni modo questa fissità dei dazi è reputata assolutamente nociva. Oltre la questione del genere di tariffa, vi sono paesi che si riservano l'uso di una quantità di provvedimenti che la integrano e che permettono al paese di regularsi secondo i propri bisogni. Io ne citerò alcuni: per esempio i divieti di importazione e di esportazione.

Quando la Germania ha dovuto accettare la disposizione del trattato di Versailles che la obbligava a consentire per cinque anni le sue tariffe ridotte agli stati dell'Intesa, si è affrettata ad applicare una quantità di divieti di importazione, cosicchè ha, in gran parte, elusa la disposizione che era stata presa con il trattato di Versailles.

Subito dopo concluso il trattato di commercio con la Svizzera, questa ha creduto opportuno di applicare taluni divieti di importazione a merci che erano state convenzionate nel trattato che essa aveva stipulato con noi.

Ci sono paesi come la Spagna, il Belgio, il Canada, gli Stati Uniti, che hanno adottato dei criteri sulla valuta, cioè maggiorano i loro dazii applicando i cosiddetti *coefficienti di valuta* e dicono: « Ma voi avete la vostra valuta bassa, e noi non possiamo consentire l'introduzione di merci commisurando il dazio sul valore dei

vostrì prezzi »; e quindi aumentano i dazi in proporzione della diminuzione che subisce la moneta del paese importatore. Ci sono dei provvedimenti contro il dumping, ed arrivano a dei limiti che si possono chiamare veramente eccessivi. Gli Stati Uniti per esempio arrivano a provvedimenti i quali stabiliscono il diritto di verificare all'origine, su gli stessi libri di contabilità della case che esportano agli Stati Uniti, i costi delle merci inviate; e l'applicazione di questo principio è stata fatta qualche mese fa, precisamente per delle confezioni per signora le quali andavano agli Stati Uniti scortate da fatture di case francesi, fatture che gli Stati Uniti hanno dichiarato di non voler riconoscere: gli Stati Uniti hanno mandato degli incaricati per la verifica della contabilità. Naturalmente le case francesi si sono rifiutate di sottostare ad un tale controllo e la merce non ha potuto essere introdotta.

Evidentemente questi provvedimenti non sono stati presi per incassare una maggior somma di dazio, ma semplicemente per tener fuori dei prodotti industriali che si reputava potessero essere fabbricati in paese, dando così luogo ad un largo sviluppo di industrie che avevano bisogno di essere aiutate.

L'Inghilterra ha adottato prima il Bill che si è chiamato delle *industrie chiavi*, poi l'altro Bill che si intitola di *salvaguardia delle industrie*: in sostanza l'Inghilterra ha applicato a moltissimi prodotti un aumento del 33 % e così questo aumento è stato applicato ai pizzi, ai ricami, ai coltelli, ai rasoi, alle forbici, alle automobili e via dicendo; una quantità di oggetti è stata colpita da questo aumento di dazio abbenchè nulla avessero a che vedere colle « industrie chiavi ».

L'Inghilterra ha anche una legge sul caucciù per regolare il permesso di esportazione dai luoghi di produzione del caucciù a seconda del valore: quando il prezzo del caucciù è basso, l'esportazione deve diminuire e deve rialzarsi quando il costo è elevato.

Infine, per non continuare a tediare il Senato, citerò quello che è più enorme: e sono i *visti consolari* che per molti paesi si devono applicare alle fatture destinate a scortare la merce. Vi sono dei casi in cui il *visto* supera il 100 % del valore della merce. Per esempio per le merci spedite in Turchia si applicava prima un visto

che costava 30 lire, ma poi questo visto è salito fino a 144 lire. Se si pensa che molte merci vengono spedite per pacco postale, e poichè la merce di un pacco postale non può avere un grande valore ne consegue che per effetto del visto si arriva a gravami che toccano l'assurdo. In seguito a reclami la Turchia ha ora ridotto la tassa del visto consolare a 60 lire; è un vantaggio per quanto molte volte 60 lire rappresentino l'intero valore della merce spedita per posta. Insomma, col regime che noi abbiamo, pare a me che sia realmente difficile di poter continuare e che quindi occorra riflettere per vedere se non si possa trovare un rimedio perchè la situazione dell'industria, la quale provvede al consumo interno e all'esportazione, richiede che si abbia un largo consumo interno se si vuol fare dell'esportazione. Perchè, o Signori, all'esportazione l'industria non può pensare se non abbia prima collocato in paese almeno otto decimi per non dire nove della sua produzione totale; quando i nove decimi della produzione siano collocati come ho detto all'interno, per il decimo che rimane l'industriale è disposto a fare sacrificio ed a vendere anche senza utili pur di cercare di aprirsi nuovi mercati.

Perchè ci possa essere una valida, una fiorente esportazione bisogna che il mercato interno sia largamente protetto, altrimenti l'industriale deve piuttosto badare al mercato interno e non può fare nessun sacrificio per cercare di aumentare l'esportazione.

Ma se non si esporta, dato lo stato nel quale ci troviamo, non si può che peggiorare e metterci in condizione di grave crisi. L'esportazione è necessaria. La nostra industria ha avuto uno sviluppo post-bellico che è certamente superiore ai consumi del paese, quindi occorre assolutamente che essa abbia uno sfogo, il quale le permetta di collocare altrove i suoi prodotti. La questione dell'industria è complessa ed ha anche altri punti che meritano di essere considerati. Tolga il cielo che io voglia menomare il merito dell'agricoltura, ma è chiaro che lo sviluppo dell'agricoltura e l'incremento suo, al quale noi assistiamo col massimo piacere, porta ad una progressiva diminuzione della mano d'opera che le occorre. L'introduzione delle macchine facilita il lavoro dell'agricoltura e quindi non si può pensare che l'agricoltura

debba assorbire quella sovrabbondanza di uomini che fosse eventualmente lasciata libera e disponibile dall'industria. Tutt'altro: ed allora è l'industria che deve pensare ad occupare la mano d'opera. E vogliate riflettere, onorevoli colleghi, che noi dobbiamo occupare tutti quelli che non emigrano più. Dobbiamo occupare un contingente numeroso di ben 400 mila persone che ogni anno fortunatamente rappresenta il nostro aumento demografico.

È chiaro però che se è all'industria che deve essere confidato questo compito, alquanto difficile, di occupare la mano d'opera sovrabbondante, bisogna anche che essa sia tutelata cioè protetta così da avere vita sicura. Fino ad ora l'industria ha sopperito in modo conveniente, ma che cosa possiamo opporre noi industriali a tutto quello che si fa all'estero? Noi vediamo che all'estero si tende proprio a colpire talune nostre industrie: è di ieri l'aumento del 30 % sui cappelli di paglia di Firenze. Ecco dunque un'industria ferita assai fortemente, tanto che non so come essa potrà riparare al gravissimo difetto di esportazione che verrà a gravare sopra di essa.

Il nostro sistema di tariffa, come abbiamo veduto, ci lega le mani, mentre d'altra parte il ricorrere ai divieti di importazioni io credo non sia arma conveniente e non saprei davvero consigliarla al Governo.

Intanto lo sbilancio della bilancia commerciale purtroppo cresce. Se noi avessimo, fosse pure allo stato potenziale, la possibilità di variare i nostri dazi, credo che anche gli altri sarebbero abbastanza cauti nel misurare i loro aumenti e nell'imporci sacrifici. Purtroppo, come abbiamo veduto, la cosa non è facile. Pochi sono i rimedi, tuttavia qualcuno se ne può indicare.

E qui devo toccare un argomento per il quale avrei desiderato fosse presente S. E. Ciano, al quale va data certamente la più ampia lode per avere risanato il bilancio ferroviario, ma con il risanamento del bilancio ferroviario, fatto sopra tutto con l'inasprimento delle tariffe, abbiamo noi veramente giovato alla nostra economia generale. Le esportazioni se ne sono avvantaggiate? Permettetemi di dubitarne, anzi io mi faccio ardito ed oso asserire di no.

Noi avevamo parecchie tariffe che erano destinate precisamente a facilitare le esportazioni, di queste alcune sono rimaste e sono quelle che

si riferiscono ai prodotti dell'agricoltura e mi guardo bene dal dire che si debbano toccare, ma non c'è ragione che le nostre tariffe ferroviarie non possano consentire facilitazioni che ci mettano in condizione di poter esportare anche prodotti industriali. Consentitemi un aneddoto storico; ricordo di aver letto o di aver sentito raccontare che dopo la guerra del 1870, il Principe di Bismark, aveva concesso alla Francia un trattato di commercio, che dagli industriali tedeschi fu ritenuto troppo favorevole per la Francia; quando a lui si mossero delle critiche per questa concessione il Principe di Bismark rispose, che la cosa non gli sembrava grave, l'Impero germanico aveva nelle sue mani le ferrovie, aveva quindi la possibilità di variare le tariffe dei trasporti, e se la Francia avesse troppo usato delle alte concessioni, egli non avrebbe mancato di apportare i rimedi opportuni variando le tariffe ferroviarie.

Ora questo indica che la tariffa ferroviaria può essere un correttivo o per lo meno, un complemento della tariffa doganale e soprattutto può essere una facilitazione per le esportazioni, ed io credo veramente che non si debba trascurare di facilitare per quanto è possibile le esportazioni, perchè, lo ripeto, l'industria vive di due branche: il consumo interno e l'esportazione. Se il consumo interno non riesce ad essere servito dall'industria nazionale perchè i dazi di confine sono insufficienti a difenderla dall'invasione dei prodotti esteri, cerchiamo almeno di facilitare le esportazioni con tariffe le quali permettano ai nostri prodotti di trovare collocamento all'estero.

Nel trattato di commercio con la Germania questa situazione fu compresa ed infatti vi è un articolo il quale stabilisce che contemporaneamente si dovevano condurre delle trattative per discutere delle tariffe ferroviarie ed anche per ripartire il movimento delle merci soprattutto in considerazione dei porti dei due paesi contraenti.

L'effetto di codesta disposizione fu che si iniziò una conferenza a Verona, ma si comprese subito che le difficoltà per intendersi erano molte e gravi e, come è consuetudine della diplomazia, la conferenza « aggiornò » i lavori e non se ne fece più niente; di conseguenza nessun vantaggio abbiamo avuto nemmeno per questo verso. Io credo sarebbe opportuno ri-

prendere in esame la materia e fare qualche cosa per tentare di opporsi all'eccessiva invasione dei prodotti germanici.

Il nostro relatore in quella sua relazione così chiara, precisa, così lucida, ci ha detto cose veramente sorprendenti in materia di tariffe ferroviarie. La Germania fa ai suoi prodotti, destinati alle esportazioni, tariffe che sono la metà di quelle che noi crediamo di dover fare cioè vale a dire 10 centesimi invece di 20 cent. a tonnellata. Se la Germania fa queste concessioni, vuol dire che qualche cosa si dovrebbe poter fare anche da noi. Ora voler mantenere integro il bilancio delle ferrovie, anzi il volerlo far diventare attivo con decreti tipo di quello 6 aprile ultimo scorso credo che non sia cosa assolutamente saggia, perchè quello che si guadagna da una parte si perde dall'altra; mentre invece, se si dà incremento alla produzione industriale, si ottiene un maggiore movimento delle materie prime, ed anche un incremento al complesso del bilancio economico del Paese, il quale si avvantaggia da una fioritura di lavoro che gli giova non solo indirettamente, ma anche direttamente.

La questione dei trasporti ferroviari è una di quelle materie che sono in continua evoluzione: bisogna quindi che da parte del Governo si crei un ente, un ufficio, incaricato di seguire questa evoluzione, per poterla secondare con facilitazioni che aiutino lo sviluppo economico. Io non credo che ciò si faccia da noi, mentre sarebbe assai utile che qualche cosa si avesse a fare.

Ho detto che la materia dei trasporti delle merci andrebbe tutta ristudiata in Italia. Infatti noi facciamo un po' il rovescio di quanto fa la Germania. Tutto il nostro sistema tariffario delle ferrovie, non solo non ha seguito l'evoluzione delle nostre attività produttive allo scopo di favorirle, ma, anzi le ha ostacolate ed una prova si ha proprio recentissima nel già citato famoso decreto-legge n. 372 del 6 aprile 1925, il quale ha inasprito fortemente il costo del trasporto delle merci sia con l'aumento percentuale delle tariffe e delle tasse accessorie, e sia con una revisione della classificazione delle merci che invece di agevolare, ha in molti casi aggravato il costo del loro trasporto. In materia ferroviaria come in materia doganale, la classificazione delle merci ha un'importanza fondamentale in quanto essa deve basarsi su

quel criterio economico per il quale ogni merce va classificata e quindi tassata secondo il posto che occupa nel ciclo produttivo, di modo che vi sia una razionale classificazione e quindi un ragionevole aumento partendo dalla base costo per il trasporto delle materie prime per passare ai semilavorati ed arrivare ai prodotti finiti; di tal modo l'attività agricola ed industriale risulterà avvantaggiata nel suo sviluppo con conseguente profitto, per il maggior traffico che ne deriva allo stesso bilancio delle ferrovie ed all'economia del Paese.

Il nostro vigente regime ferroviario per le merci è invece spesso in contrasto con tale criterio, per seguirne altri che a mio modesto avviso sono semplicemente antieconomici.

Per essere sinceri bisogna riconoscere che quasi nulla da noi si è fatto per facilitare le nostre esportazioni all'estero, sia agevolando il trasporto delle materie prime e complementari che servono a industrie esportatrici sia agevolando la spedizione dei prodotti ai porti ed alle frontiere d'esportazione; le poche tariffe d'eccezione che una volta esistevano furono ancor più limitate dal già citato decreto del 6 aprile 1925.

Lo studio da compiere in materia di trasporti delle merci è vastissimo e non può essere fatto una volta tanto; esso deve continuamente essere aggiornato.

Io mi auguro e confido che il Governo non trascurerà anche questo lato specifico del problema ed avrà sempre presente che in materia di importazione ed esportazione la tariffa doganale è una delle armi che si possono impugnare ma che l'altra, le tariffe ferroviarie, sono altrettanto efficaci e se colla prima si combattono le importazioni colla seconda si aiutano le esportazioni arrivando perfino ad annullare i dazi stranieri.

E dopo quanto ho esposto desidero anche fare una dichiarazione: non voglio si creda che gli industriali italiani si adagino o intendano fare esclusivo assegnamento sul protezionismo e su altre forme di difesa governativa alle industrie.

Gl'industriali, mi pare lo si possa asserire senza tema di errare, hanno dimostrato di sapere compiere sacrifici e sforzi considerevoli in momenti anche estremamente difficili, superando

difficoltà grandissime che a loro venivano sia dall'interno che dall'esterno.

Il passaggio dalle industrie di guerra alle industrie di pace si iniziò quando tutto sembrava congiurasse contro una ripresa dell'attività normale; ognuno di noi ricorda le annate del 1919, del 1920 e 1921.

E non si può dire che la trasformazione si sia compiuta a caso o tumultariamente sotto la spinta di vantaggi immediati. Indifeso, minacciato, l'industriale italiano pazientemente studiava ed attuava il suo piano di trasformazione degli impianti e quel collegamento e l'integrazione delle produzioni rispondenti ad un programma preveggenze e coordinato di emancipazione dall'estero e di sviluppo di tutta la nostra compagine industriale.

Più che impressionare con grosse cifre che potrei citare quali indici di sviluppo di alcuni nostri rami industriali, desidero richiamare la vostra attenzione sul nuovo spirito che ha animato gli industriali italiani dopo la guerra. Essi grandi e piccoli, hanno sentito la necessità di quel coordinamento e completamento delle attività industriali e dei loro impianti che rendono possibile il compiersi in paese dell'intero ciclo produttivo: abbiamo così visto sorgere, e vanno tuttora creandosi, accanto alla fase produttiva centrale o culminante di ciascuna industria, le fasi di produzione antecedenti che danno le materie prime o semilavorate, le industrie delle materie complementari necessarie e quella della rifinizione dei prodotti. Per molte di queste lavorazioni integrative e sussidiarie noi dipendevamo prima dall'estero il quale era perciò arbitro di stroncare quando lo avesse voluto, quei rami industriali che di quelle lavorazioni mancavano (la Germania, ce ne diede qualche volta la prova!).

Ad emancipare il paese da questa pericolosa dipendenza, si rivolsero tutti gli sforzi dell'industriale italiano e ci avviammo così verso quel complesso industriale che ha già dato i suoi frutti, ma che è destinato, con successivi miglioramenti e sviluppi, a darne di assai maggiori.

Lo sviluppo delle nostre industrie che mi pare risulti evidente dalle cifre citate e che, come dianzi ho detto, è uno sviluppo organico, razionale sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, studiato e voluto, è stato ot-

tenuto dagli sforzi tenaci operati giorno per giorno dal nostro industriale, il quale ha dovuto e deve superare difficoltà che altri paesi non hanno. Nè si può invocare, a suo minore merito, il passato vantaggio dell'Italia rispetto all'estero di una mano d'opera più a buon mercato, perchè oggi data l'elevatezza dei nostri prezzi — che non differiscono molto dai prezzi inglesi ed americani e sono superiori a quelli ad esempio di Francia e Belgio, e la conseguente proporzionale elevatezza dei salari, l'Italia non si trova in condizioni migliori, neppure per la mano d'opera, dei paesi concorrenti.

Del benessere portato alla classe operaia ed al paese l'industria è orgogliosa; ma per mantenere e possibilmente aumentare questo benessere, essa onestamente chiede di essere adeguatamente difesa contro i pericoli esterni, provenienti soprattutto dall'inasprito protezionismo estero, che già nell'ultimo scorcio del 1925 ed in questi primi mesi del 1926 hanno cominciato a farsi seriamente sentire e pesano gravemente, troppo gravemente sullo svolgimento delle nostre industrie.

E un altro merito delle industrie — perdonate se faccio l'avvocato degli industriali —, è la diminuzione della disoccupazione. Noi avevamo nel 1921 350 mila addetti alle industrie disoccupati. Questi scesero nel 1922 a 251 mila, e nel 1925 a 74 mila. Ora 74 mila disoccupati è una cifra che si avrà sempre, e che rappresenta un minimo che non si potrà mai eliminare e di ciò ne abbiamo la prova perchè tutte le industrie nel 1924-25 si sono trovate in gravi difficoltà per assumere la mano d'opera che era loro necessaria. A questo bisogna aggiungere la diminuzione dell'emigrazione; voi tutti sapete che essa è ridotta enormemente e non vi è bisogno che io citi delle cifre che ho qui dinanzi; tale diminuzione è stata l'effetto del divieto dell'entrata alla nostra mano d'opera in America.

Le cifre componenti la nostra bilancia commerciale danno in questi ultimi anni un'eloquente dimostrazione dello sviluppo industriale nazionale. È noto che dal 1920 al 1924 il deficit della bilancia commerciale — considerata limitatamente nei due fondamentali fattori; importazioni ed esportazioni — andò sempre riducendosi: si passò da uno slancio di oltre 15 miliardi di lire nel 1920 ad un deficit di circa 9 miliardi

nel 1921 e via via diminuendo fino a quello di 5 miliardi del 1924; nel 1925 esso risalì a circa 8 miliardi (7.916 milioni di lire), nel 26 probabilmente supereremo i 10. Ma se si guarda alla natura dei prodotti che hanno contribuito a dare quelle cifre globali, risulta che dal 1922 in poi è andata notevolmente aumentando da una parte l'importazione delle materie prime per essere lavorate in paese e dall'altra l'esportazione dei prodotti finiti da noi fabbricati: la prova dello sviluppo delle nostre industrie non potrebbe essere più evidente: mentre si è raddoppiato il valore dell'importazione delle materie grezze (da 5.507 milioni nel 1922 a 10.798 milioni nel 1925) si è più che raddoppiato il valore dell'esportazione dei prodotti finiti (da 3.134 milioni nel 1922 a 7.287 milioni nel 1925). Mentre nell'anteguerra ed ancora nel 1920 la bilancia commerciale dei prodotti finiti era passiva, essa fu attiva dal 1921 in poi raggiungendo nel 1925 un'eccedenza delle esportazioni sulle importazioni di 3.232 milioni di lire.

L'aumento dello sbilancio commerciale globale nel 1925 è dato quasi totalmente dalla maggiore importazione di materie grezze; infatti su un aumento totale del peggioramento commerciale rispetto al 1924 di 2.846 milioni e mezzo, le materie prime vi concorsero per 2.240 milioni, la qualcosa dimostra che in Italia si è lavorato assai di più.

E poichè sono a parlare di bilancia commerciale, mi pare interessante aggiungere che, mentre avanti la guerra le esportazioni agricole (prodotti greggi del suolo, della caccia, della pesca, delle foreste e dell'allevamento e prodotti delle industrie prettamente agricole) raggiungevano quasi i due quinti dell'esportazione totale italiana, nell'ultimo quadriennio esse rappresentarono appena circa un terzo dell'esportazione complessiva nazionale. I rimanenti due terzi furono costituiti da prodotti industriali ed in prevalenza da quelli che non traggono origine diretta o indiretta dall'agricoltura.

In sostanza noi comperiamo ciò che è indispensabile per le nostre lavorazioni: però non dobbiamo dimenticare che se noi importiamo molto è perchè noi molto consumiamo; forse consumiamo troppo, e lo dimostra il fatto che fin qui la nostra produzione è stata superata dal consumo che facciamo di prodotti finiti.

Mi accorgo, un po' tardi forse, che l'amore all'argomento mi ha — come si suol dire — preso la mano ed ho finito col parlare più a lungo di quanto volessi e dovessi, soprattutto dell'industria alla quale porto immenso amore.

Dovrei dunque arrestarmi, ma ancora una cosa desidero esporre: intendo alludere ad un fatto nuovo, ad una condizione essenziale per la prosperità della produzione italiana, condizione che va a concretarsi proprio in questi giorni.

Si soleva dire che nelle competizioni economiche internazionali la buona carta nel gioco degli italiani era costituita dal buon mercato della mano d'opera; orbene, non solo codesta carta ha cessato di essere buona, perchè il costo della nostra mano d'opera è in oggi, come ho detto, superiore a quello del Belgio e della Francia, ma vi ha di più; finora l'industriale poteva direttamente discutere coll'operaio e fissare il corrispettivo del lavoro che veniva prestato; oggi non più: la legge sui contratti di lavoro che sta per essere applicata toglie codesta facoltà all'industriale per rimetterla al giudizio di superiori autorità, giudizio che in ogni e qualsiasi caso dovrà essere accettato.

Di codesta minorazione l'industriale non si è doluto; esso ha senza recriminare acconsentito.

Però, o Signori del Governo, mi sia lecito di richiamare tutta la vostra attenzione sulla questione doganale, giacchè essa diventa per voi uno strettissimo dovere da aversi sempre presente.

Non dimenticate che la fortuna economica del Paese è nelle vostre mani assai più che in quella di noi dirigenti d'industrie. A voi spetta di agire in modo da incrementare e non di intisichire la produzione nazionale, il che — lo ripeto — equivale a dire spetta a voi di regolare la fortuna del Paese.

Vorrei ora concludere perchè mi pare proprio di avere abusato della vostra cortesia, (*Voci, no, no*), ma prima avrei qualche altra cosa da dire.

In un brevissimo articolo da me pubblicato su un giornale di Milano intitolato « Nubi all'orizzonte » io muovevo delle critiche ad un illustre uomo di Stato che, scrivendo in altro giornale del trattato con la Germania, aveva affermato che il trattato era gravido di conse-

guenze importanti e che quindi conveniva esaminarlo da molti punti di vista. In quell'articolo io dicevo che non bastava fare questi pronostici ma che sarebbe stato molto opportuno indicare anche i rimedi. Ora io non desidero mettermi nelle condizioni di quell'uomo di Stato e quindi, per quel che so e posso, voglio indicare quei rimedi che a mio modo di vedere potrebbero essere utilmente adottati per minorare i danni che ci vengono soprattutto dal nostro sistema di tariffa. E prima di tutto accenno ai provvedimenti riguardanti le tariffe ferroviarie che secondo me se opportunamente modificate potrebbero in parte almeno minorare le difficoltà delle industrie e soprattutto facilitare l'esportazione. Ma per la questione doganale la cosa diventa più complessa e difficile.

In materia doganale bisogna ricordarsi che i trattati sono contratti e devono essere assolutamente rispettati. L'ultimo di questi contratti è quello con la Germania che ci sta dinnanzi e che contempla una durata di 5 anni e quindi ci porta fino al 1930. C'è però l'articolo 39 di questo trattato il quale ha un ultimo capoverso che merita di essere esaminato. La Germania ha introdotto questo capoverso perchè riteneva, come credo ritenga tuttora, abbia a presentarsi per essa il caso di doverne usare. Il capoverso in questione dice precisamente così: « Tuttavia se una delle parti contraenti avesse a sostituire una nuova tariffa doganale a quella che si trova attualmente in vigore, ciascuna di esse avrà facoltà di far decadere la validità del presente trattato, mediante denuncia da notificare tre mesi prima, restando inteso che tale denuncia non potrà farsi per una data anteriore a quella del 1° agosto 1927 ».

Così essendo, io mi domando se all'Italia non converrebbe di approfittare di questa clausola; mi astengo dal dare a codesta domanda una precisa risposta, mi limito ad indicare al Governo questa disposizione perchè egli, studi, veda e decida in merito. È certo che noi potremmo avere, appoggiandoci a questa disposizione, due vantaggi: modificare le nostre tariffe aggiornandole e questo non sarebbe un lavoro grande, perchè se fu grave lavoro trasformare le tariffe dell'87 in quelle del 1921 creando nuove voci e sottovoci e soprattutto discriminandole convenientemente, non riuscirebbe grave impresa il rimodernarla ora, mentre

d'altra parte si avrebbe così la fortunata occasione di poter abbandonare il vecchio sistema delle tariffe generali a trattati per appigliarsi a quello assai più flessibile noto sotto il nome di tariffe autonome. Abbiamo davanti a noi 11 mesi per codesti studi, perchè fino alla fine del maggio 1927 non potrebbe essere fatta la denuncia; vi è dunque tempo per provvedere: il Governo nella sua saggezza vedrà se sia conveniente di fare denuncia, io mi rimetto pienamente in lui.

On. Belluzzo, in viaggio venendo a Roma ho ritagliato da giornali di questi giorni due piccoli brani; consentitemi di leggervi: sono due telegrammi, il 1° viene da Vienna ed ha per titolo « triste esodo di lavoratori dall'Austria » e dice: « Il fenomeno dell'emigrazione va accentuandosi in Austria. Dall'epoca del crollo della monarchia più di centomila persone hanno abbandonato il Paese. Sono agricoltori, impiegati, professionisti ed operai, quest'ultimi in grande maggioranza, che vanno a cercare fortuna altrove. La maggior parte di essi, nonostante gli avvertimenti dell'autorità sulle pessime condizioni climatiche ed economiche del Paese, si recano al Brasile, dove trovano impiego nelle piantagioni di caffè e di cacao. Il Governo austriaco non oppone alcuna difficoltà agli emigranti; esso domanda loro esclusivamente di dichiarare in un apposito formulario le ragioni per le quali lasciano la patria. Quasi tutti gli emigranti scrivono la stessa frase: « in Austria non si può più vivere ».

Il 2° telegramma viene da Londra, ha per titolo « L'Italia paese dei lavoratori » e suona così: « Il *Daily Express*, sotto il titolo: Italia, paese di lavoratori, pubblica la seguente dichiarazione del colonnello Vernon Willey ex Presidente della Federazione dell'industria britannica, reduce da un viaggio in Italia: L'Italia è oggi il più laborioso progressivo paese dell'Europa. Ovunque si notano segni di espansione industriale e si impiantano officine, che assorbono pienamente nelle loro maestranze il costante aumento della popolazione, stimato a più di 600 mila individui all'anno. Non vi è disoccupazione, esiste completo benessere e soddisfazione in tutte le classi. Ovunque vi è disposizione a lavorare intensamente. Non vi sono Trade Unions ed è illegale dichiarare lo sciopero generale. Le contese industriali

devono sottoporsi al giudizio di arbitri governativi e le decisioni di questi devono essere accettate. Lo sfruttamento della forza idraulica aumenta costantemente, ma aumenta anche il consumo del carbone, in grande parte importato. Gli industriali ottengono bassi costi di produzione, con incoraggiante incremento del lavoro ».

Onorevole Belluzzo, fate che questo giudizio possa permanere e che la industria italiana possa realmente continuare nel suo sviluppo, nel suo cammino, essa ne ha bisogno per sé e per il Paese. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

CONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. La relazione del vostro Ufficio centrale sul trattato di commercio con la Germania è piuttosto prolissa; considera, come avete visto, tutti i precedenti del Trattato, considera anche l'economia dei due paesi prima della guerra e dopo; esamina partitamente i punti del Trattato mettendo in luce le concessioni fatte dall'Italia alla Germania e le concessioni fatte dalla Germania all'Italia, per cui il vostro relatore può esonerarsi dal farvi un lungo discorso.

Data però l'importanza dell'argomento, mi pare doveroso, in nome dell'Ufficio centrale, di accennare a qualche punto che qui è stato singolarmente accennato dal collega nostro Silvestri. Egli ha tratto occasione da questo Trattato per mettere in confronto la nostra tariffa doganale e il nostro sistema di trattati con la tariffa a doppia colonna autonoma modificabile ad arbitrio dei Governi interessati, ed ha spezzato una lancia a vantaggio di questo sistema, dimostrando che può più facilmente adattarsi al rapido divenire della vita attuale moderna e principalmente industriale. Personalmente divido il suo modo di vedere, ma l'Ufficio centrale non è chiamato a pronunciarsi su questo argomento, dovendo limitare le sue osservazioni e i suoi commenti a quello che ha più stretta attinenza col trattato che è davanti a voi per l'approvazione.

Altro punto sul quale il collega Silvestri ha richiamato l'attenzione del Senato è quello della politica dei trasporti, e su ciò vorrei aggiungere qualche parola a quelle già dette nella relazione; perchè, realmente, attraverso

la politica delle tariffe ferroviarie, la Germania arriva a contrastare e a rendere qualche volta nullo il contenuto del trattato.

La Germania prima della guerra, in fatto di politica ferroviaria, seguiva più una finalità nazionale che una finalità strettamente economica per l'industria dei trasporti.

Molto spesso, cioè, la Germania praticava tariffe che erano anche in perdita, pur di favorire certe categorie di industrie, o di abbreviare certe percorrenze, e di facilitare il commercio di transito o di facilitare il traffico nei propri porti.

Voi sapete che il trattato di Versailles impedirebbe di mantenere questa politica, e che il piano Dawes, avendo costituito in ente autonomo le ferrovie germaniche, la Deutsche Reichsbahn Gesellschaft ha dato un compito specifico alle ferrovie tedesche, che dovrebbero principalmente servire a dare degli interessi per il pagamento delle quote delle riparazioni. Tuttavia la Reichsbahn non si limita a questo programma; per il che ha aumentato le tariffe che sono oggi in Germania più alte che negli altri paesi europei, ma continua a creare distanze virtuali, favorendo o certe categorie di industrie, o il commercio di transito, o certi percorsi, o alcuni porti. Nel far questo, applica una riduzione superiore talvolta al 40%, in modo di arrivare a un prezzo complessivo inferiore ai costi, il che è contrario allo spirito e alla lettera del piano Dawes. Quindi l'Ufficio Centrale si associa alla raccomandazione fatta dall'onorevole Silvestri, perchè le trattative iniziate con la conferenza di Verona, possano arrivare a termine e tutelare gli interessi dei nostri porti.

Mi permetto di ricordarvi qualche cifra, che non è nella relazione: Lubiana è distante da Trieste meno di 100 km. Ebbene, le tariffe ferroviarie tedesche sono congegnate in modo che è più conveniente arrivare ad Amburgo che a Trieste. Dell'efficacia di questo nuovo strumento per contrastare le nostre tariffe doganali abbiamo una prova esaminando le statistiche: nel luglio 1924 le merci che hanno profitto di queste tariffe convenzionali sono state di tonnellate 226.000 - nel luglio 1925 sono arrivate a 423.000; cioè queste merci, che hanno approfittato dell'applicazione di queste tariffe convenzionali, sono aumentate più del-

l'86%. - Voi vedete la gravità del problema e come sia doveroso richiamare l'attenzione del Governo su questo punto.

L'onorevole Silvestri ha anche illustrato le difficoltà speciali che si presentavano ai nostri negoziatori e vi ha detto come la prima fosse quella di avere noi una tariffa già approvata nel 1921, e di cui molte voci erano poi state modificate negli accordi commerciali successivi, mentre la Germania si trovava a trattare non avendo deliberato una nuova tariffa, ma solo avendone preparata una più alta della precedente.

Questa è veramente una delle ragioni che ha creato delle gravi difficoltà; perchè lo strumento che ci doveva servire nelle trattative era, almeno in parte, spuntato. D'altra parte il collega Silvestri ha accennato al fatto che volendo superare l'11 gennaio del 1925 senza una rottura, noi siamo stati costretti ad un *modus vivendi*, e, mentre la Germania ci poteva accordare soltanto la applicazione delle tariffe convenzionali che essa aveva concordato con la Spagna, noi le abbiamo dato ciò che avevamo accordato ad altri paesi, cioè il trattamento della Nazione più favorita, togliendoci così un'arma che sarebbe stata formidabile durante le trattative. Ma convengo che era difficile fare diversamente, perchè non volevamo esporre il paese ad una rottura.

Vi è qualche altro punto a cui non ho accennato nella relazione, ed è soprattutto lo stato psicologico nel quale si trovava il nostro Paese dopo il 1924. Il 1924 è stato un anno singolare, l'unico anno nel quale le importazioni dell'Italia verso la Germania hanno superato le importazioni della Germania verso l'Italia; il che era dovuto ad un ordine complesso di fenomeni. Intanto la Germania aveva superato la sua prima crisi ed aveva bisogno di rifornirsi e di acquistare. D'altra parte la rivalutazione del marco-oro aveva aumentato i costi all'interno della Germania e quindi diminuita l'efficacia della sua concorrenza sui paesi stranieri. La nostra opinione pubblica si è polarizzata su questo fenomeno e ha dato una grandissima importanza ai rapporti commerciali con la Germania, cioè considerava questo paese come uno dei più vantaggiosi per la nostra economia. La nostra opinione pubblica non si poteva render conto del carattere di transitorietà che il feno-

meno aveva, e che poi è andato scomparendo. Ma vi era una difficoltà ancora più grave: dai trattati precedenti ai negoziati attuali, le economie dei due paesi si sono venute profondamente modificando. Quando l'Italia ha negoziato il trattato precedente, noi eravamo ricchi di prodotti del suolo e li esportavamo in Germania, mentre la Germania non aveva spinto la sua agricoltura a quel grado di prosperità a cui la guerra l'ha portata e quindi il mercato della Germania era di grandissima importanza per noi.

Viceversa noi allora grandi industrie non avevamo, e principalmente non avevamo la grande industria chimica e quella meccanica. Non solo, ma anche molte altre industrie accessorie ancora non si erano affermate come si sono affermate oggi. Perciò non avevamo il bisogno (non dico che non avessimo il desiderio) di tutelare industrie che ancora non rappresentavano degli interessi costituiti. La guerra ha mutato profondamente questa situazione di cose. La guerra ha spinto il nostro paese verso un'indipendenza economica, che non poteva non avere le sue ripercussioni anche nel campo dell'industria. Così, principalmente, la grande industria meccanica e quella chimica si sono venute affermando. L'immediato dopo guerra ha recato a queste industrie pericoli gravissimi, dipendenti, sia dal modo disordinato in cui esse erano nate, sia dalle difficoltà dei movimenti operai, e dalla mancanza d'ordine nell'interno del paese. Inoltre una politica fiscale spoliatrice poco incoraggiava le nuove iniziative, mettendole anzi a grave repentaglio. Ma il periodo successivo ha consentito a queste industrie di consolidarsi e di prendere più largo sviluppo.

La grande organizzazione industriale, non paragonabile a quella precedente, aveva quindi interessi da difendere, molto maggiori di quelli del passato.

D'altra parte, durante questo periodo di tempo, la Germania, anche e principalmente dopo la guerra, e come modo di riparare alla svalutazione della sua moneta, ha aumentato straordinariamente la sua produzione, e ha sentito maggiormente il bisogno di invadere i mercati mondiali, mentre la potenza di acquisto da parte di questi era diminuita. Né basta; la Germania ha sviluppato in modo grandioso anche la sua agricoltura.

Voi vedete dunque come ragioni tariffarie, ragioni di stato di spirito, ragioni di profonda mutazione nelle economie dei due paesi rendevano singolarmente difficile quelle trattative che tuttavia ci hanno condotto all'accordo che vi sta dinanzi.

Ora, se noi volessimo guardare quale è stato l'effetto di questo accordo sui nostri scambi per poter giudicare della sua bontà, dovremmo riconoscere che non abbiamo che pochi mesi di esperienza e quindi il giudizio non può per ora essere fondato. Questo accordo è entrato in vigore il 15 dicembre del 1925 e cioè da poco più di cinque mesi. Ad ogni modo, se noi esaminiamo i dati statistici relativi al primo trimestre di vita di questo trattato, vediamo che le nostre esportazioni in Germania sono diminuite. Non è però questa una ragione che possa imputarsi soltanto al nuovo trattato. Il *post hoc, ergo propter hoc* diventerebbe anche questa volta un sofisma. Questo infatti è un fenomeno che non si verifica soltanto negli scambi fra la Germania e l'Italia, ma si nota anche in tutti gli scambi fra la Germania e gli altri paesi. Questa, dunque, è una conseguenza non tanto del nostro trattato singolo, quanto piuttosto di una crisi di credito che la Germania attraversa dal secondo semestre del 1925. Crisi di credito che ha portato la Germania a produrre meno, ha prodotto una disoccupazione nel paese ed ha conseguentemente diminuito il potere di acquisto del paese stesso.

Bisogna anche aggiungere, per quello che riguarda i nostri prodotti agricoli, che il largo consumo che se ne fa all'interno ha fatto aumentare il loro prezzo ed ha quindi diminuito la possibilità di fare la concorrenza in Germania ai prodotti agricoli di altri paesi. Questo è un punto che ha già toccato l'onorevole senatore Silvestri ed il cui esame, se volessimo farlo, ci porterebbe a prospettare tutta la grande questione dell'aumento dei consumi, del tenore di vita delle nostre masse, tenore di vita che noi tutti desideriamo che migliori costantemente, ma che non deve migliorare prima che aumenti la produzione, altrimenti ci avvieremo verso un graduale impoverimento. Ma questo è un problema assai grosso, al quale mi limito soltanto ad accennare.

Ho prospettato tutte queste difficoltà per con-

cludere che, per quanto dobbiamo ammettere che i risultati del primo trimestre, in quanto attendibili, ci dicono che le nostre esportazioni in Germania sono diminuite, mentre le importazioni dalla Germania in Italia sono aumentate, purtuttavia dobbiamo riconoscere che le gravi difficoltà che si opponevano alla conclusione del trattato fanno sì che l'aver ottenuto il trattato stesso nella misura attuale rappresenta un successo.

Le trattative che condussero alla stipulazione di questo accordo durarono undici mesi e furono difficilissime. Il Governo ha sempre sostenuto coloro che trattavano in nome nostro, col suo costante consiglio, e ad esso ne va data lode. Il Capo del Governo, anzi, è entrato direttamente in queste trattative nei momenti più difficili, in quei momenti in cui sembrava che le trattative dovessero naufragare.

Il vostro Ufficio centrale, avendo esaminato i particolari di questo trattato e tenuto conto delle difficoltà che condussero alla sua stipulazione, è unanime nell'approvare il trattato stesso come è oggi sottoposto al vostro giudizio.

E posso concludere. Da questo banco, nell'occasione della discussione del bilancio dell'economia nazionale del passato esercizio, proprio nei giorni in cui erano più dure le trattative con la Germania, e minacciavano di naufragare, io ho richiamato l'attenzione del Senato sulla necessità che le due grandi branche della produzione, agricoltura e industria, costituissero un fronte unico e, sull'esempio che ci veniva dalla Germania, abbandonassero le discussioni fra di loro, fossero disposte ognuna delle due a sacrificare qualche cosa nell'interesse generale e non meno massero l'autorità dei nostri negozianti con le loro contese: in modo che si potesse arrivare ad un risultato favorevole. Ebbene, è con grande compiacimento che abbiamo potuto constatare che i rappresentanti dell'industria e dell'agricoltura, hanno proceduto in queste trattative veramente in un modo fraterno, si sono sorretti a vicenda e si sono presentati dinanzi agli altri negozianti come rappresentanti dell'unico interesse nazionale e hanno sfatato la leggenda, ormai vieta, di un dissidio insanabile che non può e non deve sussistere. I rappresentanti dell'industria, con-

siderandò come una necessità e un dovere quello di facilitare l'introduzione dei nostri prodotti agricoli nei mercati germanici, hanno rinunciato a quelle difese doganali che non erano strettamente necessarie, e i rappresentanti dell'agricoltura ne hanno dato atto e hanno mostrato il loro compiacimento.

Il trattato sottoposto alla vostra approvazione rappresenta l'ultimo di una serie che completa la nostra politica doganale; esso dà finalmente alla nostra produzione quel carattere di stabilità che gli è indispensabile; lasciatemi concludere formulando l'augurio che l'ambiente di tranquillità all'interno e di concordia tra i vari rami della produzione, che abbiamo recentemente constatato, possa facilitare l'assurgere del nostro paese a quel maggiore benessere economico al quale ha diritto. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Onorevoli senatori. Alle relazioni, che hanno accompagnata la presentazione alla Camera e al Senato del disegno di legge relativo all'approvazione degli atti stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 31 ottobre 1925, al discorso da me tenuto alla Camera il 19 dicembre scorso e all'esauriente relazione del senatore Ettore Conti, che segue quella, altrettanto accurata, dell'on. Paratore alla Camera dei deputati, nulla avrei da aggiungere, se alcuni fatti, verificatisi dopo la stipulazione degli accordi, non avessero dato luogo a critiche nei riguardi di questi e se dubbi non fossero stati elevati sull'efficacia e la convenienza di un trattato concluso dopo ben 11 mesi di laboriose ma serene discussioni, in un periodo in cui l'economia mondiale è ancora perturbata. I fatti prevalenti, che hanno dato luogo a critiche e a giudizi, a mio avviso, troppo affrettati, sono, come ha or ora accennato il senatore Conti, la contrazione dell'esportazione italiana verso la Germania, e l'aumento della importazione tedesca in Italia, verificatisi dopo la stipulazione del trattato. In via preliminare, potrei affermare che il periodo testè trascorso è ancora troppo breve per giudicare del valore di un patto internazionale di tanta importanza. Tuttavia mi preme di avvertire che varie

sono le ragioni della diminuita esportazione verificatasi nei primi mesi dell'anno corrente, rispetto ai corrispondenti mesi del 1925.

È noto che la Germania versa attualmente in uno stato di crisi e di assestamento. Lo dimostrano vari indici economici di quella nazione, come, ad esempio, la aumentata disoccupazione e il crescere dei fallimenti e delle domande di moratoria. A questa situazione di crisi è seguita una diminuita capacità di acquisto. La minore attività di varie industrie, che si riforniscono di materie prime sul mercato italiano, si è ripercossa in minori acquisti nel nostro paese: così è avvenuto, ad esempio, per i filati di cotone e di canapa e per l'olio al solfuro. Oltre a ciò, si è verificato anche un minore consumo di prodotti del suolo da parte della popolazione tedesca e ciò appunto in conseguenza del malessere, in cui si trova l'economia germanica.

Tuttavia è opportuno rilevare come, nei riguardi dell'importazione in Germania, se, invece di considerare le cifre assolute, ci riferiamo alle cifre relative, si arriva alla conclusione che per parecchie merci la riduzione per l'Italia è meno sensibile di quella che si è avuta nell'importazione da altri Stati. Questo fatto si è avverato non solo per le materie prime, ma anche per i prodotti alimentari e per alcuni manufatti. Così nei primi mesi del 1926 l'importazione totale di canapa e di stoppa di canapa in Germania è scesa al 46 %, mentre quella dall'Italia è scesa solo al 75 % di quella che si ebbe nello stesso periodo del 1925. Per il riso mondato, le corrispondenti proporzioni sono del 7 % e del 25 %, cioè l'importazione totale di riso in Germania si è ridotta al 7 e quella dall'Italia al 25 %. E, per dare altri esempi, ricordo che le stesse proporzioni sono: per i vini in botti e serbatoi, del 9 e del 22 %; per le paste alimentari, del 58 % e del 78 %; per la salsa di pomodoro ed altri prodotti alimentari in scatole, dell'11 % e del 69 %. Ricordo, inoltre, che per la seta artificiale non tinta l'importazione totale in Germania si è ridotta alla metà, mentre quella dall'Italia si è mantenuta uguale alla importazione del 1925.

Lo stesso fenomeno si è verificato per parecchie altre merci, quali i fiori, le scorze di frutta del mezzogiorno, i formaggi a pasta

molle, i cappelli di feltro di lana e via dicendo. Alle cause ora accennate, che hanno ristretta la nostra esportazione in Germania, un'altra se ne deve aggiungere e di notevole importanza. Intendo riferirmi al nuovo regime doganale germanico. Questo, infatti, non è, per molte voci, quello vigente nello scorso anno. È noto che nell'ottobre 1925 la Germania portò rilevanti modificazioni alla tariffa doganale allora vigente.

Tali modificazioni vengono a noi applicate integralmente per le voci e sottovoci non convenzionate nel trattato di commercio, oppure negli altri pochi accordi commerciali conclusi dalla Germania. Inoltre, per alcune voci comprese nel trattato, il regime ottenuto, per quanto mite in rapporto alla elevazione dei dazi generali, costituisce pur sempre un aggravio di fronte alle esenzioni, che speciali leggi, in via transitoria, avevano ammesse per vari prodotti molto interessanti per il nostro commercio.

L'aggravio arrecato dai nuovi dazi dovrà certamente ridursi, per effetto degli accordi commerciali che la Germania concluderà. È da osservare, infatti, che nel primo periodo di applicazione del trattato, e cioè nei mesi finora trascorsi, soltanto gli accordi conclusi con l'Austria e con la Spagna hanno assicurato a noi qualche facilitazione.

Non è da escludere fra le cause, che hanno ostacolato la esportazione italiana, per quanto di importanza limitata, il movimento di boicottaggio. Alcuni prodotti caratteristici della nostra esportazione subirono, infatti, sul mercato germanico qualche arresto nel consumo.

Tutte queste circostanze non hanno impedito, tuttavia, che alcune nostre esportazioni abbiano avuto anche un aumento, in confronto a quelle del corrispondente periodo del 1925. Ciò si è verificato, ad esempio, per le nocciole, per i limoni; per la pietra pomice, per il vermouth, per gli aranci. Per questi ultimi è opportuno rilevare come l'importazione verificatasi nel marzo scorso è superiore a quella dei primi due mesi dell'anno, aumento tanto più meritevole di menzione, in quanto ad esso corrisponde una diminuzione della importazione totale in Germania.

Per il vermouth è da notare che l'importazione dei primi tre mesi dell'anno è stata di

1796 ettolitri, su un totale di 1820, mentre, nei primi tre mesi del 1925, essa fu di ettolitri 602, su di un totale di 1613. Questi elementi favorevoli possono essere di buon augurio e debbono persuaderci a non esprimere un giudizio affrettato sulla scorta degli elementi prima ricordati. Fin qui ho considerato la nostra esportazione.

Ho già accennato, e lo rilevava l'onorevole relatore, che le importazioni tedesche in Italia sono aumentate in confronto all'anno scorso. Questo fatto è dovuto, in parte, all'attrezzamento di nuovi impianti o al miglioramento di quelli già esistenti, da parte dell'industria italiana. Lo indica l'alta cifra di importazione di macchine e loro parti, che si è raddoppiata in confronto ai primi mesi del 1925. È naturale, d'altra parte, che l'industria tedesca, valendosi della mirabile organizzazione commerciale che essa possiede, tenda ad usufruire in ogni modo possibile di alcune condizioni di favore che il trattato contiene, condizioni da noi concesse nell'intento di favorire la nostra esportazione agricola in Germania.

Mi sia consentito, però, ricordare (ricordo che può dare un magro conforto) che la nostra bilancia commerciale nei riguardi della Germania è sempre stata passiva per l'Italia. Ed infatti il rapporto fra la cifra delle importazioni dalla Germania e le esportazioni per la Germania prima della guerra è stato di 1,78 nel 1911, di 1,9 nel 1912, di 1,8 nel 1913; e dopo la guerra si è avuto il rapporto di 1,28 nel 1922, di 1,88 nel 1923, di 0,97 nel 1924 (unica annata nella quale, per una serie di circostanze, la nostra bilancia commerciale verso la Germania è stata leggermente attiva), di 1,11 nel 1925, di 2,05 nei primi 4 mesi di questo anno, quando però si tenga conto del grano russo entrato in Italia dai porti della Germania.

Di fronte a tale nuova attività di penetrazione, è necessario che la produzione italiana si difenda, migliorando sempre più i suoi prodotti e offrendoli alle condizioni più favorevoli possibili. È però altrettanto necessario che in Italia venga meno la tendenza, frutto di incompleta educazione nazionale, per la quale si preferisce spesso il prodotto estero a quello italiano, senza che vi siano giustificati motivi, compiendo così un doppio danno, perchè, assicurando alla industria italiana un grande

consumo interno, si faciliterebbe anche la sua espansione all'estero. I trattati commerciali sono dei corpi, ai quali l'economia nazionale dà l'anima, e, nel caso del trattato in discussione, è specialmente la produzione italiana industriale che tale anima deve dare, perchè sono le cifre che riguardano l'importazione in Italia di macchine, di motori, di apparecchi, di prodotti che l'Italia è benissimo in grado di fabbricare, quelle che devono far meditare.

In Italia ha sempre fatto difetto l'organizzazione commerciale e si è lamentato che molti italiani non vogliono incomodarsi a cercare la merce nazionale, ma aspettano il solerte, insistente e spesso caldamente raccomandato rappresentante, che vada in casa loro a fare offerta di merce straniera, offerta che spesso è accompagnata da speciali condizioni di pagamento. La creazione dell'« Istituto nazionale per l'esportazione », voluta dal Capo del Governo, svilupperà e rafforzerà anche all'interno l'organizzazione commerciale, in modo che risponda alle nuove condizioni della produzione; ma la buona volontà ed il patriottismo degli italiani debbono fare il resto.

Il senatore Silvestri ha trattato con grande competenza la questione dei nostri trasporti e ha sollevato alcune critiche sul sistema generale di politica commerciale doganale seguita dall'Italia. La questione delle tariffe ferroviarie di trasporto interessa molto l'economia nazionale; ma anche il bilancio della azienda ferroviaria, che è saggiamente custodito dal ministro Ciano, ora assente, merita ogni considerazione.

Quanto alla politica doganale, l'onorevole senatore Silvestri ha rilevato che sarebbe più opportuno adottare il regime doganale autonomo, invece del regime doganale a tariffa generale contemperata da trattati di commercio. La questione è certamente di grandissima importanza e fu lungamente dibattuta negli anni dell'immediato dopo-guerra.

Non credo sia questa l'occasione più opportuna per discutere i vari argomenti pro e contro. È noto che si preferì il sistema della tariffa generale, principalmente perchè si rilevarono le gravi difficoltà di una vita economica assolutamente autonoma per l'Italia. La mancanza di materie prime e l'opportunità di impor-

tare semi-manufatti prodotti all'estero a miglior condizione, la necessità di trovare uno sbocco ai molteplici nostri prodotti esuberanti per il consumo interno, fecero sì che noi dovemmo rimanere fedeli ad un sistema di politica doganale, che rende più facili gli accordi coi Paesi esteri. Tale politica, seguita tradizionalmente dall'Italia, condusse il nostro Paese al grado di espansione attuale. Certo è, però, che se la politica doganale degli altri Stati tendesse ad irrigidirsi in un sistema autonomo, la questione potrebbe, e dovrebbe anzi, essere ripresa in esame.

Ma, prescindendo da ogni considerazione particolare, è evidente che una politica di autonomia doganale potrà più facilmente essere seguita dall'Italia, se saranno utilizzate tutte le materie prime e le energie che il nostro paese ancora non conosce e non trasforma. Le ricerche di carattere generale per i combustibili liquidi, che il Governo nazionale si propone di fare e farà, il più completo e razionale sfruttamento delle materie prime che l'Italia già possiede, la crescente utilizzazione delle forze idrauliche esistenti, potranno essere elementi di nuova e maggiore autonomia, che permetteranno di seguire una politica più indipendente. Tutti dobbiamo auspicare l'avvento di una tale politica doganale, poichè questo significherà che l'Italia si è resa economicamente più indipendente, perchè avrà trovato i combustibili pregiati, che forse attendono e si stupiscono di non essere stati finora ricercati e utilizzati e perchè altre forme di civiltà produttrice avranno sostituite quelle basate sull'impiego prevalente di combustibili fossili.

Onorevoli senatori, io non avrei altro a dire, se non mi premesse di ringraziare l'onorevole senatore Conti per il valido contributo che ha portato, con la sua chiara ed acuta relazione, nell'esame di questioni tanto importanti. Non mi resta che formulare un augurio che, ne sono certo, sarà gradito al cuore di tutti gli illustri onorevoli senatori che dell'economia nazionale sono stati propulsori e ancora oggi preziosi animatori: l'augurio che il desiderato giorno della nostra emancipazione economica sia quanto mai a noi vicino! (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Beltrami, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Boccioni, Bollati, Boncompagni, Bonin, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brandolin, Brondi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Carissimo, Cassis, Caviglia, Cefaly, Chiappelli, Cimatei, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Conti, Cornaggia, Corradini, Cردادو, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Ame-lio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Tullio, De Vito, Diaz, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio.

Fadda, Faelli, Ferrero di Cambiano, Fran- cica Nava.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luigi.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Morello, Morpurgo, Mosca, Mosconi.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Perla, Pestalozza, Pironti, Podestà, Pullè.

Raineri, Rajna, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Schanzèr, Sche- rillo, Schiaparelli, Sechi, Segrè, Sili, Silvestri, Simonetta, Soderini, Spirito, Squitti, Suardi.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tolomei, Tommasi, Torlonia, Torraca, Treccani.

Valvassori Peroni, Vigliani, Vigoni, Volpi. Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti di- segni di legge :

Stato di previsione della spesa del Mini- stero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 419):

Senatori votanti	144
Favorevoli	134
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Mini- stero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 421):

Senatori votanti	144
Favorevoli	133
Contrari	11

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Mini- stero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 432):

Senatori votanti	144
Favorevoli	133
Contrari	11

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Mini- stero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 433):

Senatori votanti	144
Favorevoli	135
Contrari	9

Il Senato approva.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE: Prego il senatore segretario Sili di dar lettura di una interrogazione.

SILJ, *segretario*. Dà lettura della seguente:

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro dell'interno per sapere:

1º) Se un comune possa avere la facoltà e il diritto di infiggere in muri e costruzioni private uncini o anelli in ferro in modo fisso e permanente per servire al quotidiano attacco di cavalli od altri animali, senza il consenso o previo accordo col proprietario;

2º) se, ove un comune creda di potersi investire di una tale facoltà, mediante una deliberazione, ordinanza o regolamento di polizia locale, ritenga che essa possa essere sanzionata ed approvata dall'autorità amministrativa competente, senza che ciò costituisca una lesione al diritto privato, imponendosi una servitù perpetua che impedirebbe al proprietario di fare variazioni ai suoi fabbricati che implicassero la rimozione di siffatti uncini od anelli e mentre specifiche disposizioni di legge vietano perfino l'attacco di manifesti e di mensole per condutture elettriche, che sono di così grande pubblica utilità, senza il consenso od accordo col proprietario.

Bouvier.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Interrogazioni.**II. Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 458);

Trattamento di quiescenza ai magistrati di cassazione collocati a riposo per riduzione dei limiti di età (N. 423);

Conversione in legge, con modificazioni all'articolo 3, del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, rela-

tivi alla protezione della proprietà industriale (N. 410);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1º settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 gennaio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardanti l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'acquedotto Pugliese (N. 394);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, che dà esecuzione alla Convenzione stipulata fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba, Convenzione firmata in Londra il 15 luglio 1924 (N. 396).

III. **Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1925, n. 2161, che dà esecuzione ai seguenti atti internazionali:

1º Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico firmato in Roma il 31 ottobre 1925 ed annesso Protocollo relativo alle tariffe sui trasporti ferroviari;

2º Convenzione fra l'Italia e la Germania, stipulata in Roma nello stesso giorno, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette (N. 377).

IV. **Discussione del seguente disegno di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 420).

La seduta è tolta (ore 18.10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della seduta pubbliche